

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 11 marzo 2014

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a **Serie speciale**: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 21.

Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE. (14G00033). Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 22.

Attuazione della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. (14G00034). Pag. 18

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 febbraio 2014.

Nomina del sig. Battista Cualbu e del sig. Alessandro Chiarelli, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. (14A01905). Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 febbraio 2014.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Scalea. (14A01925). Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
12 febbraio 2014.

Conferma del prof. Giovanni Tria nell'incarico di Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione. (14A01904). Pag. 36



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare**

DECRETO 13 febbraio 2014.

Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro». (14A01772). *Pag. 37*

DECRETO 13 febbraio 2014.

Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente. (14A01938). *Pag. 68*

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 10 febbraio 2014.

Attuazione del comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. (14A01906). *Pag. 100*

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 30 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «General Service Società cooperativa sociale», in Massa e nomina del commissario liquidatore. (14A01900). *Pag. 109*

DECRETO 30 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cosenza Europea 1 - Società cooperativa sociale a r.l.», in Cosenza e nomina del commissario liquidatore. (14A01901). *Pag. 109*

DECRETO 30 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Don Luigi Nicoletti Società cooperativa a r.l.», in Cosenza e nomina del commissario liquidatore. (14A01902). *Pag. 110*

DECRETO 30 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giovifrutta Società cooperativa», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore. (14A01903). *Pag. 111*

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 5 marzo 2014.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana. (Ordinanza n. 157). (14A01951). *Pag. 111*

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Garante per la protezione dei dati personali**

DELIBERA 6 febbraio 2014.

Aggiornamento delle prescrizioni dirette ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che svolgono attività di profilazione. (Delibera n. 53). (14A01924). *Pag. 137*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 19**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 16 gennaio 2014.

Recepimento della direttiva 2012/48/UE della Commissione del 10 dicembre 2012, della direttiva 2012/49/UE della Commissione del 10 dicembre 2012, della direttiva 2013/22/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, e della direttiva 2013/49/UE della Commissione dell'11 ottobre 2013 recanti modifiche agli allegati al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come modificato, attuativo della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna. (14A01776)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 21.

Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il Codice del Consumo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2014;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al Codice del consumo in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori

1. Il Capo I del titolo III della parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, limitatamente agli articoli da 45 a 67, è sostituito dal seguente:

«Capo I

DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI CONTRATTI

Art. 45.

Definizioni

1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per:

a) “consumatore”: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) “professionista”: il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

c) “bene”: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l'acqua, il gas e l'elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

d) “beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore”: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;

e) “contratto di vendita”: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;

f) “contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;



g) “contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

h) “contratto negoziato fuori dei locali commerciali”: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:

1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;

2) per cui è stata fatta un’offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1;

3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure;

4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l’effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;

i) “locali commerciali”:

1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure;

2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale;

l) “supporto durevole”: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

m) “contenuto digitale”: i dati prodotti e forniti in formato digitale;

n) “servizio finanziario”: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;

o) “asta pubblica”: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è vincolato all’acquisto dei beni o servizi;

p) “garanzia”: qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il “garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

q) “contratto accessorio”: un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista.

Art. 46.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo si applicano, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore, inclusi i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.

2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo e una disposizione di un atto dell’Unione europea che disciplina settori specifici, quest’ultima e le relative norme nazionali di recepimento prevalgono e si applicano a tali settori specifici.

3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non impediscono ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali più favorevoli rispetto alla tutela prevista da tali disposizioni.

Art. 47.

Esclusioni

1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti:

a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l’assistenza a lungo termine;

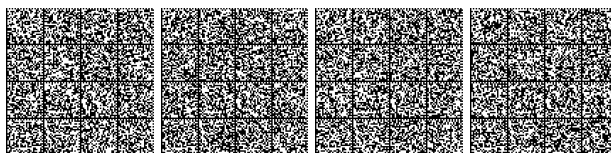
b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;

c) di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse;

d) di servizi finanziari;

e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili;

f) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;



g) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", di cui agli articoli da 32 a 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

h) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio, di cui agli articoli da 69 a 81-bis del presente Codice;

i) stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità, il quale deve garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica;

l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;

m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 51, comma 2, e gli articoli 62 e 65;

n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore.

2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 euro. Tuttavia, si applicano le disposizioni del presente Capo nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 50 euro.

Sezione I

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PER I CONSUMATORI NEI CONTRATTI DIVERSI DAI CONTRATTI A DISTANZA O NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI

Art. 48.

Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto:

a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

b) l'identità del professionista, l'indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;

c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

d) se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;

e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;

f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto;

g) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

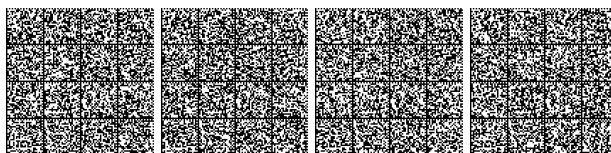
h) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.

2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.

4. È fatta salva la possibilità di prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente Codice.



Sezione II

INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PER IL CONSUMATORE E
DIRITTO DI RECESSO NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI
CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI

Art. 49.

*Obblighi di informazione nei contratti a distanza
e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali*

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

- a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
- b) l'identità del professionista;
- c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce;
- d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformità della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;
- e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;
- f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
- g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
- h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale di-

ritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B;

i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;

l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma 3;

m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;

n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;

o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;

q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;

r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;

s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;

t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;

v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.

2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste.

4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.



5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti.

6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.

7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.

8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni.

9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest'ultima.

10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.

Art. 50.

Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.

2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore in conformità all'articolo 59, comma 1, lettera o).

3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole.

4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di

riparazione o manutenzione e in virtù dei quali il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo a carico del consumatore non supera i 200 euro:

a) il professionista fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto, le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il prezzo o le modalità di calcolo del prezzo, accompagnate da una stima del prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), h) ed m), ma può scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito;

b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del presente articolo contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1.

Art. 51.

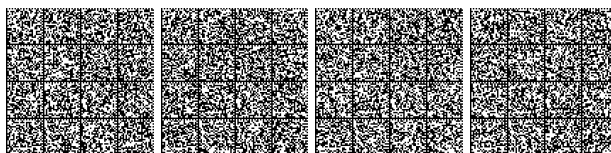
Requisiti formali per i contratti a distanza

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.

3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.

4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all'articolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui



all'articolo 49, comma 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo.

5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l'identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo commerciale della chiamata e l'informativa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.

7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:

a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e

b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore conformemente all'articolo 59, lettera o).

8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita.

9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni.

Art. 52.

Diritto di recesso

1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57.

2. Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina dopo quattordici giorni a partire:

a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;

b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:

1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene;

2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo;

3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;

c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.

3. Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista non può accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o dall'acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non può presentarli allo sconto prima di tale termine.

Art. 53.

Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso

1. Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 52, comma 2.

2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 52, comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.

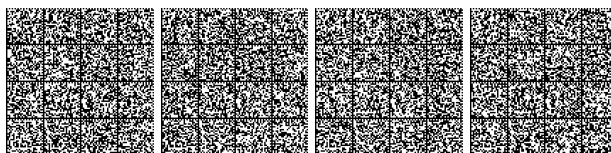
Art. 54.

Esercizio del diritto di recesso

1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può:

a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B; oppure

b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.



2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui all'articolo 52, comma 2, e all'articolo 53 se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso è inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.

3. Il professionista, oltre alle possibilità di cui al comma 1, può offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all'allegato I, parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento, su un supporto durevole, del recesso esercitato.

4. L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.

Art. 55.

Effetti del recesso

1. L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:

a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure

b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.

Art. 56.

Obblighi del professionista nel caso di recesso

1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 54. Il professionista esegue il rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.

2. Fatto salvo il comma 1, il professionista non è tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista.

3. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

Art. 57.

Obblighi del consumatore nel caso di recesso

1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 54. Il termine è rispettato se il consumatore spedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore. Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.

2. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell'articolo 49, comma 1, lettera h).

3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformità dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell'esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo, l'importo proporzionale è calcolato sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito.

4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:

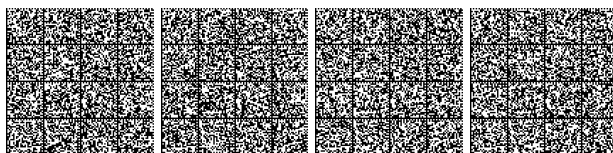
a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:

1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità all'articolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure

2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformità all'articolo 50, comma 3, e dell'articolo 51, comma 8; oppure

b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale quando:

1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l'inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici giorni di cui all'articolo 52;



2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure

3) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7.

5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 56, comma 2, e nel presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore.

Art. 58.

Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 56, comma 2, e dall'articolo 57.

Art. 59.

Eccezioni al diritto di recesso

1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali è escluso relativamente a:

a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;

b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;

c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;

d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;

e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;

f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;

g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;

h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;

i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;

l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;

m) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;

n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;

o) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.

Sezione III

ALTRI DIRITTI DEL CONSUMATORE

Art. 60.

Ambito di applicazione

1. Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita. Detti articoli non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

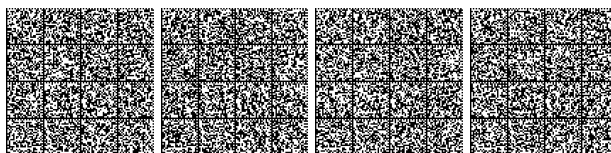
2. Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti di vendita, ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale.

Art. 61.

Consegna

1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista è obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.

2. L'obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.



3. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

4. Il consumatore non è gravato dall'onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se:

a) il professionista si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;

b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;

c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale.

5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista è tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto.

7. È fatta salva la possibilità per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile.

Art. 62.

Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.

2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

Art. 63.

Passaggio del rischio

1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore

soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni.

2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest'ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.

Art. 64.

Comunicazione telefonica

1. Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate.

Art. 65.

Pagamenti supplementari

1. Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l'obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.

Sezione IV

Disposizioni generali

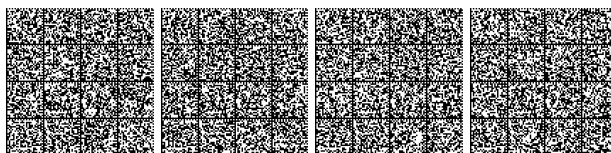
Art. 66.

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del presente Codice.

2. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.

3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente Codice.



4. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo.

5. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. È altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo, presso gli organi costituiti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 66-bis.

Foro competente

1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Art. 66-ter.

Carattere imperativo

1. Se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro dell'Unione europea, i consumatori residenti in Italia non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo.

2. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo, non vincolano il consumatore.

Art. 66-quater.

Informazione e ricorso extragiudiziale

1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note d'ordine, la pubblicità o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un riferimento al presente Capo.

2. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all'articolo 27-bis.

3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. È fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Art. 66-quinquies.

Fornitura non richiesta

1. Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.

2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

Art. 67.

Tutela in base ad altre disposizioni

1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a norme comunitarie.

2. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente Capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di validità, formazione o efficacia dei contratti.

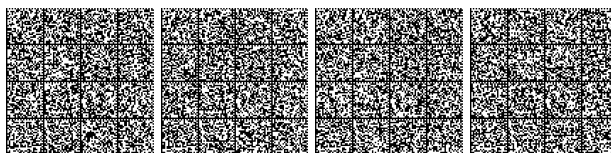
3. Ai contratti di cui alla sezione III del presente Capo si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.”

2. Nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto l'allegato I, nel testo allegato al presente decreto. I riferimenti alle norme del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sostituite da quelle di cui al comma 1 e contenuti in altre disposizioni normative, si intendono fatti alle corrispondenti norme sostitutive di cui al medesimo comma 1.

3. All'articolo 26, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: “salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, secondo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “salvo quanto previsto dall'articolo 66-sexies, comma 2”.

4. All'articolo 81, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 le parole: “l'articolo 62, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “l'articolo 66”.

5. All'articolo 144-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le lettere a), b), f) e g) sono soppresse, e alla lettera h) le parole: “contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I”, sono sostituite dalle seguenti: “contratti di multiproprietà, con-



tratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di cui alla parte III, titolo IV, capo I”.

6. All’articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell’Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedurali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.”;

b) al comma 9, le parole: “500.000,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: “5.000.000 euro”;

c) al comma 12, le parole: “150.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “5.000.000 euro”.

7. Il comma 12-*quinquiesdecies* dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall’articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del presente decreto legislativo entrano in vigore dal 13 giugno 2014 e si applicano ai contratti conclusi dopo tale data.

2. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea entro il 13 dicembre 2013 o, al più tardi, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni adottate agli articoli 47, comma 2, 49, commi 7, 8 e 9, 50, comma 4, 51, comma 6, e 52, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificati dal presente decreto legislativo, ai sensi delle scelte normative previste rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafi 7 e 8, all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 6, e all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/83/UE. Il Ministero dello sviluppo economico comunica altresì alla Commissione europea qualsiasi successiva modifica adottata in relazione alle citate scelte normative previste dalla direttiva comunitaria.

3. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea le disposizioni di protezione dei consumatori più rigorose di quelle previste dalla direttiva 93/13/CE in materia di clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, in particolare qualora tali disposizioni:

a) estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente o all’adeguatezza del prezzo o della remunerazione, oppure

b) contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive.

4. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione le disposizioni di protezione dei consumatori più rigorose di quelle previste dalla direttiva 99/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, qualora tali disposizioni riguardino i termini della durata della garanzia legale nella vendita di beni di consumo sia per i nuovi beni che per i beni usati.

5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

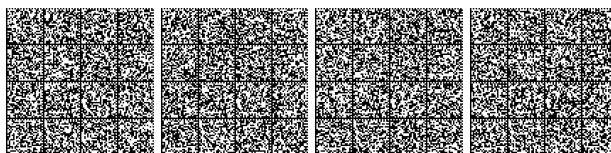
ZANONATO, *Ministro dello sviluppo economico*

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

CANCELLIERI, *Ministro della giustizia*

SACCOMANNI, *Ministro dell’economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO



Allegato
(previsto dall'articolo 1, comma 1)

“ALLEGATO I

Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso

A. Istruzioni tipo sul recesso
- ai sensi dell'art.49, comma 4, -

Diritto di recesso

Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.

Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno [1].

Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci ([2]) della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio [3].

Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

Effetti del recesso

Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso [4].

[5]

[6]

Istruzioni per la compilazione:

[1]. Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette:

a) in caso di un contratto di servizi o di un contratto per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale: «della conclusione del contratto.»;



b) nel caso di un contratto di vendita: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dei beni.»;

c) nel caso di un contratto relativo a beni multipli ordinati dal consumatore in un solo ordine e consegnati separatamente: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene.»;

d) nel caso di un contratto relativo alla consegna di un bene consistente di lotti o pezzi multipli: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo.»;

e) nel caso di un contratto per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico del primo bene.»

2. Inserire il nome, l'indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

3. Se Lei dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente le informazioni relative al recesso dal contratto sul Suo sito web, inserire quanto segue: «Può anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web [inserire l'indirizzo]. Nel caso scegliesse detta opzione, Le trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio per posta elettronica).»

4. Per i contratti di vendita nei quali Lei non ha offerto di ritirare i beni in caso di recesso, inserire quanto segue: «Il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte del consumatore di aver rispedito i beni, se precedente.»

5. Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del contratto:

a) Inserire:

— «Ritireremo i beni.»; oppure

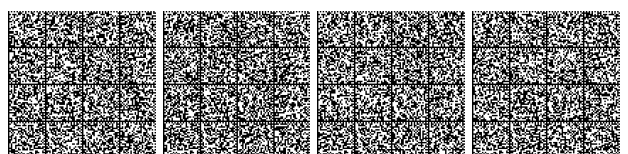
— «È pregato di spedire i beni o di consegnarli a noi o a ... [inserire il nome e l'indirizzo geografico, se del caso, della persona da Lei autorizzata a ricevere i beni], senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ci ha comunicato il suo recesso dal presente contratto. Il termine è rispettato se Lei rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni.»

b) Inserire:

— «I costi della restituzione dei beni saranno a nostro carico.»;

— «I costi diretti della restituzione dei beni saranno a Suo carico.»;

— Se, in un contratto a distanza, Lei non offre di sostenere il costo della restituzione dei beni e questi ultimi, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a



mezzo posta: «Il costo diretto di ... EUR [inserire l'importo] per la restituzione dei beni sarà a Suo carico.»; oppure se il costo della restituzione dei beni non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo: «Il costo diretto della restituzione dei beni sarà a Suo carico. Il costo è stimato essere pari a un massimo di circa ... EUR [inserire l'importo].», oppure

- Se, in caso di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, i beni, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta e sono stati consegnati al domicilio del consumatore alla data di conclusione del contratto: «Ritireremo i beni a nostre spese.»

c) inserire: «Lei è responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni.»

6 In caso di un contratto per la fornitura di acqua, gas ed elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, inserire quanto segue: «Se Lei ha chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la fornitura di acqua/gas elettricità/teleriscaldamento [cancellare la dicitura inutile] durante il periodo di recesso, è tenuto a pagarci un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui Lei ha ci comunicato il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto.»

B. Modulo di recesso tipo
- ai sensi dell'art.49, comma 1, lett. h) -

(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto)

— Destinatario [il nome, l'indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono, di fax e gli indirizzi di posta elettronica devono essere inseriti dal professionista]:

— Con la presente io/noi (*) notificiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (*)

— Ordinato il (*)/ricevuto il (*)

— Nome del/dei consumatore(i)

— Indirizzo del/dei consumatore(i)

— Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea)

— Data

(*) Cancellare la dicitura inutile. ”



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

– L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

– L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). – 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

– Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). – 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.

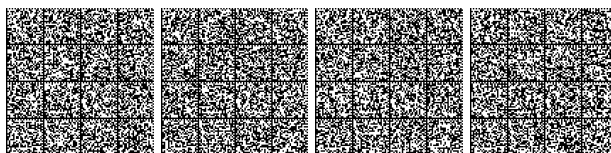
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). – 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;



b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

– L'articolo 1 e l'allegato B della legge n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 2013, n. 194, così recitano:

«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee). –

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.»

«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);

2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11 maggio 2013);

2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012);

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);

2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013);

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);



2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);

2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);

2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifiuzione) (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto 2013);

2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);

2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1° novembre 2013);

2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7 novembre 2013);

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013);

2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);

2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013);

2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);

2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifiuzione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013);

2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25 dicembre 2013);

2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (termine di recepimento 11 gennaio 2015);

2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);

2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);

2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifiuzione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5 giugno 2014);

2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);

2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015);

2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);

2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifiuzione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);

2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014);

— La direttiva 2011/83/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo degli articoli 47, 49, 51 e 52 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, così recita:

«Art. 47 (*Informazione sul diritto di recesso*). — 1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della presente sezione, il professionista deve informare il consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67. L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:

a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;

b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.



2. Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b) del comma 1.

3. Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.

4. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all'atto della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dall'articolo 45, comma 2, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento il professionista può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.

5. Per i contratti di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.

6. Il professionista non potrà accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentarsi allo sconto prima di tale termine.»

«Art. 49 (*Norme applicabili*). — 1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.»

«Art. 50 (*Definizioni*). — 1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;

c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.»

«Art. 51 (*Campo di applicazione*). — 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:

a) relativi ai servizi finanziari di cui agli articoli 67-bis e seguenti del presente Codice (62);

b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;

d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;

e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.»

«Art. 52 (*Informazioni per il consumatore*). — 1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;

b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;

d) spese di consegna;

e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;

f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;

g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;

h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;

l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 53.

5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.»

— Per i riferimenti normativi alla direttiva 2011/83/UE, si veda nelle note alle premesse.

— La direttiva 93/13/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 21 aprile 1993, n. L 95.

— La direttiva 99/44/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 7 luglio 1999, n. L 171.

14G00033

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 22.

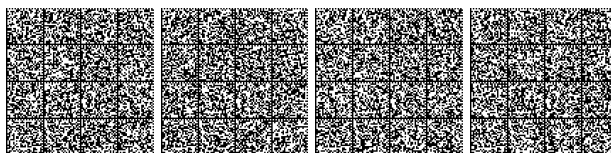
Attuazione della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che prevede le procedure, i principi ed i criteri direttivi della delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli Allegati A e B della legge medesima;



Visto l'Allegato B della predetta legge che include, tra le direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, la citata direttiva 2011/77/UE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

Visto l'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014;

Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifica dell'articolo 75
della legge 22 aprile 1941, n. 633*

1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 75. — La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.

Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.»

Art. 2.

*Inserimento degli articoli 84-bis e 84-ter
alla legge 22 aprile 1941, n. 633*

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 84, sono inseriti i seguenti:

«Art. 84-bis. — Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all'artista, interprete o esecutore, il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, l'artista, interprete o esecutore, ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, al cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. La rinuncia al diritto di ottenere tale remunerazione non produce effetti.

L'importo complessivo, che il produttore di fonogrammi deve riservare al pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al primo comma, corrisponde al 20 per cento del ricavo che il produttore di fonogrammi ha percepito, nel corso dell'anno che precede quello in cui è versata detta remunerazione, dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma in questione, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. Per ricavo si intende il ricavo che deriva al produttore di fonogrammi prima della detrazione delle spese.

Le società di gestione collettiva, in possesso dei requisiti di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, amministrano il diritto ad ottenere la remunerazione annua supplementare spettante agli artisti, interpreti o esecutori, di cui al primo comma.



I produttori di fonogrammi sono tenuti, su richiesta degli artisti, interpreti o esecutori, o delle società di gestione collettiva di cui al terzo comma cui gli artisti, interpreti o esecutori, hanno concesso mandato, a fornire ogni informazione necessaria a garantire il pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al primo comma.

Qualora un artista, interprete o esecutore, abbia diritto a pagamenti ricorrenti, dai pagamenti ad esso effettuati non è detratto alcun pagamento anticipato né alcuna deduzione prevista contrattualmente dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.

Art. 84-ter. — Se, decorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, decorsi cinquanta anni dalla sua prima lecita comunicazione al pubblico, il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, l'artista, interprete o esecutore, può recedere dal contratto con cui l'artista ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione al produttore di fonogrammi. La rinuncia al diritto di recesso non produce effetti.

Il diritto di recedere dal contratto di trasferimento o cessione di cui al primo comma può essere esercitato, se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla comunicazione dell'artista, interprete o esecutore, dell'intenzione di recedere dal contratto di trasferimento o cessione ai sensi del primo comma, non realizza entrambe le forme di utilizzazione di cui al medesimo comma.

Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, essi possono recedere dai loro contratti di trasferimento o cessione con il consenso di tutti gli artisti, interpreti o esecutori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10. In caso di ingiustificato rifiuto di uno o più degli artisti, interpreti o esecutori, l'Autorità giudiziaria accerta il diritto di recesso da tutti i contratti di trasferimento o cessione da parte dei soggetti istanti.

In caso di recesso dal contratto di trasferimento o cessione, decadono i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma.»

Art. 3.

Modifica dell'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 85. — I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Tuttavia:

a) se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione, con un mezzo diverso dal fonogramma, è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico;

b) se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti durano settanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico.»

Art. 4.

Applicazione nel tempo

1. Le disposizioni di cui agli articoli 75 e 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati dal presente decreto, nonché gli articoli 84-bis e 84-ter della predetta legge, introdotti dal presente decreto, si applicano alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi erano ancora protetti, in virtù delle disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alla data del 1° novembre 2013 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data.

Art. 5.

Misure transitorie sui contratti di trasferimento o cessione dei diritti sul fonogramma

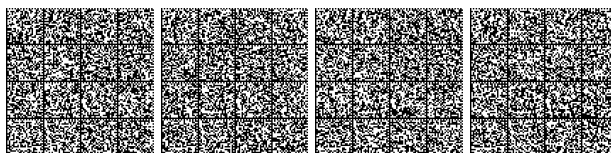
1. Salvo che il contratto disponga diversamente, un contratto di trasferimento o cessione dei diritti sul fonogramma, concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a produrre i suoi effetti oltre la data alla quale, in base alla normativa vigente alla data del 31 ottobre 2013, l'artista, interprete o esecutore non sarebbe più protetto.

2. I contratti di trasferimento o cessione che autorizzano un artista, interprete o esecutore, a ricevere pagamenti ricorrenti e che sono stati conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rinegoziati dalle Parti a vantaggio dell'artista, interprete o esecutore, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. Se la rinegoziazione non raggiunge il buon fine, può promuoversi la procedura di conciliazione di cui all'articolo 194-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 6.

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

BRAY, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

CANCELLIERI, *Ministro della giustizia*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2011/77/UE (Direttiva del parlamento europeo e del consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi) è pubblicata nella G.U.U.E. 11 ottobre 2011, n. L 265.

— La direttiva 2006/116/CE (Direttiva del parlamento europeo e del consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi) è pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 372.

— L'art. 1, comma 1, della legge n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 2013, n. 194, così recita:

«Art. 1 (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

(*Omissis*).».

— L'allegato B della legge n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 2013, n. 194, così recita:

«Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);

2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11 maggio 2013);

2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012);

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);

2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013);

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);

2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);

2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);

2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di recepimento 2 gennaio 2013);



2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto 2013);

2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);

2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1° novembre 2013);

2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7 novembre 2013);

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013);

2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);

2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013);

2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);

2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013);

2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25 dicembre 2013);

2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (termine di recepimento 11 gennaio 2015);

2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);

2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);

2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5 giugno 2014);

2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);

2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015);

2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);

2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);

2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).».

— La legge 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1941, n. 166.

— Il regio decreto 18 maggio 1942 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1942, n. 286.

— La legge 20 giugno 1978, n. 399, (Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche) è pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 1978, n. 214.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 93, (Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro.) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1992, n. 38.

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».



— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— L'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63, così recita:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

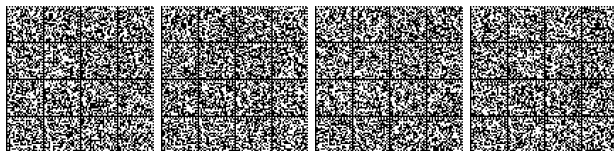
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale».



7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.»

— L'art. 52 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, così recita:

«Art. 52 (*Attribuzioni*). — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.»

— L'art. 10 del decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1999, n. 205, così recita:

«Art. 10 (*Riordino dei compiti operativi e gestionali*). — 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:

a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;

c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;

e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'ambito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.

3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.

3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3.

3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.

6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonché quelle umane comunque in servizio.

6-quater. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.

6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono abrogati il comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.

7.

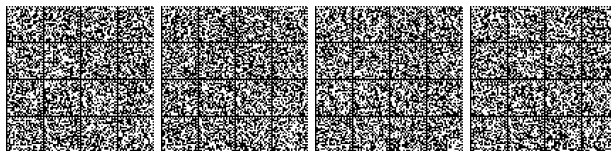
8.

9.

10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.

11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi dell'art. 7, alla quale è preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 400 del 1988.



11-ter. La Presidenza può provvedere alla amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto, purché non siano di nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso società per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la società e la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica qualitativa delle prestazioni rese.

11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere distaccato presso la società.

11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel processo di attuazione di cui al comma 11-ter è assegnato alle altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente.»

— L'art. 2 del decreto legge del 26 aprile 2005, n. 63 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, così recita:

«Art. 2 (Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore). — 1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all'art. 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali previsti dall'art. 6, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. All'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»

3. All'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri».

3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

— La legge 25 giugno 2005 n. 109 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare.), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 2005, n. 146.

— L'art. 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, così recita:

«Art. 30 (Dipartimento per l'informazione e l'editoria). — 1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, ed al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d'autore.

2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di attività di comunicazione istituzionale; pubblicità e documentazione istituzionale, informazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; provvede alla comunicazione diretta al pubblico sulle attività della Presidenza e del Governo; cura l'istruttoria per la concessione dei premi alla cultura e per il rilascio dei lasciapassare stampa; promuove le politiche di sostegno all'editoria; cura le attività istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di quelli indiretti; esercita le funzioni ed i compiti attribuiti alla Presidenza in materia di diritto d'autore e di contrasto alla pirateria digitale e multimediale; svolge, d'intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) e sul nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE).

3. Presso il Dipartimento è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio del mercato editoriale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, ed opera la segreteria del Comitato per la tutela della proprietà intellettuale di cui all'art. 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

4. Il Dipartimento si articola in non più di tre Uffici e non più di sei servizi.»

Note all'art. 5:

— L'art. 194-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, già citata nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 194-bis. — La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, è consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla controparte.

La richiesta deve precisare:

a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura;

b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione.

Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il verbale costituisce titolo esecutivo.

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'art. 308 del codice di procedura civile.»

14G00034



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 febbraio 2014.

Nomina del sig. Battista Cualbu e del sig. Alessandro Chiarelli, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Visto, in particolare, l'art. 2, della legge n. 936 del 1986, che prevede la ripartizione dei quarantotto rappresentanti delle categorie produttive in ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 4, della legge n. 936 del 1986, secondo il quale in caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro rappresentante delle categorie produttive, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalità di cui all'art. 4 della stessa legge;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 2012, con il quale sono chiamati a far parte del CNEL, fino al 27 luglio 2015, data di scadenza dell'attuale consiliatura relativa al quinquennio 2010-2015, i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, e, in particolare, il dott. Sergio Marini ed il dott. Giannalberto Luzi, su designazione della Coldiretti;

Vista la nota n. 5612-6.2 in data 19 dicembre 2013, con la quale il Presidente del CNEL ha chiesto l'avvio della procedura prevista dall'art. 7 della legge 936 del 1986 trasmettendo le note n. 743/P e 744/P in pari data, 6 dicembre 2013, con le quali il Presidente della Coldiretti, in conseguenza delle dimissioni rassegnate dai Consiglieri dott. Sergio Marini e dott. Giannalberto Luzi, ha indicato in loro sostituzione, rispettivamente, il sig. Battista Cualbu ed il sig. Alessandro Chiarelli;

Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione dei suddetti consiglieri e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 936 del 1986, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 17 gennaio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato:

il sig. Battista Cualbu, in rappresentanza della categoria «lavoratori autonomi», in sostituzione del dott. Sergio Marini;

il sig. Alessandro Chiarelli in rappresentanza della categoria «rappresentanti imprese», in sostituzione del dott. Giannalberto Luzi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2014

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2014, n. 514

14A01905

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 febbraio 2014.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Scalea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 21 ottobre 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Scalea è stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco eletto nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010;

Considerato che, all'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'ente locale a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'ente locale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;



Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2014;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Scalea (Cosenza) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dr.ssa Maria Teresa Cucinotta - prefetto;

dr. Roberto Esposito - viceprefetto;

dr. Rosario Fusaro - dirigente di II fascia dell'Area I.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2014
Interno, foglio n. 322

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Scalea (Cosenza) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010 nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Nel mese di luglio del 2013, all'esito di un'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 38 persone dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro. Tra le persone trattate in arresto figurano il sindaco del comune di Scalea, l'assessore all'ambiente, l'assessore alla protezione civile e arredo urbano, l'assessore al commercio, l'assessore ai lavori pubblici ed un consigliere comunale di minoranza.

Nei confronti del vice sindaco nonché assessore al bilancio e ai tributi veniva invece applicata la misura dell'obbligo di presentazione.

Venivano inoltre arrestati il responsabile del servizio urbanistica e demanio e due funzionari di quel settore mentre il responsabile del servizio salvaguardia ambientale ed il precedente responsabile del settore polizia locale sono stati posti agli arresti domiciliari.

Ai destinatari dell'ordinanza cautelare viene contestata una serie di reati quali associazione di stampo mafioso, concorso esterno in associazione di stampo mafioso, estorsione continuata in concorso, corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

In relazione a tali vicende il prefetto di Cosenza, con decreto del 1° agosto 2013, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, per gli accertamenti di rito.

A seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri il consiglio comunale di Scalea, con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2013, è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con la conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'amministrazione.

Al termine dell'accesso ispettivo il prefetto di Cosenza, su conforme parere espresso nella seduta del 7 novembre 2013 dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore Capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, ha redatto l'allegata relazione in data 26 novembre 2013, che costituisce parte integrante della presente proposta. Con la citata relazione il prefetto di Cosenza dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali cosche ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali o a soggetti ad esse contigui.

Il comune di Scalea è ricompreso in un ambito territoriale notoriamente caratterizzato dalla radicata e pervasiva presenza di locali organizzazioni criminali, con un ampio raggio di azione che si estende anche ad altri comuni della provincia.

Più in particolare il territorio comunale ha, negli ultimi decenni, costantemente sofferto la presenza di due clan criminali, che secondo la ricostruzione delineata nel corso delle indagini giudiziarie, operano in via principale nel settore del traffico internazionale di stupefacenti, delle estorsioni e dell'usura.

La citata operazione di polizia giudiziaria, oltre ad aver colpito i vertici dell'organizzazione malavitosa di Scalea, ha posto in rilievo i radicati collegamenti tra la criminalità organizzata ed i vertici dell'amministrazione comunale che, consolidatisi nel tempo, hanno prodotto uno sviamento dell'intera attività amministrativa dell'ente in funzione degli interessi e delle regole di ambienti controindicati.

L'organo ispettivo, avvalendosi anche delle risultanze dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria, ha evidenziato la sussistenza di circostanze e oggettive forme di condizionamento nei confronti dell'amministrazione comunale riconducibili alle mire delle consorterie criminali gravitanti sul territorio, forme di condizionamento che si sono manifestate già in occasione delle consultazioni elettorali.

Fonti di prova hanno infatti posto in rilievo il fattivo interessamento delle locali organizzazioni criminali in occasione delle elezioni amministrative del 2010, le quali anche attraverso la forza intimidatrice di cui dispongono, hanno fatto proselitismo in favore di colui che sarà poi eletto sindaco. Le stesse, inoltre, avevano ottenuto l'inserimento nella lista civica collegata al futuro primo cittadino di propri candidati, stretti congiunti dei locali capi cosca, in seguito nominati assessori e successivamente destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare.

Gli elementi raccolti dalla commissione d'indagine hanno fatto emergere come i risultati elettorali abbiano condizionato le scelte operate dagli organi amministrativi favorendo le cosche locali, interessate a consolidare la propria posizione di potere attraverso il controllo delle istituzioni locali.

I contenuti della stessa ordinanza di custodia cautelare evidenziano come l'organizzazione criminale avrebbe determinato l'elezione del primo cittadino per poi utilizzare i poteri sindacali dallo stesso esercitati per controllare l'operato della giunta comunale e, in particolare, gli appalti pubblici che finivano per essere aggiudicati ad imprese rientranti nella sfera di influenza della consorteria.

Aspetti di analoga natura sono emersi per quanto attiene agli altri amministratori destinatari della citata ordinanza cautelare che non solo non hanno in alcun modo contrastato le forme di condizionamento poste



in essere dalle locali cosche ma, anzi, attraverso condotte che hanno evidenziato profili di natura penale, hanno favorito gli illeciti interessi di ambienti controindicati.

Rileva, infatti, l'organo ispettivo come molte delle attività svolte dall'amministrazione locale non siano state in linea con i principi di trasparenza e del buon andamento che devono connotare l'azione amministrativa.

La commissione d'accesso, avvalendosi anche delle risultanze delle indagini svolte dall'autorità giudiziaria, ha posto in evidenza un diffuso quadro di illegalità in diversi settori dell'ente, funzionale al mantenimento di determinati assetti precostituiti con soggetti organici o contigui alle organizzazioni malavittose dominanti nell'area.

In particolare, l'estrema confusione amministrativa riscontrata in sede di accesso si è rivelata utile per mascherare una gestione svincolata dal rispetto delle disposizioni di legge e di quelle regolamentari.

Tali modalità operative, che hanno avuto origine nel corso di precedenti consessi e sono proseguite, consolidandosi negli anni successivi, risultano evidenti in una serie di procedure anomale e irregolari che hanno interessato la gara per l'affidamento del servizio raccolta rifiuti urbani, la concessione dei servizi di parcheggio a pagamento, la gara per la concessione di porzioni di terreno demaniale c.d. «frangivento».

In relazione al primo degli aspetti evidenziati, fonti di prova hanno consentito di accertare il fattivo ruolo svolto dal sindaco e da un assessore comunale in relazione ad una gara d'appalto per l'affidamento di tale servizio ed aggiudicata ad un'A.T.I. i cui rappresentanti si impegnavano a corrispondere alla locale cosca, in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, una consistente somma di denaro.

I contenuti dell'ordinanza cautelare delineano lo svolgimento della gara d'appalto caratterizzata da continui contatti tra alcuni destinatari del provvedimento restrittivo, in particolare, amministratori locali, componenti dell'apparato burocratico ed esponenti della criminalità organizzata volti a favorire la società alla quale è stato poi aggiudicato l'appalto, attraverso ripetuti atti illeciti.

Ulteriori concreti elementi che connotano un generale contesto di illegalità e favoritismo nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente legati ad ambienti controindicati sono altresì emersi, all'esito dell'esame della complessa vicenda concernente la concessione di lotti di demanio marittimo, denominati «frangivento».

L'intera procedura è stata caratterizzata da una forte ingerenza delle locali cosche interessate ad ottenere i lotti in argomento. Le pressioni esercitate sull'ente dalle opposte fazioni, che non avevano raggiunto un'intesa su illeciti accordi spartitori, determinavano una sostanziale paralisi dell'attività amministrativa. È, altresì, documentato che gli stessi vertici dell'ente, avevano svolto azioni di mediazione tra le due opposte cosche.

Le indagini hanno infatti posto in rilievo come in un primo momento l'amministrazione comunale procedeva ad un affidamento diretto in favore di un soggetto riconducibile ad una delle locali organizzazioni criminali.

Successivamente, a seguito delle rimostranze dell'opposizione in merito alle modalità dell'avvenuto conferimento dell'incarico, l'amministrazione era costretta a revocare la concessione ed a procedere alla pubblicazione del bando di gara le cui clausole, tuttavia, erano state chiaramente redatte per favorire una delle citate cosche. In seguito, al fine di favorire l'altra organizzazione dominante venivano disposte più proroghe dei termini di presentazione delle domande di assegnazione e veniva inoltre concessa un'importante porzione di terreno demaniale ad un soggetto riconducibile a tale organizzazione.

La complessiva analisi della procedura dei lotti frangivento e quindi il susseguirsi di ripetute illegittimità, favoritismi e sviamenti dell'azione amministrativa evidenzia, concretamente, come il comportamento della compagine amministrativa non sia rispettoso delle regole e, comunque, non in linea con i principi di buon andamento e legalità.

Logiche clientelari che evidenziano emblematicamente l'intricato intreccio di cointeressenze e rapporti tra l'amministrazione comunale e le due opposte fazioni criminali operanti sul territorio hanno contraddistinto nel complesso anche la procedura per l'affidamento del servizio parcheggio.

L'amministrazione comunale, infatti, a seguito della scadenza del precedente contratto di parcheggio, assegnava la gestione del servizio ad una società cooperativa in via temporanea e per la durata di sei mesi.

Tale affidamento, disposto senza che venisse effettuato uno studio di settore volto a determinare il canone semestrale da corrispondere all'amministrazione comunale, veniva successivamente prorogato.

Elementi rilevanti scaturiti dalle indagini svolte dall'autorità giudiziaria attestano come il primo cittadino abbia coordinato la gestione dell'intera procedura nell'esclusivo interesse delle due menzionate organizzazioni criminali.

Infatti la cooperativa a cui veniva affidata in via temporanea la gestione del servizio era stata costituita poco tempo prima dell'aggiudicazione ed era composta da un amministratore comunale e da un fiduciario della cosca criminale egemone.

Dalle indagini ispettive è emerso che tale affidamento era stato disposto dal sindaco per favorire, a seguito delle pressioni ricevute, la cooperativa che risulterà poi assegnataria del servizio.

Ulteriori aspetti, che univocamente attestano una compromissione ed uno sviamento dell'attività amministrativa in favore di ambienti controindicati sono emersi dall'analisi dei provvedimenti concernenti l'installazione e la posa in opera di manufatti provvisori e di facile rimozione su un'area demaniale marittima.

Sono state poste in rilievo illegittimità e negligenze da parte dei competenti uffici comunali, in occasione del rilascio di provvedimenti che sono risultati non conformi a legge o comunque caratterizzati da irregolarità.

Tali aree demaniali, infatti, di notevole interesse pubblico e paesaggistico sono state occupate da soggetti sprovvisti dei necessari titoli concessori o autorizzatori sebbene le stesse siano sottoposte a vincolo sismico e sia necessario ottenere, per poterne usufruire, il permesso di costruirvi oltre che il parere paesaggistico ambientale rilasciato dall'Autorità competente.

Sugli stessi spazi sono stati realizzati manufatti abusivi ove vengono svolte, senza autorizzazione e comunque irregolarmente, attività commerciali.

Più in particolare un'indagine svolta dalle forze dell'ordine ha fatto emergere come taluni dei beneficiari di dette aree, alcuni dei quali con pregiudizi di natura penale, siano legati direttamente o indirettamente ad esponenti della criminalità organizzata.

Elementi di analoga natura sono emersi all'esito di verifiche concernenti le occupazioni di parte del suolo demaniale per il temporaneo esercizio di attività ricreative.

La commissione d'indagine, in particolare, ha esaminato alcune autorizzazioni rilasciate per l'esercizio temporaneo di attività di giostra e giochi ludici nonché per gli spettacoli viaggianti su porzioni di terreno demaniale di notevole interesse pubblico.

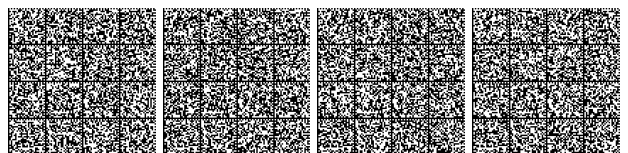
Le indagini esperite hanno consentito di verificare come, invece, a fronte di autorizzazioni per esercitare le attività entro spazi assai circoscritti, indicati nella concessione amministrativa, gli interessati avessero di fatto occupato altre aree, appartenenti al demanio statale e di rilevante interesse pubblico, di dimensioni decisamente superiori a quelle concesse. La descritta occupazione abusiva e le relative attività commerciali venivano svolte nella totale indifferenza o tolleranza dell'amministrazione comunale, protrandosi per anni. Solo nel mese di agosto 2013, dopo l'insediamento del commissario straordinario, il comune ha diffidato i suddetti a demolire le opere abusive e liberare le aree demaniali.

La relazione del prefetto di Cosenza pone in rilievo che, anche in questo caso, le concessioni in argomento risultano rilasciate in favore di soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia e ritenuti elementi di spicco dei locali sodalizi criminali; uno dei citati concessionari è stato raggiunto dalla più volte menzionata ordinanza cautelare.

L'insieme dei suesposti elementi è idoneo a suffragare le rilevate forme di condizionamento del procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, essendo questo caratterizzato da collegamenti indiziari la compromissione del buon andamento e dell'imparzialità di quell'amministrazione comunale a causa delle deviazioni nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente.

L'adozione del provvedimento di rigore disposto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 può intervenire, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa anche prima che si determinino i presupposti per il procedimento penale o anche ai soli fini di prevenzione.

Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato da alcuni mesi attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 citato decreto legislativo n. 267/2000, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della crimi-



nalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative.

L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutivo previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Scalea (Cosenza), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalità ed al recupero delle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario determinare la durata della gestione commissariale in diciotto mesi.

Roma, 24 febbraio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

ALLEGATO

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Cosenza

Prot. n. 321/2013/R/OES

Cosenza, 26 novembre 2013

Al sig. Ministro dell'interno – Roma

Oggetto: Comune di Scalea. Accertamenti ex art. 11, comma 8, d.lgs. n. 235/2012 - Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1. Si fa seguito alla precorsa corrispondenza, concernente l'oggetto, per fornire, qui di seguito, gli elementi emersi in seguito agli accertamenti disposti dallo scrivente, ai sensi dell'art. 11, comma 8, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, nei confronti del Comune di Scalea.

Questi accertamenti si sono resi necessari in seguito all'esecuzione, il 12 luglio 2013, da parte di personale dell'Arma dei Carabinieri, dell'Ordinanza di custodia cautelare n. 2810/09 R. GIP in data 8 luglio 2013, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta di quella D.D.A., nei confronti di 38 persone (c.d. «Operazione Plinius»).

Tra gli arrestati vi erano esponenti di rilievo della criminalità organizzata dell'area tirrenica di questa provincia, imprenditori, esponenti politici e funzionari del Comune di Scalea.

In particolare venivano tratti in arresto:

Omissis, Sindaco di Scalea;

Omissis, assessore ai lavori pubblici;

Omissis, assessore all'ambiente;

Omissis, assessore alla protezione civile-arredo urbano;

Omissis, assessore al commercio.

Omissis, consigliere comunale di minoranza.

Nei confronti del vice sindaco, nonché assessore al bilancio e ai tributi, *Omissis*, veniva invece applicata la misura dell'obbligo di presentazione.

Venivano inoltre arrestati:

Omissis architetto, responsabile del Servizio salvaguardia ambientale del Comune di Scalea (arresti domiciliari.)

Omissis, geometra, responsabile del Servizio Urbanistica e Demanio del comune.

Omissis, geometra, istruttore tecnico in servizio presso l'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica.

Omissis, architetto, istruttore all'Urbanistica e Demanio.

Omissis, già responsabile del Settore della Polizia Locale del Comune di Scalea (arresti domiciliari).

I reati contestati erano, in sintesi, i seguenti:

Art. 416-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4 5 e 6 c.p. e 110, 416-*bis* C.p. (associazione di stampo mafioso e concorso esterno in associazione di stampo mafioso);

Artt. 110 - 81 - 629 con riferimento al capoverso dell'art. 628 capoverso nn. 1 - 3 c.p., artt. 7 d.l. nn. 152/1991 e 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (estorsione continuata in concorso, aggravata in quanto commessa avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo);

artt. 319 - 319-*bis* - 321 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 - 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Corruzione aggravata per atti contrari ai doveri di ufficio);

artt. 110 - 81, 353 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 - 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Turbata libertà degli incanti, continuata, in concorso e aggravata.)

artt. 110 - 81 - 353-*bis* c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 - 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Turbata libertà del procedimento di scelta del contrente, continuata, in concorso e aggravata.)

artt. 110 - 81 - 56 - 317 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 - 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (tentata concussione in concorso, continuata e aggravata.)

artt. 110 - 479 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 (Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico, in concorso, aggravata.)

artt. 110 - 322 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 (Istigazione alla corruzione, in concorso, aggravata.)

artt. 81 - 629 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 (estorsione continuata e aggravata).

Nei confronti degli amministratori arrestati si determinava quindi una causa di sospensione di diritto dalla carica, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e venivano immediatamente adottati i relativi provvedimenti.

Inoltre, tenuto conto che l'arresto del Sindaco e di 4 dei 6 componenti della giunta municipale rendeva impossibile il regolare funzionamento dell'organo esecutivo, si provvedeva, con decreto del 12 luglio 2013, alla nomina di un commissario prefettizio, ai sensi dell'art. 19, r.d. 3 marzo 1934, n. 383, per assicurare la provvisoria amministrazione del Comune e il regolare svolgimento delle attività connesse alle funzioni del Sindaco e della giunta.

Il successivo 15 luglio, il Segretario Generale del Comune trasmetteva gli atti, acquisiti nella medesima data al protocollo dell'Ente, con cui n. 15 (quindici) consiglieri comunali avevano rassegnato le loro dimissioni dalla carica.

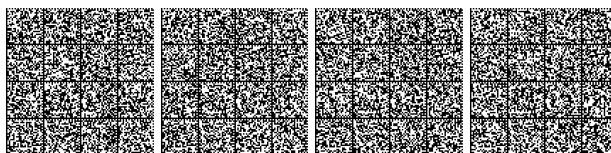
Si veniva così a configurare la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lett. b), n. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come causa di scioglimento del consiglio comunale, in ragione della riduzione dell'organo assembleare a oltre la metà dei componenti del consiglio.

Conseguentemente quest'Ufficio proponeva lo scioglimento del consiglio comunale, che veniva effettivamente disposto con D.P.R. 21 ottobre 2013.

2. L'inchiesta «Plinius» ha posto in evidenza un inquietante intreccio tra la pubblica amministrazione, ed esponenti di spicco della criminalità organizzata locale. Non si tratta, infatti, di «semplici» e comunque gravi reati contro la pubblica amministrazione: questi reati si collocano, secondo l'ipotesi accusatoria, in sinergia con gli interessi delle organizzazioni malavittose e sono posti in atto da soggetti non semplicemente collusi, ma addirittura — nel caso dell'ex Sindaco e degli ex assessori —, organici alle stesse organizzazioni.

Da qui la necessità di verificare, così come previsto dall'art. 11, comma 8, d.lgs. n. 235/2012, che non vi fossero pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi del Comune e di accedere presso l'Ente per acquisire dati e documenti e, più in generale, notizie sui servizi stessi.

Pertanto, con proprio decreto n. 33122/2013/Area I O.S.P. del 1° agosto 2013, sono stati disposti gli anzidetti accertamenti, demandando l'esecuzione dell'accesso agli atti del Comune di Scalea a una commissione che si è insediata il successivo 13 agosto.



Con successivo decreto n. 37596/2013/Area I/O.S.P. del 13 settembre 2013 è stata disposta una proroga per quanto riguarda il termine dei lavori.

In data 14 ottobre 2013 è stata depositata agli atti la relazione conclusiva contenente gli esiti degli accertamenti.

Gli esiti dell'accesso sono stati esaminati nell'ambito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - integrato con la partecipazione del Procuratore Capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica di Paola-, sentito in data 7 novembre 2013, che ha condiviso con lo scrivente le valutazioni che qui di seguito si rassegnano.

3. Preliminarmente, e per una più compiuta valutazione della situazione, occorre soffermarsi sul quadro delinquenziale che connota la realtà di Scalea in particolare e, più in generale, la fascia tirrenica di questa provincia: è infatti in questo quadro che sono maturate le vicende oggetto delle indagini da cui è scaturita l'operazione «Plinius».

La zona dell'alto Tirreno cosentino è caratterizzata dalla persistente operatività di una importante associazione per delinquere di stampo 'ndranghetistico, imperniata sulla figura carismatica di *Omissis*.

L'esistenza del clan *Omissis* è stata confermata con tre sentenze passate in giudicato, la prima delle quali, emessa dalla Corte di Appello di Bari, risale al 1987. (1) Fra i condannati, fin dal 1987, figuravano *Omissis* e *Omissis* che vennero considerati fiduciari di *Omissis*.

Il 22 dicembre 1994, il Tribunale di Paola pronunciava una nuova sentenza di condanna nei confronti di *Omissis* e *Omissis* per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.. La sentenza veniva riformata in *peius* dalla Corte di Appello di Catanzaro che, con sentenza passata in giudicato il 2 luglio 1996, oltre ad inasprire le pene per *Omissis* e *Omissis*, riconosceva responsabile del medesimo reato, *Omissis*, moglie di *Omissis*, per fatti accertati in Cetraro, Paola, Scalea, Fuscaldo e altri comuni, sino al dicembre del 1992.

Nel settembre del 2006, gli stessi Giudici paolani hanno riaffermato l'esistenza del clan *Omissis* cui, in assenza del padre, era preposto *Omissis*, con la collaborazione di *Omissis* e di *Omissis*.

La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza del 6 dicembre 2007, con riguardo alla sussistenza del clan *Omissis*, afferma: «... nel caso di specie, le acquisizioni probatorie, [...] consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'associazione mafiosa denominata «clan *Omissis*» ha, di fatto, esercitato la sua attività delinquenziale anche dopo l'anno 1992 e fino all'epoca indicata in imputazione». Anche questa sentenza è passata in giudicato.

Più recentemente, nell'ambito del p.p. 1/07 RGNR, è stata dimostrata l'esistenza di una potente organizzazione dedita al narcotraffico con base operativa in Cetraro imperniata in particolare sul già citato *Omissis*, che aveva raggiunto significative alleanze con importanti esponenti della 'ndrangheta di San Luca, insieme ai quali importava grossi quantitativi di cocaina dal Sudamerica. La sentenza di primo grado, pronunciata, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice distrettuale dell'udienza preliminare, in data 15 maggio 2012, riafferma la vitalità della cosca *Omissis* alla quale sono stati considerati intranei *Omissis*, *Omissis*, *Omissis* e *Omissis*.

In questo contesto si colloca la malavita organizzata scaleota che dipende da Cetraro secondo il rapporto ndrino-locale: la citata sentenza del 2006, dei Giudici di Paola, confermava che Cetraro controlla anche il territorio scaleota. Le risultanze investigative hanno dimostrato che, in Scalea, a partire dagli anni '80, si insediava una 'ndrina in rappresentanza della cosca *Omissis*.

Inizialmente, i *Omissis* riconoscevano quale loro rappresentante uno dei soggetti tratti in arresto nell'operazione Plinius, *Omissis*. La sentenza emessa dal Tribunale di Paola nel 1994, assumeva come dimostrata l'esistenza di un locale di 'ndrangheta con sede in Cetraro, cui era preposto *Omissis*, con influenza sul territorio ricompreso fra i Comuni di Cetraro e Scalea. Peraltro, quella sentenza condannava, quale partecipe della cosca *Omissis*, *Omissis* convivente di *Omissis*, sorella di *Omissis*, e madre di *Omissis*.

A partire degli anni '90, emergevano le figure di *Omissis* e, soprattutto, *Omissis* — entrambi tratti in arresto nell'operazione Plinius — i quali monopolizzavano, sempre in nome dei *Omissis*, le attività illecite sul territorio.

(1) Il processo fu spostato a Bari per ragioni di ordine pubblico in quanto ebbe ad oggetto, fra gli altri, l'omicidio di *Omissis* che suscitò un'enorme eco perché *Omissis* era segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola e membro del Consiglio Comunale di Cetraro.

L'organizzazione criminale di Scalea si fonda quindi su due fazioni cui sono, rispettivamente, preposti *Omissis* e *Omissis* e che sono dedite a varie attività illecite, quali il traffico di stupefacenti, le estorsioni, l'usura.

4. L'Operazione Plinius ha colpito pesantemente l'organizzazione malavita di Scalea, proprio nelle persone dei massimi esponenti, vale a dire i già citati *Omissis* e *Omissis*.

Tuttavia, l'aspetto più rilevante, ai fini della presente esposizione, non può che essere quello relativo ai pesanti condizionamenti, se non veri e propri collegamenti, tra l'organizzazione malavita e il Comune di Scalea, nelle persone di quasi tutti i componenti della giunta municipale, primo fra tutti l'ex Sindaco *Omissis*, e di vari funzionari comunali.

Omissis, in particolare, assumeva un ruolo attivo nel condizionare l'attività amministrativa del Comune. Basta, in proposito, fare riferimento alle vicende degli appalti di cui si dirà di qui a poco. *Omissis*, oltre a turbare le gare per la raccolta dei RSU e quella per l'assegnazione dei c.d. Lotti frangivento, interveniva quando c'era bisogno della sua carica di intimidazione.

Omissis, capo dell'omonima fazione criminale, sosteneva la candidatura del sindaco *Omissis*, partecipava direttamente e attivamente alla campagna elettorale facendo, anche per il tramite della carica di intimidazione di cui dispone, proselitismo in favore del figlio *Omissis* che faceva parte della lista di *Omissis* e che, come si è visto, è stato tratto in arresto.

Come emerge dall'inchiesta, le elezioni del consiglio comunale di Scalea, rinnovato nella tornata del 28 e 29 marzo 2010, furono condizionate dall'attività delle predette fazioni criminali che appoggiarono, cose, la candidatura di *Omissis*, che veniva effettivamente eletto sindaco guidando una lista civica, denominata «Scalea nel cuore».

L'organizzazione malavita avrebbe procurato voti in favore del *Omissis*, determinandone l'elezione e «ne utilizzava i poteri sindacali per controllare l'operato della giunta comunale ed in particolare gli appalti pubblici che finivano per essere aggiudicati ad imprese rientranti nella sfera di influenza della consorzeria». (2)

Una sostanziale conferma di ciò si può ricavare dal fatto che nella lista civica che appoggiava il *Omissis*, si candidavano *Omissis*, cugino di *Omissis* e *Omissis*, figlio di *Omissis*, entrambi divenuti poi assessori e entrambi arrestati.

Gli stessi Carabinieri di Scalea notavano addirittura che in testa al corteo di auto inscenato per festeggiare la vittoria di *Omissis*, vi era proprio *Omissis*.

Si deve peraltro sottolineare che nella lista di un altro dei candidati alla carica di Sindaco, *Omissis*, vi era *Omissis*, personaggio ritenuto fortemente legato alla criminalità organizzata cetrarese e, in passato, anche a quella scaleota, tratto anche lui in arresto nell'ambito dell'operazione Plinius.

5. Occorre a questo punto soffermarsi più diffusamente sulla posizione degli amministratori e dei funzionari coinvolti nell'operazione Plinius, anche al fine di analizzare il grado del loro coinvolgimento e quindi valutare la natura dei loro rapporti con le fazioni criminali di Scalea.

Omissis.

A *Omissis*, già Sindaco di Scalea, vengono contestati numerosi capi di imputazione per reati contro la pubblica amministrazione, con l'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203/1991. Tuttavia l'aspetto più grave e rilevante si evince dal Capo 21 dell'Ordinanza di custodia cautelare, laddove gli viene contestato il reato di cui all'art. 416-bis, c.p., ritenendolo tra gli «organizzatori» dell'associazione per delinquere di stampo 'ndranghetistico denominata «*Omissis*» «che, per il tramite della carica intimidazione di cui dispone, ha acquisito il controllo di una serie di attività economiche e procurando voti in favore del sindaco *Omissis*, in occasione delle elezioni amministrative scaleote, del marzo del 2010, ne determinava l'elezione e ne utilizzava i poteri sindacali per controllare l'operato della giunta comunale ed in particolare gli appalti pubblici che finivano per essere aggiudicati ad imprese rientranti nella sfera di influenza della consorzeria». (3)

Come si evince dall'ordinanza, il *Omissis* sarebbe stato cooptato nella 'ndrina scaleota divenendo lo strumento per il controllo degli appalti comunali. (4)

(2) Cfr. pag. 14, ordinanza di custodia cautelare.

(3) Pag. 14, ordinanza custodia cautelare.

(4) Pag. 411.



Il *Omissis*, unitamente a *Omissis*, *Omissis*, *Omissis*, assessori della giunta comunale, «conformavano la politica comunale recependo le indicazioni dei promotori in particolare: determinavano l'aggiudicazione degli appalti ad imprese da quelli indicate».

Omissis.

È cugino di *Omissis* che, come emerge dalle indagini, «rappresentava» nella giunta comunale. Veniva eletto nel 2010 quale consigliere comunale nella lista *Omissis* ed assumeva l'incarico di assessore al commercio alle attività produttive ed alle politiche occupazionali, che manteneva fino al 24 settembre 2012, allorché diveniva assessore alla protezione civile ed all'arredo urbano. Non avrebbe esitato a colludersi anche con gli uomini di *Omissis* ed in particolare con *Omissis*, come nella vicenda relativa alla concessione del servizio dei parcheggi a pagamento. Gestiva, in prima persona, un accordo corruttivo per autorizzare l'apertura di un grosso centro commerciale in Scalea. (5)

Anche al *Omissis* vengono contestati numerosi reati contro la pubblica amministrazione, con l'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203/1991 e, soprattutto, il reato di cui all'art. 416-bis, c.p. (Capo 21), laddove viene incluso tra gli «organizzatori» dell'associazione per delinquere di stampo 'ndranghetistico denominata «*Omissis*».

Omissis.

È ritenuto lo strumento per il tramite del quale il padre, *Omissis*, si ingeriva nell'amministrazione comunale. Si candidava nel 2010, nella lista *Omissis*, veniva eletto quale consigliere comunale per l'attività di proselitismo svolta dal padre. Veniva quindi nominato assessore alla Viabilità - Polizia Municipale e Politiche Giovanili fino al 24 settembre 2012, in seguito diveniva assessore al commercio.

Durante la carcerazione di *Omissis*, avrebbe stretto con *Omissis*, referente politico della fazione contrapposta, un accordo politico-mafioso volto ad un'equa spartizione di appalti e servizi, ed a scongiurare conteste violente (6). Anche allo *Omissis* vengono contestati numerosi reati contro la pubblica amministrazione, con l'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203/1991 e, soprattutto, il reato di cui all'art. 416-bis, c.p. (Capo 21), laddove viene incluso tra gli «organizzatori» dell'associazione per delinquere di stampo 'ndranghetistico denominata «*Omissis*».

Omissis.

Secondo quanto riferiva il collaboratore *Omissis*, sarebbe da anni una sorta di «infiltrato» della criminalità organizzata in seno alla giunta comunale. (7) Le sue collusioni con il crimine organizzato vi sarebbero state anche nella sua veste di assessore in amministrazioni precedenti a quella *Omissis*.

Omissis avrebbe turbato la gara per la realizzazione del porto turistico, unitamente all'ex sindaco *Omissis*, in modo da favorire un'impresa che sarebbe vicina alla famiglia camorristica dei *Omissis*.

Nel 2010 veniva eletto nella lista *Omissis* ed assumeva l'incarico di Assessore ai lavori pubblici, fino al 24 settembre 2012, allorché diveniva assessore all'ambiente ed alle reti.

In concorso con *Omissis* e *Omissis* per il tramite di funzionari comunali, si sarebbe reso responsabile di un tentativo di concussione nei confronti del consigliere di minoranza *Omissis* per indurlo a dimettersi dalla carica politica ricoperta (8).

Anche al *Omissis* viene contestato il reato di cui all'art. 416-bis, c.p. (Capo 21), laddove viene incluso tra gli «organizzatori» dell'associazione per delinquere di stampo 'ndranghetistico *Omissis*.

Omissis.

In esito alle elezioni del 2010, era il consigliere più votato, tanto da assumere l'incarico di vice Sindaco che conservava fino al 24 giugno 2012 allorché diveniva assessore ai lavori pubblici.

Al *Omissis* viene contestato il delitto di cui agli artt. 110 - 416-bis c.p. (concorso esterno in associazione mafiosa), come si evince dal Capo 22 dell'ordinanza di custodia cautelare, oltre a delitti contro la pubblica amministrazione.

Quale Vice Sindaco del comune di Scalea, e componente della commissione comunale demaniale, avrebbe turbato lo svolgimento della gara per la concessione di porzioni di terreno demaniale c.d. frangivento in modo da consentire l'aggiudicazione delle concessioni medesime ad imprese rientranti nella sfera di influenza dell'associazione malavita.

(5) ibidem.

(6) Cfr. pagg. 449 e s. O.C.C. n. 2810/09 R. GIP del Tribunale di Catanzaro, cit.

(7) Cfr. pag. 460 Ordinanza di custodia cautelare.

(8) Cfr. pagg. 460 e s. O. C. C. n. 2810/09 R. GIP del Tribunale di Catanzaro, cit.

Nell'ambito del medesimo appalto si colludeva anche con gli uomini di *Omissis* ed in particolare, cedendo alle pressioni di *Omissis*, determina *Omissis* a concedere una proroga del termine per la presentazione delle domande in modo da garantire agli uomini di *Omissis* di partecipare alla gara per il tramite di propri prestanomi (9).

Omissis architetto, responsabile del Servizio salvaguardia ambientale Sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 110 - 81, 353 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 - 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

In tale qualità, in data 13 dicembre 2010, con propria Determinazione, indicava l'appalto per l'affidamento dei Servizi di igiene ambientale e manutenzione ordinaria. Nello svolgimento della gara, assumeva l'incarico di presidente della commissione giudicatrice. Attuando le direttive del sodalizio politico-mafioso, che riceveva attraverso il sindaco *Omissis*, compiva numerosi atti contrari ai doveri d'ufficio, violando ripetutamente il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, in virtù dell'accordo corruttivo raggiunto tra i rappresentanti della costituenda ATI Avvenire - *Omissis* e gli esponenti della fazione mafiosa facente capo a *Omissis*. In particolare, *Omissis*, nel corso della gara d'appalto, al verificarsi di situazioni che mettevano in pericolo l'aggiudicazione della gara all'ATI, informava immediatamente il Sindaco affinché, insieme agli altri correi, perché sistemasse le anomalie.

Omissis geometra, responsabile del Servizio Urbanistica e Demanio

Al pari del *Omissis* gli sono stati contestati vari reati contro la pubblica amministrazione. In particolare sono contestate le irregolarità nella gestione dell'appalto dei servizi di igiene ambientale e manutenzione ordinaria per il comune di Scalea. Forniva al Sindaco informazioni e documentazione al fine di consumare un tentativo di concussione perpetrato in danno del consigliere comunale di minoranza *Omissis* al fine di indurlo alle dimissioni. Anche all'*Omissis* viene contestato il concorso esterno in associazione mafiosa (Capo 22 Ordinanza di custodia cautelare).

Omissis, architetto, istruttore all'Urbanistica e Demanio.

Come all'*Omissis* gli vengono contestati vari reati contro la pubblica amministrazione, concorrendo nella perpetrazione degli abusi per assegnazione, senza gara di uno dei lotti frangivento a *Omissis* che era unanimemente conosciuto come prestanome di *Omissis*.

Al *Omissis* viene contestato anche il concorso esterno in associazione mafiosa.

Omissis, geometra, istruttore tecnico in servizio presso l'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica.

È ritenuto costantemente a disposizione degli 'ndranghetisti. Si sarebbe fatto corrompere per abbattere l'importo dei canoni concessori. Come gli altri componenti dell'Ufficio tecnico «spalleggiava» il Sindaco. La sua vicinanza alla 'ndrina sarebbe notoria (10) e gli è stata contestato il concorso esterno in associazione mafiosa (Capo 22, Ordinanza di custodia cautelare).

Omissis, già responsabile del Settore della Polizia Locale del Comune di Scalea (arresti domiciliari).

Sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 110-479 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991.

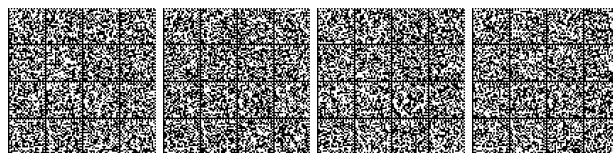
Secondo quanto emerge dall'Ordinanza di custodia cautelare n. 2810/09 R. GIP, «come gli altri funzionari è a disposizione della componente politica degli intranei al sodalizio ..., ai quali assicura lo strumento della Polizia municipale cui è preposto. L'assunto è dimostrato nella vicenda c.d. dei parcheggi nell'ambito della quale *Omissis* redige una determina di proroga del servizio alla cooperativa *Omissis*, assumendo l'esistenza di un presupposto di fatto del tutto falso, cioè l'inizio delle procedure per l'indizione di una gara c.d. europea. Che *Omissis* «abusi» delle sue funzioni nella consapevolezza di contribuire alla realizzazione del programma criminale della consorceria di 'ndrangheta *Omissis* risulta dalla vicenda relativa alla pubblicità perché quando si avvedeva che ad ergere, abusivamente, i cartelloni cc.dd. 3x6 era *Omissis*, evitava di refertare il reato avvisando, immediatamente, *Omissis*» (11).

Omissis, ex consigliere comunale di minoranza.

(9) Cfr. pagg. 460 e s. O.C.C. n. 2810/09 R. GIP del Tribunale di Catanzaro, cit.

(10) Cfr. pagg. 463 e s. dell'O. C. C. n. 2810/09 R. GIP del Tribunale di Catanzaro, cit.

(11) Cfr. pag. 464 dell'O.C.C. n. 2810/09 R. GIP del Tribunale di Catanzaro, cit.



Al predetto vengono contestati i delitti di cui agli artt. 110-81-629 in riferimento al capoverso dell'art. 628, capoverso nn. 1-3 c.p.; 7 d.l. n. 152/1991 - 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; artt. 81 - 629 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991; artt. 61 n. 2 - 628 c.p. e 7 d.l. n. 152/1991 artt. 110-630 c.p.

In concorso con altri, cercava di costringere *Omissis* — socio lavoratore della *Omissis* — concessionaria del servizio di trasporti dei rifiuti solidi urbani, fra gli altri, del Comune di Scalea, a consegnare loro la somma di 50.000 euro.

Inoltre, mediante violenza, costringeva i fratelli *Omissis* e *Omissis*, gestori della *Omissis*, a fornirgli e montargli materiali in marmo per un importo, procurandosi un ingiusto profitto. In particolare, colpiva *Omissis* con un ceffone e si impossessava della sua autovettura *Omissis*.

Inoltre privava della libertà personale una persona non identificata, che aveva sorpreso a rubare presso il suo supermercato.

6. Come si è visto, la posizione dell'ex sindaco e di diversi assessori è particolarmente grave. L'inchiesta ha, infatti, dimostrato il suo ruolo nella gestione dagli appalti comunali, e la sua soggiacenza alle indicazioni del *Omissis* e dello *Omissis*, e il suo impegno costante a cercare un punto di mediazione fra le due fazioni. (12)

Nell'esercizio del mandato si avvaleva, in modo del tutto improprio, del supporto di un legale, l'avv. *Omissis*, pure tratto in arresto, presso il cui studio incontrava, tra gli altri, proprio il *Omissis* (13).

Questi rapporti si sono poi tradotti in varie forme di illecito poste in atto sia dagli amministratori, sia dai vari funzionari comunali coinvolti.

L'ordinanza di custodia cautelare n. 2810/09 R. GIP dell'8 luglio 2013, nell'esaminare l'ingente e complesso materiale di indagine, individua vari avvenimenti delittuosi ciascuno dei quali configura, a sua volta, una molteplicità di distinte ipotesi di reato a carico degli amministratori e dei funzionari tratti in arresto.

Nella relazione della Commissione vengono esaminati approfonditamente i profili, quali emergono dall'ordinanza di custodia cautelare, attinenti specificamente agli intrecci tra l'attività degli amministratori e dei funzionari comunali tratti in arresto e le organizzazioni malavitose e le ripercussioni sulla attività amministrativa del comune.

6.1 Un settore particolarmente rilevante della attività del comune, vale a dire quello relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, è stato ed è tuttora pesantemente condizionato dalle scelte operate dalla giunta *Omissis* e dai funzionari dell'Ufficio tecnico comunale coinvolti nell'operazione *Plinius*. Questo appalto fu, infatti, aggiudicato a un'A.T.I. composta da *Omissis* (14) e dalla impresa individuale *Omissis*, (15) i cui rappresentanti si impegnavano a corrispondere, in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, agli appartenenti alla 'ndrina *Omissis* una somma pari a 500.000 euro.

Il Sindaco, *Omissis*, in concorso con l'assessore *Omissis*, assicurava il rispetto dell'accordo della componente amministrativa determinando i componenti della commissione giudicatrice: *Omissis*, Presidente di Commissione; *Omissis*, e *Omissis*, componenti della commissione.

L'ordinanza cautelare, riportando per esteso il contenuto della richiesta del P.M., descrive puntualmente lo svolgimento della gara d'appalto caratterizzata da continui e significativi contatti telefonici tra gli indagati volti inequivocabilmente a favorire, attraverso il compimento di una serie di atti illeciti e con mezzi fraudolenti, l'aggiudicazione dell'appalto all'Ati *Omissis*.

Fatto particolarmente significativo è che gli stessi imprenditori avevano chiaramente compreso che, perlomeno in parte, il prezzo della corruzione sarebbe finito nella «bacinella» di una consorteria di 'ndrangheta.

Questa vicenda appare indubbiamente significativa e in un certo senso emblematica della gestione del Comune di Scalea. Un appalto fondamentale per la comunità è stato infatti, secondo la ricostruzione investigativa, il mezzo attraverso cui sono stati perseguiti gli interessi di amministratori e delle locali organizzazioni malavitose.

(12) Pag. 438, Ordinanza custodia cautelare.

(13) Cfr. pag. 439 dell'O.C.C. n. 2810/09 R. GIP del Tribunale di Catanzaro, cit.

(14) La società *Omissis* mandataria e capofila nella costituenda ATI, è riconducibile a *Omissis* e *Omissis*. Quest'ultima ricopre la carica di amministratore unico della società, che di fatto, compete a *Omissis*. La mandante è l'impresa individuale *Omissis* di fatto gestita dal figlio del titolare identificato in *Omissis* Ord. Caut. n. 2810/09 R. GIP dell'8 luglio 2013.

(15) *Omissis*.

L'effetto di tali pesanti deviazioni è stata la pessima gestione della raccolta dei rifiuti, con grave nocimento sulla cittadinanza tutta.

Si è quindi arrivati alla risoluzione del contratto di appalto e all'affidamento, con procedura quanto meno discutibile, dei servizi di igiene ambientale, in data 1° luglio 2012, in via provvisoria, alla società *Omissis*.

Detto affidamento veniva infatti effettuato e prorogato con ordinanza contingibile e urgente a firma del Sindaco, in sostanziale elusione delle norme in materia di affidamento dei servizi: infatti, se è vero che vi poteva essere una situazione di urgenza determinata dalla necessità di garantire un servizio essenziale, è altrettanto vero che tale soluzione non poteva che essere transitoria e adottata nelle more dello svolgimento di una gara di appalto.

Nei fatti la gara si è svolta solo nei giorni scorsi e solo per l'impulso determinante da parte del Commissario straordinario che attualmente regge il Comune.

6.2 Secondo la ricostruzione fornita dall'ordinanza cautelare, «anche l'appalto per le concessioni di aree del demanio marittimo, i c.d. frangivento (16), è stato caratterizzato da un'ingerenza fortissima della 'ndrina *Omissis*, che ha determinato una sorta di paralisi dell'attività amministrativa.

Infatti, le concessioni non erano state ancora assegnate perché le due fazioni criminali non avevano raggiunto un accordo. Ancora una volta, si dimostra che *Omissis* e *Omissis*, per il tramite dei propri più stretti collaboratori, determinano l'operato di politici e amministratori che sono nella situazione imbarazzante di mediare onde cercare una sintesi fra le pretese delle due fazioni, che sono sempre in precario equilibrio. In un primo momento, l'amministrazione comunale procedeva, addirittura, all'affidamento diretto di un'area demaniale a persona indicata da *Omissis*.

In seguito alla polemica innescata dal consigliere di minoranza *Omissis*, che denunciava, pubblicamente, l'abuso, la concessione veniva revocata, e si pubblicava un bando consegnato per favorire gli uomini di *Omissis*. Quando quest'ultimo veniva incarcerato, gli uomini di *Omissis* prendevano il sopravvento, ottenendo una proroga dei termini di presentazione delle domande di assegnazione dei lotti e, conseguentemente, la concessione di un'importante porzione di terreno demaniale ad un loro prestanome. Tornato libero, *Omissis* otteneva un sostanziale annullamento del bando, per il tramite della rinuncia del concessionario». (17)

Lo svolgimento degli eventi nella loro successione temporale e nella loro evidenza dimostra che tutta la vicenda per l'assegnazione dei lotti frangivento deriva da un accordo tra il Sindaco *Omissis*, gli assessori *Omissis* e *Omissis*, *Omissis* e l'avv. *Omissis*, che svolge, anche in questo caso, il ruolo di curare gli interessi di quest'ultimo.

I fatti, antecedenti alla gara di appalto, risalgono al 29 gennaio 2008, allorché *Omissis* (18) - prestanome di *Omissis*, depositava, presso il comune di Scalea, una domanda per il rilascio di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto un lotto di terreno, ricadente nell'area frangivento, dell'ampiezza di 37.800 mq, da impiegare per realizzare un villaggio turistico di grandi dimensioni. Al fine del rilascio della concessione demaniale si attivavano, a più riprese, l'architetto *Omissis* e il geometra *Omissis*, rispettivamente istruttore tecnico e responsabile dell'ufficio Tecnico - Sett. Urbanistica e Demanio. Nonostante il persistente parere sfavorevole dell'Ufficio del Demanio, l'ufficio tecnico comunale non desisteva e, in data 1° ottobre 2010, rilasciava a *Omissis* la concessione n. 60. L'atto era redatto materialmente dall'architetto *Omissis* ed era firmato dal geometra *Omissis*.

(16) «I frangivento sono divisi in più lotti, ricadono nell'area demaniale che insiste fra la s.s. 18 ed il litorale tirrenico, si estendono per circa 4 chilometri e costeggiano tutto il centro di Scalea. Sono caratterizzati da una ricca ed ampia vegetazione costituita, in gran parte, da pini marittimi. In passato, l'area demaniale, detta anche ex consortile, era gestita dal Consorzio di Bonifica per conto della Regione Calabria. Per effetto del D.D.G.R. n. 16066 del 24 ottobre 2007 che, di fatto, ha completato il trasferimento delle competenze amministrative, le aree demaniali sono amministrate dal Comune di Scalea». (Ord. Caut. n. 2810/09 R. GIP dell'8 luglio 2013, pag. 170)

(17) Ord. Caut. n. 2810/09 R. GIP dell'8 luglio 2013, pag. 170.

(18) *Omissis*



Ancora, a fronte del reiterarsi del parere sfavorevole (19) i due tecnici comunali, *Omissis* e *Omissis*, perseveravano nella loro condotta antigiuridica: in data 8 novembre 2010 (ossia dopo 4 giorni dal ricevimento dell'ultimo parere sfavorevole dell'ufficio del demanio), l'ufficio tecnico di Scalea invece di annullare la concessione, inviava a *Omissis* una missiva per richiederli un'integrazione di documenti.

A partire da tale data iniziavano a concretizzarsi le minacce nei confronti del consigliere di minoranza *Omissis* (20). Peraltro, a seguito della denuncia pubblica del *Omissis*, l'Ufficio Tecnico era costretto ad annullare la concessione n. 60 rilasciata al *Omissis*, al fine di evitare problemi giudiziari.

A seguito dell'annullamento della concessione in favore di *Omissis* veniva indetto un bando di gara per l'assegnazione delle concessioni dei lotti demaniali marittimi rientranti nella c.d. «fascia frangivento».

Da intercettazioni effettuate ancora una volta presso lo studio dell'Avv. *Omissis*, emergeva che *Omissis* era interessato all'aggiudicazione in favore di: *Omissis* (21), di un non meglio identificato napoletano, della sorella (*Omissis*) e di *Omissis*, ossia *Omissis*.

6.3 Un altro servizio condizionato dalle più volte descritte collusioni è quello relativo ai parcheggi.

In seguito alla scadenza del contratto a suo tempo stipulato per la gestione di tale servizio, sia la fazione *Omissis* sia quella di *Omissis* mostravano il proprio interesse. L'amministrazione comunale assegnava la gestione del servizio parcheggi per le aree a pagamento senza custodia alla società cooperativa *Omissis* con sede in Scalea (22), verso il pagamento di un corrispettivo annuo fissato in 25.000,00 euro, in via temporanea e sperimentale, per la durata di mesi 6, a decorrere dalla firma del contratto e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente da parte della stazione appaltante (23).

Come emerge dall'inchiesta il Sindaco gestiva nell'esclusivo interesse della 'ndrina *Omissis* l'affidamento del servizio. La predetta cooperativa si era infatti costituita poco prima, ed era composta da prestanomi di *Omissis*, dell'assessore *Omissis* e di *Omissis*. Quest'ultimo, si era ingerito nell'affare senza informare *Omissis* e gli altri uomini di *Omissis*. *Omissis* poteva gestire l'affare parcheggi sia perché *Omissis* era stato arrestato sia perché era, per così dire, in credito verso il Sindaco, che aveva «lasciato» allo stesso *Omissis* la gestione dell'appalto per la raccolta dei RSU.

In buona sostanza, l'attività di indagine permetteva di dimostrare che l'affidamento del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento alla società sopra indicata era la conseguenza di un accordo fra il gruppo *Omissis* ed il gruppo *Omissis* che, ancora una volta, dimostravano di sostituirsi alla giunta comunale nell'amministrazione dell'interesse pubblico.

In data 8 agosto 2012, *Omissis*, responsabile pro-tempore del settore Polizia Locale, redigeva determinazione n. 32/PL protocollata il 10 agosto 2012 con la quale, in via temporanea ed eccezionale e fino alla data del 31 dicembre 2012, prorogava l'affidamento del servizio di gestione delle aree a pagamento senza custodia nel territorio comunale in favore della *Omissis*.

L'intero affare veniva gestito con due determinate emesse da *Omissis* recanti numero 1/2012 dell'11 gennaio 2012 e n. 32/2012 dell'8 agosto 2012 di cui la prima è illegittima, in quanto viziata per eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità nella misura in cui favori-

(19) Missiva n. 8230 dell'Ufficio del Demanio - Settore n. 1 - di Catanzaro, datata 25 ottobre 2010, protocollata con n. 19528 al registro generale

(20) *Omissis*, in data 24 novembre 2010, avvicinava *Omissis* e gli rivolgeva pesanti minacce «non permetterti più, di parlare della mia concessione altrimenti saranno versate lacrime e sangue dalla tua famiglia, perché tu sai che non sono io il beneficiario della concessione» e gli confermava che era un prestanome di *Omissis*. (Ord. Caut. n. 2810/09 R. GIP dell'8 luglio 2013, pag. 175).

(21) Da identificarsi in *Omissis*.

(22) «La società cooperativa *Omissis* avente ad oggetto sociale anche la gestione di parcheggi di qualsiasi tipo e dimensione nonché l'organizzazione e la gestione di servizi, pubblici e privati, anche mediante il sistema dell'appalto, risulta costituita, in data 7 ottobre 2011, con amministratore unico e legale rappresentante proprio *Omissis* e soci *Omissis* e *Omissis*». (Ord. Caut. n. 2810/09 R. GIP dell'8 luglio 2013, pag. 254.)

(23) Ibidem, pag. 254

sce la cooperativa aggiudicataria del servizio senza procedere ad uno studio di settore che fissi in modo imparziale il canone semestrale in favore della P.A. (24); la seconda determina è viziata parimenti per eccesso di potere per travisamento dei fatti in quanto parte dal presupposto dell'esistenza di una gara che, in realtà, non era stata neanche iniziata.

6.4 Un'altra vicenda significativa è quella relativa all'abbattimento dei canoni concessori.

Come si evince dall'ordinanza di custodia cautelare, tre imprenditori si rivolgevano a uno degli indagati, l'avv. *Omissis*, e raggiungevano, per suo tramite, un accordo corruttivo. In particolare, si impegnavano a consegnare a due funzionari comunali dell'Ufficio tecnico, *Omissis* e *Omissis*, una somma di danaro per ottenere un provvedimento che riducesse l'importo di alcuni canoni concessori da loro dovuti, in quanto concessionari di porzioni di terreno demaniale ove gestiscono aziende che erogano servizi turistici.

6.5 Un altro aspetto emerso nel corso dell'inchiesta e oggetto di approfondimento da parte della commissione di accesso, è quello relativo all'appalto per la costruzione del porto turistico.

In realtà questo appalto era stato gestito all'epoca dell'amministrazione comunale guidata dall'ex sindaco *Omissis*, che l'aveva appaltato a un'ATI napoletana. I lavori, però, non erano stati avviati per il ricorso di un'associazione ambientalista e per l'espletamento della procedura di valutazione impatto ambientale. La Regione emanava un provvedimento di valutazione di impatto ambientale positivo, con la prescrizione di richiedere ulteriori autorizzazioni all'ARPACAL, il cui consiglio di amministrazione è composto, fra gli altri, dallo stesso *Omissis*.

Quest'ultimo, pertanto, cercava, per il tramite di *Omissis* e *Omissis*, «un contatto» con *Omissis* in modo tale da ingerirsi nella gestione dell'appalto, altrimenti, non avrebbe «concesso» l'autorizzazione richiesta.

Come emerge dall'ordinanza, la gara sarebbe stata pilotata dalla vecchia amministrazione che avrebbe «preconfezionato» il bando in modo da favorire l'ATI, aggiudicataria che avrebbe potuto contare sull'appoggio del clan camorristico *Omissis*.

La vicenda è particolarmente importante perché dimostra come l'amministrazione comunale scaleota sia stata sempre infiltrata dagli esponenti della 'ndrina *Omissis*.

6.6. Anche l'appalto per la gestione dell'impianto di compostaggio è stato oggetto di attenzione da parte della malavita locale.

Dall'ordinanza di custodia cautelare emerge che nel settembre del 2011, dopo l'arresto di *Omissis*, il Comune indicava un bando per la realizzazione di un impianto di compostaggio e di un impianto di recupero materiale secchi da raccolta differenziata. Inizialmente il Sindaco sembrava volere coinvolgere l'Avvocato *Omissis* che gli presentava tale *Omissis*, che è un imprenditore del settore della trasformazione dei rifiuti. *Omissis* faceva costituire una società al figlio *Omissis* e a *Omissis* che doveva avere la gestione dell'impianto.

Successivamente, lo stesso *Omissis* pubblicava il bando senza avvisare *Omissis* il quale veniva a sapere, da più persone, che la gara sarebbe stata turbata in favore di *Omissis* che doveva costituire una società per avere, in subappalto, la gestione dell'impianto.

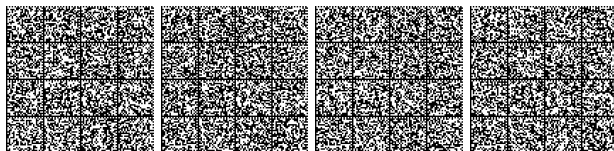
Fino al luglio del 2012 la gestione dell'impianto non era stata subappaltata: la vicenda è comunque significativa perché dimostra come la 'ndrina *Omissis* si ingerisca in ogni affare gestito dalla casa comunale.

6.7 La Commissione si è inoltre soffermata sulla vicenda relativa all'installazione e posa in opera di manufatti provvisori e di facile rimozione su area demaniale marittima.

Infatti, è emerso che talune aree demaniali, di notevole interesse pubblico e paesaggistico, sono state — di fatto — occupate da soggetti sprovvisti del necessario titolo concessorio, a volte legati a elementi di spicco della criminalità organizzata locale. E questo nonostante fossero sottoposte a vincolo sismico, e vi fosse, per la fruizione, la necessità del rilascio di SCIA o Permesso di costruire, oltre che di parere paesaggistico-ambientale, rilasciato dall'Autorità competente.

È emerso, altresì, che taluni di questi soggetti hanno ottenuto nulla osta o autorizzazioni rilasciati impropriamente dall'Ufficio Tecnico Comunale. Questi fatti sono venuti in evidenza a seguito di una operazione di Polizia Giudiziaria congiunta tra Carabinieri, Polizia Locale del Comune di Scalea e Guardia di Finanza, successiva all'insediamento del Commissario Prefettizio presso il Comune di Scalea.

(24) Il vizio è ancora più apprezzabile ove si consideri che nella seconda determina si fa riferimento alla necessità di approntare una gara comunitaria con un canone annuo superiore ai 250.000,00 euro annui. Ord. Caut. n. 2810/09 R. GIP dell'8 luglio 2013, pag. 274.



In seguito a tale operazione sono stati sottoposti a sequestro preventivo diversi manufatti in legno e/o prefabbricati ubicati nelle suddette aree, per violazione, tra l'altro, degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

In particolare, da una disamina degli atti acquisiti, *Omissis* (25), con diversi pregiudizi di polizia per minacce, percosse, ingiurie, violazione degli obblighi di assistenza familiare e danneggiamento, nonché madre del pregiudicato *Omissis*, gravato da reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di droga, ben inserito negli ambienti criminali locali (26), gestiva un'attività commerciale all'interno di un manufatto in legno situato in via Carmine Manco, in area demaniale, essendo in possesso di un'autorizzazione a firma del geom. *Omissis* (27), con la quale la predetta veniva autorizzata all'utilizzo dell'area richiesta per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2013 ed il 30 settembre 2013, ma impropriamente, in quanto la medesima doveva essere in possesso di concessione demaniale, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni paesaggistico ambientali.

Similmente, *Omissis* (28), sorella di *Omissis* (29), risultata appartenente al sodalizio mafioso *Omissis* (30), esercitava un'attività commerciale all'interno di una struttura in legno prefabbricata, ubicata in via C. Manco, occupando abusivamente l'area demaniale, non avendo mai conseguito idonea concessione demaniale.

Omissis (31), gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona (32), legale rappresentante della società *Omissis* effettuava attività commerciale all'interno di un manufatto in legno, ancorato al terreno in maniera fissa, con adiacente area recintata adibita a parcheggio per una superficie di circa 1.500 mq., in totale assenza di concessione demaniale; tale attività è stata esercitata abusivamente in nome e per conto di *Omissis*, membro della fazione facente capo al boss *Omissis* (33).

Omissis (34), con diversi pregiudizi di polizia per ricettazione e porto illegale di oggetti atti ad offendere, nonché con frequentazioni con tale *Omissis* (35), ritenuto fiduciario del boss *Omissis* ed intraneo all'associazione mafiosa di cui questi è a capo (36), svolgeva, in qualità di amministratore unico della società *Omissis* attività commerciale all'interno di un manufatto in legno ancorato al terreno in maniera fissa, essendo in possesso di un nulla osta a firma del geom. *Omissis*, con la quale il predetto veniva autorizzato all'utilizzo dell'area richiesta per il periodo intercorrente tra il 16 maggio 2013 ed il 30 settembre 2013: impropriamente, in quanto il medesimo doveva essere in possesso di concessione demaniale, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni paesaggistico ambientali.

Per talune delle situazioni descritte, risultano rilasciati atti comunali di autorizzazione e/o nulla osta che appaiono non conformi a legge, o, quantomeno, atipici nella loro formulazione. Essi, infatti, ai sensi della vigente normativa, sarebbero dovuti essere preceduti dall'obbligatorio parere paesaggistico — ambientale, mentre, invece, sono stati rilasciati con la postilla — scritta in carattere minuscolo — secondo cui «l'effettivo utilizzo dell'a.d.m. e, quindi, l'installazione del manufatto in legno di facile rimozione, restano subordinati all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale e dell'autorizzazione doganale, nonché al pagamento di canone demaniale ed imposta regionale».

(25) *Omissis*

(26) Notizie desunte da informativa dei C.C. di Scalea del 10 settembre 2013

(27) Sottoposto alla misura restrittiva della custodia cautelare in carcere giusta ordinanza n. 2810/09 R. GIP del Tribunale di Catanzaro, datata 8 luglio 2013

(28) *Omissis*

(29) *Omissis* sottoposto alla misura restrittiva della custodia cautelare in carcere giusta Ordinanza n. 2810/09 R. GIP.

(30) Cfr. informativa dei CC. di Scalea del 10 settembre 2013

(31) *Omissis*.

(32) Informazioni fornite dai CC. di Scalea con nota del 10 settembre 2013

(33) Cfr. informativa dei C.C. di Scalea del 10 settembre 2013

(34) *Omissis*

(35) *Omissis* sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere giusta ordinanza n. 2810/09 R. GIP dell'8 luglio 2013, operazione «*Plinius*»

(36) Cfr. Informativa dei CC. di Scalea del 10 settembre 2013

I provvedimenti così fatti, quindi, non sono costitutivi del diritto di concessione demaniale, in quanto «condizionati» al futuro (e comunque mai accertato) rilascio delle autorizzazioni di legge.

In ragione di ciò, appare in tutta evidenza la loro illegittimità, di cui, peraltro, ha preso atto l'amministrazione comunale, dopo l'insediamento della gestione commissariale, che ha diffidato — con provvedimenti adottati nel mese di agosto 2013 — i soggetti beneficiari a voler rimuovere a proprie spese i manufatti abusivamente realizzati, dando, al contempo, atto che l'occupazione era avvenuta in violazione degli artt. 54 e 1161 del cod. nav., nonché del vincolo ambientale proposto dalla Commissione Provinciale dell'8 luglio 1967, pubblicato come riepilogo sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1970. Da notare, altresì, che taluni dei medesimi soggetti sopra citati, erano stati similmente autorizzati negli anni 2012, 2011 e 2010.

6.8 Appare, altresì, nondimeno preoccupante ed emblematica la vicenda legata all'occupazione illegittima di suolo demaniale, mediante il posizionamento di giostre e di apparecchi ludici, ubicate in Scalea, C.so Mediterraneo, nell'area posta ad ovest della s.s. 18, antistante la torre Talao, da parte del già citato *Omissis* e di *Omissis* (37).

Omissis, persona gravata da numerosi precedenti di polizia: (38), e sottoposto a misura restrittiva cautelare in carcere nell'ambito dell'operazione «*Plinius*», come emerge da documentazione del Comune di Scalea, acquisita dalla Commissione, aveva ottenuto, con autorizzazione del 29 marzo 2010, successivamente prorogata anche per il 2011, per il 2012 e per il 2013, permesso di installare un chiosco di tipo «*Algida*» di mq. 16. Con atti del 12 marzo 2013, inoltre, al predetto era stata concessa l'occupazione temporanea di aree situate in Scalea, C.so Mediterraneo, lato est Torre Talao c/o cabine Telecom, rispettivamente di mq. 40 e di mq. 16, per tutti i giorni festivi dal 31 marzo 2013 al 30 giugno 2013, e per tutti i giorni dal 1° luglio 2013 al 31 agosto 2013; al medesimo soggetto, inoltre, con provvedimento del Comune di Scalea, del 7 aprile 2011, era stata data licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, con inserimenti successivi, nella suddetta licenza, di varie attrazioni, tra cui giostra per bambini, mini pista baby-kart e giochi gonfiabili. In totale difformità da quanto prescritto dai suddetti atti di concessione, invece, da accertamenti svolti congiuntamente dalla Polizia Locale del Comune di Scalea, dai CC. di Scalea e dalla Guardia di Finanza di Scalea (39), risulta che il predetto abbia abusivamente occupato un'area demaniale posta ad ovest della s.s. 18, antistante la Torre Talao, con attività ludiche, per mq. 1650 totali. In ragione di ciò, il Comune, con propria ordinanza emessa il 16 agosto 2013 (e dunque soltanto dopo l'insediamento della gestione commissariale) ha diffidato *Omissis* a demolire le opere abusive a proprie spese ed a liberare l'area demaniale.

Similmente, *Omissis*, gravato da numerosi precedenti di polizia, e persona ritenuta elemento di spicco del sodalizio criminale avente a capo *Omissis*, titolare di licenza per l'esercizio di spettacolo viaggiante, aveva ottenuto concessione, in data 12 marzo 2013, ad occupare in via temporanea un'area di mq. 40, per tutti i giorni festivi dal 31 marzo 2013 al 30 giugno 2013, e per tutti i giorni dal 1° luglio 2013 al 31 agosto 2013.

Anche in questo caso, in totale difformità da quanto prescritto dai suddetti atti di concessione, da accertamenti svolti congiuntamente dalla Polizia Locale del Comune di Scalea, dai C.C. di Scalea e dalla Guardia di Finanza di Scalea (40), risulta che il predetto abbia abusivamente occupato un'area demaniale posta ad ovest della s.s. 18, antistante la Torre Talao, con attività ludiche, per mq. 850 totali. In ragione di ciò, il Comune, con propria ordinanza emessa il 16 agosto 2013 (e dunque soltanto dopo l'insediamento della gestione commissariale) ha diffidato *Omissis* a demolire le opere abusive a proprie spese ed a liberare l'area demaniale.

I predetti soggetti, dunque, anziché occupare l'area indicata nei rispettivi atti di concessione, ne avevano occupata un'altra, di ben maggiore ampiezza, che appartiene al Demanio dello Stato ed è di notevole interesse pubblico, nella sostanziale indifferenza della stessa amministrazione comunale concedente, se è vero che tali aree, per come emerge dalla citata C. N. R., venivano da anni occupate nel periodo estivo dai medesimi soggetti con le giostre ed i vari apparecchi ludici.

(37) *Omissis*

(38) Cfr. informativa dei CC. di Scalea del 10 settembre 2013

(39) Cfr. comunicazione di notizia di reato n. 306/1 di prot. del 3 agosto 2013

(40) Cfr. comunicazione di notizia di reato n. 306/1 di prot. del 3 agosto 2013



7. Una valutazione degli elementi appena illustrati, che rappresentano la necessaria sintesi della opera di accertamento condotta dalla Commissione e dell'esito dell'attività di indagine svolta dalla D.D.A. di Catanzaro, non può però essere svolta, anche alla luce della vigente normativa e della consolidata giurisprudenza, che collocando i medesimi nel difficile contesto di Scalea.

La recente operazione Plinius, al pari delle altre attività di indagine e dei processi celebrati negli anni scorsi, confermano come il territorio di Scalea sia interessato dalla presenza della 'ndrangheta e, specificamente di due consorterie, facenti capo a *Omissis* e *Omissis*, che rientrano nell'area di influenza del clan *Omissis*, egemone nell'area del Nord Tirreno cosentino.

Una cosca della 'ndrangheta che ha ormai esteso i propri ambiti di attività ben oltre i confini delle consuete manifestazioni criminose quali le estorsioni o il traffico di stupefacenti, tendendo a espandere sempre più la propria sfera di influenza sino a infiltrarsi nelle attività imprenditoriali, così inquinando le libere attività economiche.

Le indagini hanno ampiamente evidenziato l'interesse degli esponenti delle cosche anche per quanto riguarda la gestione dell'Amministrazione comunale di Scalea. Interessi radicati e non riconducibili al solo periodo in cui *Omissis* ha ricoperto la carica di Sindaco.

Da qui le interferenze operate dalle fazioni facenti capo a *Omissis* e *Omissis* nel corso della campagna elettorale del 2010 e, soprattutto, nella fase successiva, allorché si è pesantemente manifestata la volontà e la capacità della criminalità organizzata di ingerirsi nell'attività della Pubblica Amministrazione.

Questa capacità di ingerenza è da attribuirsi innanzi tutto ai collegamenti con alcuni amministratori di primo piano e alla generale capacità di condizionamento nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Basti considerare che uno degli ex assessori tratti in arresto, *Omissis*, è addirittura figlio di un esponente di vertice della criminalità organizzata locale, ovvero il più volte citato *Omissis*.

Un altro ex assessore, *Omissis*, è cugino del pure più volte citato *Omissis*.

Un altro assessore, *Omissis*, viene definito addirittura una sorta di «infiltrato» della criminalità organizzata in seno alla giunta comunale. (41)

Pesanti imputazioni e indizi di collegamento con la malavita organizzata gravano finanche su un consigliere di minoranza, *Omissis*.

Analoghi indizi, sia pure di diversa gravità gravano anche sugli altri indagati, tra cui diversi funzionari comunali.

Un'attenzione particolare deve essere ovviamente dedicata all'ex sindaco, *Omissis*, che è rimasto pesantemente coinvolto nell'operazione Plinius e la cui posizione appare invero particolarmente grave. Il collegamento del *Omissis* con la cosca è descritto efficacemente nell'ordinanza di custodia cautelare: «Gestisce gli appalti comunali secondo le indicazioni di *Omissis* e *Omissis* è costantemente impegnato a cercare un punto di mediazione fra le due fazioni per come si evince in modo evidente nella gestione dell'appalto per l'assegnazione dei lotti frangivento. Esercita il suo mandato, in quella che è possibile definire una sede ignota ai più: lo studio *Omissis* presso il quale non esita a sedere allo stesso tavolo con *Omissis*». (42).

Il fatto di assoluta gravità è certamente la contestazione al *Omissis*, così come agli ex assessori *Omissis*, *Omissis*, *Omissis*, del reato di cui all'art. 416-bis c.p.

A carico dei predetti viene, infatti, ipotizzato il ruolo di «organizzatori» dell'associazione di stampo mafioso e avrebbero, in tal senso, conformato «la politica comunale recependo le indicazioni dei promotori in particolare: determinavano l'aggiudicazione degli appalti ad imprese da quelli indicate».

Si tratta quindi di qualcosa di ben più grave del semplice collegamento o del «condizionamento» che, come noto, sono già di per sé fattori sufficienti a determinare l'adozione delle misure di cui all'art. 143, T.U.E.L.

Collegamenti o, quanto meno, condizionamenti, presenti per quanto riguarda altri soggetti — amministratori e funzionari comunali — coinvolti nell'operazione Plinius, la cui attività è stata fortemente condizionata e come tale viziata. Non a caso nei confronti di *Omissis*, ex vice sindaco e ex assessore, e dei funzionari *Omissis*, *Omissis* e *Omissis*, viene contestato il concorso esterno in associazione mafiosa.

Inoltre, i delitti contro la pubblica amministrazione contestati ai vari indagati, sono in genere aggravati ai sensi dell'art. 7, legge n. 203/1991.

Gli elementi circa i collegamenti con la criminalità organizzata o quanto meno circa forme di condizionamento della stessa nei confronti di amministratori o funzionari del Comune di Scalea, possono quindi ritenersi concreti, univoci e anche rilevanti, nella misura in cui, come si vedrà di qui a poco, hanno proiettato i propri effetti sulla concreta gestione della Cosa pubblica.

Da quanto ampiamente esposto emerge infatti come in vari, delicati settori del Comune di Scalea si siano più volte determinate varie forme di illegittimità o quanto meno di cattiva gestione riconducibili ad alterazioni del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi, riconducibili ai collegamenti con la criminalità organizzata e ai condizionamenti della medesima.

Si tratta di deviazioni gravi che hanno compromesso il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale e il regolare funzionamento dei servizi. Basti considerare, a titolo puramente esemplificativo, la vicenda del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani o la gestione del demanio.

Questa situazione non si è tradotta in singoli, ancorché deprecabili, episodi criminosi, ma assume, nel quadro emerso dall'inchiesta, un vero e proprio connotato di «sistema», in cui i principali affari della Cosa pubblica finiscono per essere gestiti con criteri del tutto disancorati dal pubblico interesse.

Gli effetti di tale situazione si ripercuotono, in generale, sulla situazione dell'Ente, gravato da problemi di difficile soluzione.

Si segnala, in particolare, lo stato di sostanziale dissesto finanziario, aggravato negli anni dall'incapacità dell'Ente di riscuotere i tributi locali.

Ancora si segnala il disordine, evidenziatosi anche con gli esiti dell'inchiesta Plinius, nella gestione del territorio comunale (in particolare modo per quanto concerne le aree che insistono sul demanio marittimo, in molti casi concesse in uso a domanda individuale e mediante l'emanazione di provvedimenti amministrativi dell'Ufficio Tecnico, giuridicamente inefficaci, ove esistenti), orientata anche nell'ottica di favorire, come sopra descritto, le attività imprenditoriali di persone vicine od affiliate alle consorterie della locale criminalità organizzata.

La Commissione ha evidenziato l'inesistente, o quanto meno parzialmente inesistente, attività di controllo del territorio comunale da parte della medesima amministrazione, posto che le ordinanze di demolizione delle opere abusivamente allocate sul demanio marittimo hanno preso le mosse solo a partire dall'insediamento della gestione commissariale.

Altro elemento sintomatico è il fatto che nel periodo 1° gennaio 2010 – 12 luglio 2013 (oltre tre anni), il Comune di Scalea ha richiesto alla Prefettura di Cosenza soltanto due certificazioni antimafia, di cui una il 21 ottobre 2010 e l'altra il 21 maggio 2013, e ciò nonostante lo stesso Comune avesse sottoscritto — proprio con la Prefettura di Cosenza — un protocollo di legalità nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici in data 14 giugno 2012.

Tale dato è particolarmente significativo, da un lato, se si considerano le dimensioni e l'importanza del Comune di Scalea, e, da un altro lato, se si considera che, nel periodo immediatamente successivo all'inizio della gestione commissariale (15 luglio 2013), risultano, invece, richieste alla Prefettura di Cosenza dal Comune di Scalea ben 5 (cinque) certificazioni antimafia.

Dagli esiti delle indagini giudiziarie e dalla Ordinanza di custodia cautelare, più volte citata, sembra quindi emergere il quadro di una vasta compromissione di settori nevralgici dell'ente.

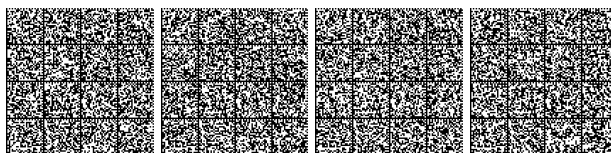
Gli elementi informativi illustrati si concentrano in un arco temporale particolarmente ampio e, almeno dal 2010 in poi, in un contesto amministrativo caratterizzato dalle forme di collegamento e condizionamento particolarmente allarmanti.

Infine, non può sottacersi che tutte le vicende amministrative innanzi segnalate come particolarmente significative, finiscono per incrociare fatti e persone accomunati da un fattore ben preciso: l'essere direttamente o indirettamente implicati nei fatti e nei contesti criminali da cui è scaturita l'operazione «Plinius».

I rapporti tra pubblici amministratori e funzionari con gli esponenti della malavita organizzata di Scalea si sono tradotti in forme di illegalità funzionali agli interessi della cosca medesima che, secondo il quadro accusatorio era addirittura «presente» nel Comune attraverso i massimi responsabili politici del Comune medesimo.

(41) Cfr. pag. 460 Ordinanza di custodia cautelare

(42) Ibidem, pag. 439



È vero che questo quadro emerge da un'ordinanza di custodia cautelare e che non è stato ancora consacrato, per così dire, in una «verità» processuale scaturita da una sentenza. Ma è pur vero che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, il quadro indiziario idoneo a configurare i presupposti per lo scioglimento dei consigli comunali ai sensi dell'art. 143 T.U.E.L., non implica necessariamente l'acquisizione di alcuna prova di un collegamento diretto o indiretto con la criminalità organizzata. Nel caso di specie il quadro indiziario consacrato nell'Ordinanza di custodia cautelare appare in piena aderenza rispetto al dettato normativo. È infatti, il quadro di un Sindaco e di diversi assessori non «contigui», ma addirittura organici alla malavita organizzata. E il quadro di un ex vice sindaco e di diversi funzionari comunali ai quali viene contestato il concorso esterno in associazione mafiosa.

Si tratta insomma di «elementi» la cui valenza appare difficilmente contestabile e che sono, si ribadisce, consacrati in un provvedimento giudiziario.

Una siffatta situazione, consolidata negli anni e della quale l'Amministrazione *Omissis* appare ampiamente responsabile, non può che essere risolta mediante l'adozione di un'incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune di Scalea, capace di respingere anche in futuro i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

I suddetti elementi di fatto, letti alla luce della pervasiva presenza della criminalità organizzata nel territorio di Scalea e dei collegamenti ampiamente esposti, inducono, pertanto, a ritenere che gli stessi siano sintomatici della sussistenza dei presupposti per l'attivazione delle misure di cui all'art. 143, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il prefetto: TOMAO

14A01925

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 2014.

Conferma del prof. Giovanni Tria nell'incarico di Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69», e in particolare l'art. 7, il quale prevede che il Presidente sia nominato, per la durata di un quadriennio rinnovabile una sola volta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 dicembre 2009, con il quale il prof. Giovanni Tria è stato nominato Presidente della Scuola superiore della pubblica amministrazione con decorrenza 1° gennaio 2010, per la durata di quattro anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», e in particolare l'art. 1, il quale prevede che la scuola superiore della pubblica amministrazione sia denominata scuola nazionale dell'amministrazione (SNA);

Considerato che il 31 dicembre 2013 è venuto a scadenza l'incarico di Presidente della scuola nazionale dell'amministrazione affidato al prof. Giovanni Tria;

Considerata l'esigenza di dare continuità alle attività intraprese dalla scuola nazionale dell'amministrazione, anche alla luce delle più recenti disposizioni che confermano la centralità della stessa nel sistema di reclutamento e di formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari pubblici;

Vista la nota in data 11 febbraio 2014 con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha proposto la conferma, per un ulteriore quadriennio, del prof. Giovanni Tria quale Presidente della scuola nazionale dell'amministrazione;

Visto il *curriculum vitae* del prof. Giovanni Tria;

Valutato positivamente l'operato finora svolto dal medesimo quale Presidente della scuola;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Decreta:

Il prof. Giovanni Tria è confermato nell'incarico di Presidente della scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) per la durata di quattro anni.

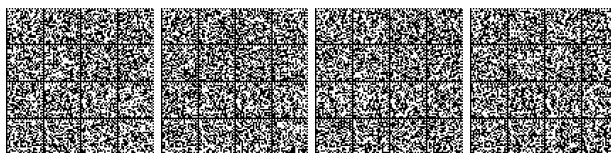
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2014

Il Presidente: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2014, n. 491

14A01904



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 13 febbraio 2014.

Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, e con l'intesa delle Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (di seguito PAN GPP);

Visti i commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006 che stabiliscono che detto Piano adotti le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubblico in determinate categorie merceologiche oggetto di procedure di acquisti pubblici;

Visto quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del D.Lgs. n. 163/06 concernente l'obbligo di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni riguardanti i bandi di gara per lavori, servizi e forniture;

Visto il decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze che, ai sensi del citato art. 1, comma 1126, della citata legge n. 296/2006, ha adottato il PAN GPP;

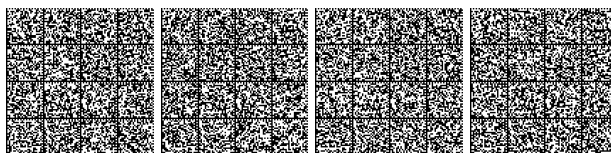
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 aprile 2013 recante «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione - Revisione 2013», che aggiorna il citato PAN GPP ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/2012/000077 dell'11 aprile 2012 con il quale si integra e si sostituisce il Comitato interministeriale (denominato Comitato di gestione) che secondo quanto indicato al punto 6 del citato PAN GPP, sovraintende alla gestione del Piano stesso;

Visto l'art. 2 del citato decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, che prevede l'emanazione di «Criteri Ambientali Minimi», per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 PAN GPP, tramite decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, con note dell'11/11/2013 n. DVA-2013-0025625 e del 6/12/2013 n. DVA-2013-0028457 è stato chiesto al Ministero dello sviluppo economico di formulare eventuali osservazioni rispettivamente ai documenti dei Criteri Ambientali Minimi: «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» (Allegato 1) e «Forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e Affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro» (Allegato 2);

Considerato che entro il termine indicato nelle citate note non sono pervenute osservazioni dal Ministero dello Sviluppo Economico;



Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, con note dell'11/11/2013 n. DVA-2013-0025627 e del 6/12/2013 n. DVA-2013-0028451 è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di formulare eventuali osservazioni rispettivamente ai documenti dei Criteri Ambientali Minimi: «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» (Allegato1) e «Forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e Affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro» (Allegato 2);

Considerato che entro il termine indicato nelle citate note il Ministero dell'economia e delle finanze con nota dell'11/12/2013 n. 20477 ha comunicato di non esprimere ulteriori osservazioni o integrazioni sul documento «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» (Allegato1), inoltre lo stesso Dicastero non ha formulato ulteriori osservazioni sui Criteri Ambientali Minimi «Forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e Affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro» (Allegato2);

Visto i documenti tecnici allegati al presente decreto, relativi ai Criteri Ambientali Minimi «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» (Allegato1) e «Forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e Affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro» (Allegato2), elaborati nell'ambito del citato Comitato di gestione con il contributo delle parti interessate attraverso le procedure di confronto previste dal Piano stesso;

Ritenuto necessario procedere all'adozione dei Criteri Ambientali Minimi in questione;

Decreta:

Art. 1.

Criteri Ambientali Minimi

Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, citato in premessa e s.m.i., che prevede l'emanazione dei «Criteri Ambientali Minimi» per le diverse categoria merceologiche indicate al punto 3.6 del PAN GPP, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato tecnico del presente decreto, facente parte integrante del decreto stesso, per i prodotti/servizi: «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» (Allegato1) e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e Affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro» (Allegato2).

Art. 2.

Monitoraggio

Per consentire l'attuazione del monitoraggio previsto al punto 6.4 del PAN GPP, di cui al decreto ministeriale del 10 aprile 2013, ai sensi dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. n. 163/06, le stazioni appaltanti debbono comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici, nel rispetto delle modalità indicate nelle apposite schede di rilevamento predisposte dal citato Osservatorio, i dati riguardanti i propri acquisti relativi all'applicazione dei criteri ambientali minimi adottati con i presenti allegati.

Art. 3.

Modifiche

I criteri ambientali minimi verranno aggiornati alla luce dell'evoluzione tecnologica, del mercato e delle indicazioni della Commissione europea.

Il presente decreto unitamente agli allegati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2014

Il Ministro: ORLANDO



PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ovvero
PIANO D'AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT
(PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
l'affidamento del servizio di
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI



1 PREMESSA

Questo documento tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea su Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400) e di quanto proposto nel GPP Toolkit messo a punto a cura della stessa Commissione Europea ed è **parte integrante del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione** (di seguito PAN GPP)¹.

In relazione a quanto indicato al par. 5.1 della Comunicazione COM (2008) 400 ed al punto 4.2 “*obiettivo nazionale*” del PAN GPP, l'obiettivo da raggiungere entro il 2014 è la quota del 50% (in numero e in valore) di appalti “verdi”, come definiti nel seguito, sul totale degli appalti pubblici stipulati per l'affidamento di servizi di gestione dei rifiuti urbani.

Per consentire l'attuazione del monitoraggio previsto al punto 6.4 del PAN GPP, ai sensi dell'art. 7 comma 8 del D. lgs. 163/2006², le stazioni appaltanti debbono comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture -AVCP-, nel rispetto delle modalità indicate nelle apposite schede di rilevamento predisposte dal citato Osservatorio, i dati riguardanti i propri acquisti che utilizzano i criteri ambientali minimi adottati con il presente allegato.

Questo documento sarà oggetto di aggiornamento periodico per tener conto dell'evoluzione della normativa, della tecnologia e dell'esperienza.

2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Questo documento riguarda essenzialmente la parte del servizio di gestione dei rifiuti³ relativa alla raccolta dei rifiuti, rimandando a futuri aggiornamenti l'eventuale definizione di criteri relativi anche alle altre fasi del servizio. Esso contiene, oltre ad alcune indicazioni di carattere sia generale sia specifico relative alla preparazione ed all'espletamento degli appalti ed alla gestione dei contratti (capitolo 3), i criteri ambientali minimi -CAM- che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare, nell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per realizzare appalti sostenibili come definiti nel seguito (capitolo 4).

I CAM, finalizzati a promuovere una maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale degli acquisti pubblici, sono definiti nel rispetto del codice dei contratti pubblici, tenendo presente in particolare quanto stabilito dall'art. 2 “Principi” c. 2: “*Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile*”, dall'art. 68 “Specifiche tecniche” c. 1: “*..... Ogniquale sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale.*” e c. 2: “*Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza*”, nonché dalle norme a tutela della concorrenza e della par condicio.

Le stazioni appaltanti che utilizzano i CAM per i propri acquisti sono in linea con i principi del PAN GPP e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali ivi stabiliti.

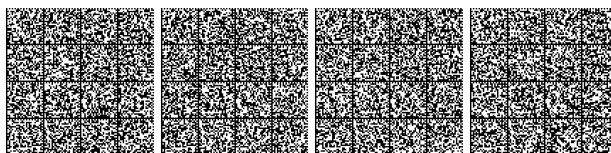
Allo scopo di evidenziarne le caratteristiche di sostenibilità, nell'**oggetto** di una procedura di acquisto che utilizza i CAM definiti in questo documento devono essere citati gli estremi del Decreto del Ministro dell'Ambiente di approvazione dei CAM stessi.

Allo scopo di facilitarne l'uso da parte della stazione appaltante nelle proprie procedure d'acquisto, i CAM sono raggruppati in sezioni come di seguito descritto:

¹ Il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione - PAN GPP, redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126, 1127, 1128, è stato adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 (in GU n. 107 del 8 maggio 2008) ed aggiornato con decreto ministeriale 10 aprile 2013 (in GU n.102 del 3 maggio 2013).

² Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (in G. U. N.100 del 2 Maggio 2006 – S. O. n.107).

³ Vedi D.lgs 152/2006 art. 183 “Definizioni”, come modificato dal D.lgs. n. 205 del 2010.



- **selezione dei candidati** (criteri di base): contiene requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica dei candidati ad eseguire l'appalto in modo da ridurre gli impatti ambientali;
- **specifiche tecniche** (criteri di base): contiene specifiche tecniche definite nel rispetto dell'art. 68 del Codice dei contratti pubblici atte a migliorare la sostenibilità del servizio;
- **condizioni di esecuzione** (criteri di base): contiene criteri di sostenibilità che l'appaltatore si impegna a rispettare durante lo svolgimento del contratto;
- **criteri premianti** (criteri di aggiudicazione): contiene criteri di valutazione dell'offerta che, conformemente a quanto stabilito all'art. 83 del Codice dei contratti pubblici, possono essere utilizzati nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo a ciascuno di essi un punteggio premiante stabilito nei documenti di gara. I criteri premianti sono atti a selezionare prodotti, servizi, lavori più sostenibili di quelli che si possono ottenere con il rispetto dei soli criteri di base di cui sopra.

Coerentemente con quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici⁴, per ogni criterio ambientale alla voce “**verifica**” sono indicati:

- la documentazione che l'offerente, l'aggiudicatario provvisorio o l'appaltatore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del servizio al criterio,
- i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette, ove esistenti.

Nel caso delle specifiche tecniche (criteri di base) e dei criteri premianti (criteri di aggiudicazione), ove non sia possibile fare riferimento a specifici mezzi di prova, la stazione appaltante accetta una dichiarazione dell'offerente che, se riferita ad asserzioni di carattere ambientale, deve essere resa conformemente alla norma UNI EN ISO 14021:2012 “*Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)*”.

Nel caso delle condizioni di esecuzione (criteri di base) la verifica del rispetto del criterio viene effettuata in fase di esecuzione del contratto; in sede di offerta l'offerente deve presentare una dichiarazione d'impegno del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

3 INDICAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

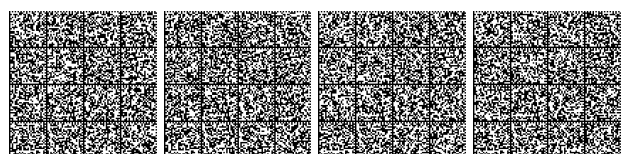
Le indicazioni contenute in questo capitolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in suggerimenti mirati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla più efficace utilizzazione dei CAM negli appalti pubblici.

I CAM sono finalizzati a promuovere una maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale degli appalti pubblici. Questa esigenza di sostenibilità è particolarmente sentita nel settore dei rifiuti che da anni rappresenta una grave emergenza nazionale e non solo può causare all'Italia sanzioni da parte dell'Unione europea, ma alimenta un preoccupante sviluppo di attività illegali e costituisce una grave minaccia all'economia del territorio ed alla salute delle popolazioni.

Come previsto dalle norme vigenti, tutte le prestazioni richieste dalla stazione appaltante ed esplicitate nei documenti di gara, comprese quelle relative ai criteri ambientali definiti in questo documento, debbono trovare un corrispettivo nel prezzo a base d'asta e in quello di aggiudicazione.

Allo scopo di favorire ed ampliare l'offerta di servizi sostenibili, la stazione appaltante informa periodicamente gli operatori economici sulle modalità e sugli obiettivi delle proprie procedure d'acquisto, nel rispetto dei principi generali di parità di trattamento, massima partecipazione, proporzionalità e trasparenza.

⁴ Art. 68 c. 10 del D.Lgs. 163/2006: “..... le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di eco-etichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto”. Per organismi riconosciuti si intendono, secondo quanto previsto dal medesimo art 68, i laboratori di prova, di taratura e gli organismi di ispezione e certificazione conformi alle norme europee.



3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Nella definizione dei criteri ambientali di cui al cap. 4 si è tenuto conto tra l'altro delle seguenti norme nazionali:

- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*” e s. m. i.;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152⁵ e s.m. e i., tra cui quelle recate dal Decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 “*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”, con particolare riferimento alla parte IV, recante “*Norme in materia di rifiuti e gestione dei siti inquinati*”;
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 aprile 2008 “*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*” e s. m. i.;
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 maggio 2012 che adotta i “*Criteri Ambientali Minimi per l'Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada*” e s. m. i.

I CAM sono definiti in modo tale da poter essere applicati da ogni stazione appaltante in Italia.

Poiché sono finalizzati a promuovere una maggiore sostenibilità degli acquisti pubblici, in relazione ai più significativi aspetti/impatto ambientali e ove pertinente sociali dei servizi oggetto dell'appalto, essi definiscono caratteristiche, prestazioni e condizioni di esecuzione superiori a quelle prescritte dalle leggi e dalle norme nazionali vigenti. Questo non esclude che esistano Leggi regionali che prescrivono prestazioni ancor meno impattanti di quelle definite dai CAM; in tal caso evidentemente tali leggi prevalgono sui corrispondenti criteri definiti in questo documento.

I CAM definiti in questo documento possono essere utilizzati per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani a prescindere dalla forma scelta o definita per legge per l'affidamento stesso ed in particolare quindi possono essere utilizzati anche nel caso di affidamento a società “in house”. In questo caso il termine “appaltatore” indica il gestore del servizio, l'espressione “stazione appaltante” indica l'ente che stipula con il gestore il contratto di servizio per la gestione dei rifiuti e l'espressione “contratto pubblico” indica lo stesso “contratto di servizio”.

3.2 APPALTI “VERDI” E CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Il contratto per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti che cita esplicitamente nell'*Oggetto dell'appalto* il DM di adozione di questo documento e che rispetta tutti i CAM “di base” che vi sono definiti (nelle sezioni *Selezione dei candidati*, *Specifiche tecniche* e *Condizioni di esecuzione*) è **classificato come “verde” ai fini del monitoraggio dell'AVCP** di cui al capitolo 1. Ai fini della classificazione dell'appalto come “verde” è invece facoltativo l'utilizzo dei criteri descritti nella sezione *criteri premianti* (criteri di aggiudicazione).

Fermo restando il rispetto dei criteri di base, i criteri premianti possono essere utilizzati se l'appalto è aggiudicato con la forma dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, come prevista dal Codice dei contratti pubblici e disciplinata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP)⁶. In linea con le indicazioni del PAN GPP, le stazioni appaltanti sono invitate ad utilizzare ogniqualvolta possibile tale forma di aggiudicazione che appare quella preferibile al fine di promuovere appalti pubblici più sostenibili. Infatti, attraverso l'attribuzione di punteggi tecnici a criteri ambientali e, ove possibile, sociali, essa consente di far emergere le offerte che si qualificano per caratteristiche e prestazioni più sostenibili di quelle corrispondenti ai soli criteri “di base”.

L'utilizzo di criteri premianti, che devono essere definiti nel bando di gara unitamente ai punteggi attribuibili a ciascuno di essi, consente di premiare l'innovazione e l'eccellenza per la sostenibilità senza imporre a tutti gli offerenti il rispetto di prestazioni/caratteristiche dei prodotti, servizi o lavori che possono essere meno diffuse o più complesse e che potrebbero scoraggiare la partecipazione alla gara ed il suo stesso esito.

⁵ Il D. lgs n. 152 del 3 aprile 2006 (in G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) recepisce la Direttiva CE/98/2008.

⁶ Determina dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) n. 7 del 24 novembre 2011 “Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture” (in G. U. n. 291 del 15-12-2011).



Tenendo conto delle indicazioni della Commissione europea, nel caso di aggiudicazione in base al sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, allo scopo di fornire al mercato un segnale efficace sulla rilevanza dei criteri ambientali, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino complessivamente ai criteri ambientali premianti punti tecnici in misura non inferiore al 15% del punteggio totale disponibile.

3.3 INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA STAZIONE APPALTANTE

3.3.1 *Prevenzione della produzione dei rifiuti*

La Parte quarta del D.lgs 152/2006 *Norme in materia ambientale* e s. m. i. costituisce il principale riferimento normativo per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. In particolare:

-- Part. 179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* stabilisce la gerarchia nel cui rispetto deve avvenire la gestione dei rifiuti e, tra l'altro, al comma 5 indica alcune iniziative che le pubbliche amministrazioni devono perseguire nell'esercizio delle rispettive competenze per favorire il rispetto di tale gerarchia. Tali iniziative riguardano tra l'altro lo sviluppo di tecnologie pulite, lo sviluppo e l'immissione sul mercato di prodotti atti a produrre meno rifiuti e/o contenenti meno sostanze pericolose, la promozione del recupero di materiali e la promozione di materiali e prodotti recuperati;

-- Part 180 *Prevenzione della produzione di rifiuti* al comma 1 stabilisce che al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui sopra possano riguardare tra l'altro la promozione di strumenti economici, di sistemi di certificazione ambientale, dell'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, delle analisi del ciclo di vita dei prodotti, di azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori; ed inoltre possano valorizzare nei bandi di gara le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e comprendere accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa.

Lo stesso articolo 180 al comma 1-bis stabilisce che il Ministero dell'Ambiente adotti un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabori indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti che le Regioni debbono definire, ai sensi dell'art.199, sentite le province, i comuni e le Autorità d'ambito;

-- Part.180-bis⁷ *Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti* al comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni promuovano, nell'esercizio delle rispettive competenze, il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti attraverso specifiche iniziative tra le quali: misure logistiche (come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo), l'utilizzo nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei criteri definiti dal Ministero dell'Ambiente ai sensi del DM 11 aprile 2008⁸, misure educative e promozione di accordi di programma.

Tutto ciò premesso e fermo restando il rispetto delle norme vigenti, in attesa dell'adozione del Programma nazionale di prevenzione da parte del Ministero dell'Ambiente, la stazione appaltante può realizzare, anche attraverso il contratto di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, azioni mirate a prevenire la produzione dei rifiuti e l'impatto ad essi associato che possano costituire esperienze e fornire dati utili alla definizione del Programma nazionale di cui sopra. A questo fine è opportuno che tali azioni, basate sulla conoscenza della specifica situazione locale (dal punto di vista demografico, territoriale, infrastrutturale, economico-commerciale, dei servizi, dei flussi di rifiuti e della loro criticità), coinvolgano i soggetti interessati lungo il ciclo di vita dei beni e dei servizi ed in particolare siano sinergiche alle attività del servizio di gestione dei rifiuti e prevedano anche il monitoraggio dei risultati⁹.

La criticità dei singoli flussi di rifiuti e quindi le priorità, i soggetti da coinvolgere, i luoghi in cui intervenire e le specifiche misure da intraprendere dipendono dal contesto territoriale e sociale; tuttavia si sono dimostrate generalmente efficaci le azioni mirate a:

1. ridurre lo spreco di cibo.

I prodotti alimentari spesso diventano rifiuti anche quando potrebbero invece essere ancora utilizzati. Accordi con operatori del settore della ristorazione e della GDO possono evitare che tali prodotti ancora edibili entrino nel ciclo dei rifiuti, ad es. consentendone la raccolta presso mense, mercati, super e iper

⁷ Art. introdotto dall'art. 6 del D.lgs 205 del 2010.

⁸ Decreto interministeriale del 11 aprile 2008 (in GU n. 107 del 8 maggio 2008) di adozione del PAN GPP.

⁹ Tra i riferimenti metodologici utili per lo sviluppo di queste attività vi possono essere le Linee guida europee "Guidelines on the preparation of food waste prevention programmes" e le Linee guida sulla prevenzione dei rifiuti urbani Federambiente-ONR.



mercati ed immettendoli nei circuiti di distribuzione gratuita a indigenti garantita dalla Legge cosiddetta “del buon Samaritano”¹⁰, come anche previsto dal DM 25 luglio 2011 *Criteri Ambientali Minimi per Ristorazione collettiva e derrate alimentari*¹¹;

2. riutilizzare beni e prodotti.

Una percentuale importante dei rifiuti attualmente è costituita da oggetti usati o invenduti, ma ancora utilizzabili e che a volte hanno anche un valore di mercato. È possibile allungare la vita di molti prodotti, rimandando il loro ingresso nel ciclo dei rifiuti, attraverso molteplici iniziative. Innanzitutto è necessario consentire/organizzare la raccolta di tali prodotti. Allo scopo, la stazione appaltante o l'ente comunque preposto può stipulare accordi con enti caritatevoli o organizzazioni del settore dell'usato¹² e può realizzare (ove possibile, preferibilmente accanto ai centri di raccolta) “centri del riuso” dove i beni possono essere oggetto di baratto, vendita o cessione gratuita.

3.3.1.1 Beni riutilizzabili e preparazione per il riutilizzo

Molti oggetti che oggi entrano nel circuito dei rifiuti sono ancora in grado di svolgere la funzione per la quale sono stati prodotti e potrebbero, invece, essere “riutilizzati”. Vi sono molte esperienze positive, fatte in diverse realtà territoriali, di gestione dei beni usati, compresa la loro vendita/cessione, da parte di cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, di volontariato, ONLUS, ecc. In particolare tali organizzazioni possono trovare in questa attività anche un'occasione di creazione di posti di lavoro.

Risulta pertanto necessario favorire a livello locale i circuiti di riutilizzo di beni usati (mercatinì, punti vendita ecc.) attraverso iniziative di promozione, quali ad esempio la messa a disposizione, ove possibile gratuita, di locali e spazi dedicati, l'informazione e la formazione.

Altri rifiuti, non direttamente riutilizzabili, debbono essere sottoposti ad operazioni di “preparazione per il riutilizzo” (controllo, pulizia, smontaggio e riparazione), in modo da poter essere recuperati e nuovamente impiegati.

Al fine di agevolare i conferimenti, da parte degli utenti, sia di prodotti riutilizzabili sia di rifiuti differenziati è opportuno che le aree per la raccolta di beni usati ed i centri di raccolta dei rifiuti siano adiacenti o comunque vicini e logisticamente connessi tra loro. In tal modo, infatti, si riducono il percorso ed il tempo necessari agli utenti per portare alla corretta destinazione i rifiuti e per accedere ai “mercatinì” ed ai centri di raccolta e distribuzione dei beni usati.

3.3.2 Compostaggio domestico

Il compostaggio domestico può assumere un ruolo molto significativo, in particolare nelle situazioni ove siano presenti case sparse e giardini. Infatti consente di ridurre la quantità dei rifiuti da raccogliere e di fornire al contempo agli stessi compostatori ammendanti per il loro terreno.

Allo scopo di promuovere il compostaggio è opportuno realizzare attività di sensibilizzazione e prevedere incentivi, tra cui ad esempio la riduzione del tributo/tariffa sui rifiuti per coloro che effettuano il compostaggio domestico, una volta verificata l'effettiva produzione di compost¹³ ed il suo utilizzo, a fronte della corrispondente riduzione delle quantità di rifiuti posti a carico del servizio di raccolta.

Al fine della promozione del compostaggio inoltre la stazione appaltante, che non abbia altrimenti provveduto, può:

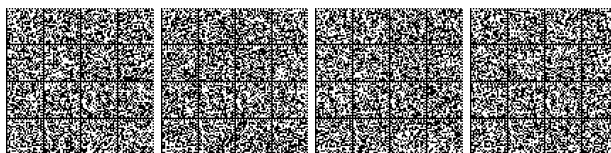
- prevedere che l'appaltatore fornisca, agli utenti interessati, compostiere domestiche, eventualmente in comodato gratuito o in altra forma agevolata,

¹⁰ Legge 25 giugno 2003, n. 155 “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale”.

¹¹ in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011.

¹² Legge 27 febbraio 2009, n.13 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente” all'articolo 7 sexies prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare la forma dell'accordo volontario per valorizzare a fini ecologici i mercati dell'usato.

¹³ D.lgs 152/2008, art.183 “Definizioni”, comma 1 punto t): “compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità”



- istituire uno specifico Albo dei Compostatori in cui iscrivere coloro che, utilizzando correttamente il compostaggio, contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti e l'onere del servizio di raccolta.

E' opportuno che la promozione del compostaggio riguardi sia singole abitazioni sia comunità (mense, grandi condomini, ecc.); in quest'ultimo caso la stazione appaltante deve tener conto dell'esigenza che gli impianti di compostaggio siano autorizzati ai sensi della normativa vigente.

La stazione appaltante deve assicurarsi che l'appaltatore del servizio di gestione dei rifiuti urbani le fornisca con cadenza periodica tutte le informazioni relative allo svolgimento dell'attività di compostaggio domestico, che avrà raccolte in uno specifico Registro dei compostatori, per l'aggiornamento del relativo Albo formalmente istituito dalla stessa stazione appaltante.

3.3.3 Raccolta differenziata

Per aumentare il riciclaggio e il recupero dei rifiuti è necessario attuare la raccolta differenziata, che prevede la separazione dei rifiuti da parte dei produttori "a monte" della raccolta, anziché demandare la separazione dei rifiuti, "a valle" della raccolta, ad impianti che oltretutto possono non essere disponibili sul territorio interessato dal servizio, né a breve distanza da esso, e che comunque sono essi stessi causa di impatti ambientali.

In particolare è opportuno raccogliere separatamente:

- la frazione secca,
- la frazione umida/organico,
- la carta e il cartone (raccolta monomateriale),
- gli imballaggi in plastica unitamente ai metalli (raccolta del "multimateriale leggero"),
- il vetro (raccolta monomateriale).

Allo scopo di aumentare la qualità ed il valore della frazione vetro, è opportuno che, laddove sussistano le condizioni idonee (tipologia di utenze servite, ecc), la stazione appaltante preveda la raccolta degli imballaggi in vetro separata per colore (vetro chiaro separato dal vetro scuro).

In questo modo è possibile **aumentare la quantità e soprattutto la qualità** delle singole frazioni di rifiuti raccolte, che è condizione necessaria per **incrementarne il riciclaggio** e quindi per lo **sviluppo di nuove attività imprenditoriali**.

A questo riguardo, fermo restando che le specifiche misure da intraprendere dipendono dal contesto territoriale e che in alcuni luoghi tali misure possono anche rivestire carattere di complessità o comportare inizialmente costi non trascurabili, l'esperienza mostra che i migliori risultati in relazione alla qualità delle frazioni raccolte vengono raggiunti con la raccolta domiciliare (c. d. "porta a porta").

La raccolta domiciliare deve essere basata sul coinvolgimento e sulla partecipazione degli utenti e su verifiche puntuali. Essa richiede quindi una progettazione accurata, un'esecuzione puntuale, azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione, di promozione dei comportamenti virtuosi ed inoltre azioni di verifica, controllo e di sanzione degli errati conferimenti, tali da scoraggiare comportamenti scorretti.

A fronte di un'organizzazione più complessa, la raccolta domiciliare è in grado di fornire flussi di rifiuti di qualità che, in quanto tali, possono essere collocati sul mercato e produrre un risultato economico altrimenti irrealizzabile.

La raccolta porta a porta deve essere applicata almeno alla frazione "residua" e a quella "umida" (rifiuti organici) dei rifiuti domestici. Nel primo caso infatti comporta, per differenza, il miglioramento della qualità della raccolta differenziata delle altre frazioni. Nel secondo caso consente lo sviluppo di un'attività di compostaggio di qualità, con la conseguenza sia di ridurre il peso dei rifiuti da avviare in discarica (la frazione umida ha un elevato peso specifico), con ciò contribuendo al raggiungimento degli obiettivi cogenti fissati a livello europeo e nazionale sulla raccolta differenziata, sia di fornire prodotti di qualità ad agricoltura e giardinaggio, con ciò riducendo il fabbisogno di materie prime che altrimenti si dovrebbero impiegare allo stesso scopo.

La raccolta differenziata stradale, più semplice da realizzare di quella domiciliare, non consente però controlli sui conferimenti, né sistemi correttivi di tipo sanzionatorio e, attraverso il mescolamento dei rifiuti, non tracciabili, conferiti da più utenti nello stesso cassonetto, porta alla riduzione del livello di qualità delle frazioni di rifiuti; con



la conseguenza di non poter raggiungere i livelli di qualità necessari per alimentare attività di riciclo e recupero, livelli peraltro richiesti dai Regolamenti europei che fissano le modalità per consentire ai rifiuti di cessare di essere considerati tali (il c. d. End of Waste)¹⁴.

Senza considerare l'“effetto discarica” che molto spesso è provocato dai cassonetti stradali, determinato dall'abbandono attorno agli stessi cassonetti di rifiuti ingombranti, di rifiuti che non trovano spazio nei cassonetti già pieni, ecc.

Data la diversità di situazioni esistenti, le abitudini radicate, gli sforzi e gli investimenti a volte necessari per realizzare nuovi sistemi di raccolta e di gestione dei rifiuti, probabilmente ancora per qualche tempo il sistema di raccolta differenziata prevalente sarà di tipo “misto” (in cui coesistono la raccolta domiciliare e quella stradale). Questo non dovrà tuttavia impedire alle stazioni appaltanti di intraprendere azioni che garantiscano livelli di qualità sempre maggiori delle frazioni di rifiuti raccolte.

Al fine di realizzare un'efficace raccolta differenziata in particolare degli imballaggi, ma anche di altri materiali, è opportuno che le stazioni appaltanti valutino anche l'opportunità di realizzare/promuovere accordi con la grande distribuzione organizzata presente sul territorio.

Un ruolo cruciale nel sistema della raccolta differenziata è svolto dai centri di raccolta dei rifiuti¹⁵ che debbono essere realizzati e funzionare nel rispetto delle norme vigenti e debbono corrispondere per numero, dimensione e ubicazione al fabbisogno degli utenti dell'ambito territoriale oggetto del servizio¹⁶.

Infine, allo scopo di raggiungere i migliori risultati in relazione alle priorità individuate dal Dlgs 152/2006 è opportuno che la stazione appaltante valuti la possibilità di:

- porre a carico dell'appaltatore, parzialmente o in toto, il costo dei conferimenti alla discarica, ad impianto di smaltimento finale e ad impianto di trattamento prima dello smaltimento finale;
- far incassare direttamente all'appaltatore il ricavato della vendita alle piattaforme di conferimento delle varie frazioni di raccolta differenziata ed i contributi eventualmente versati dal CONAI,
- premiare all'interno del sistema di remunerazione del contratto:
 - il raggiungimento di elevati valori di qualità delle frazioni di raccolta differenziata (ad es. “prima fascia” / “fascia A” di qualità di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI),
 - il raggiungimento, anche graduale, di obiettivi di aumento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite nel contratto.

3.3.4 Informazioni

--- Informazioni ai cittadini:

la stazione appaltante deve prevedere programmi e campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti e degli studenti delle scuole sui temi della riduzione sia della quantità dei rifiuti sia della presenza di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti (prevenzione) e sul tema del riciclaggio e del recupero dei rifiuti.

Tali campagne, se la stazione appaltante non provvede ad attuarle direttamente, possono essere comprese nel contratto di servizio di gestione dei rifiuti ed attuate dall'appaltatore, sulla base dei dati e delle indicazioni forniti dalla stazione appaltante.

Allo scopo di facilitare il riciclaggio dei rifiuti raccolti in maniera differenziata e l'utilizzo dei materiali riciclati, la stazione appaltante deve provvedere affinché siano facilmente accessibili a tutti i soggetti interessati, anche attraverso la rete informatica, informazioni aggiornate in merito a tipo, quantità, qualità ed ubicazione dei rifiuti raccolti separatamente e in merito agli impianti di riciclaggio esistenti sul territorio.

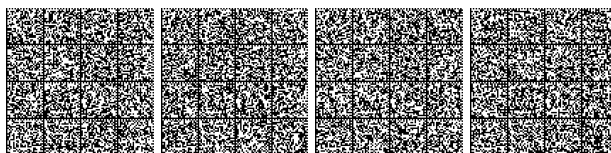
--- Informazioni alla stazione appaltante:

per consentire la massima efficacia del servizio di gestione dei rifiuti è necessario che la stazione appaltante abbia costante controllo sul suo svolgimento e disponga di dati quali-quantitativi sempre aggiornati sul servizio, tali da consentirne la valutazione rispetto alle esigenze dei cittadini e al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione,

¹⁴ Vedi Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31/3/2011 “recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE ...” e Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10/12/2012 “recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE ...”

¹⁵ DM 8 Aprile 2008 e s. m. i.

¹⁶ Vedi DM 8 Aprile 2008 “recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche” e s. m. i.



riciclo e recupero dei rifiuti e da consentire altresì di definire ed attuare eventuali modifiche al servizio stesso. A questo scopo l'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante, con cadenza periodica definita nel contratto, tutti i dati relativi allo svolgimento del servizio, relativi sia agli aspetti tecnici sia a quelli economici.

--- Informazioni agli offerenti:

per consentire un'offerta il più attenta possibile alla situazione ed alle esigenze del territorio considerato e la migliore organizzazione del servizio da parte dell'appaltatore, è opportuno che la stazione appaltante fornisca, nei documenti di gara, dati il più possibile aggiornati relativamente a tutti gli aspetti utili a consentire sia la valutazione delle esigenze del territorio e dei cittadini, sia il raggiungimento degli obiettivi fissati di prevenzione, riciclaggio e recupero dei rifiuti. In particolare deve fornire le seguenti informazioni:

- 1 piano di prevenzione dei rifiuti;
- 2 popolazione residente in un periodo di tempo sufficiente a mostrare la tendenza in atto e come minimo negli ultimi due censimenti ISTAT e negli ultimi 5 anni;
- 3 attività produttive insediate ed eventuale relativo pendolarismo in un periodo di tempo sufficiente a mostrare la tendenza in atto e come minimo negli ultimi 5 anni;
- 4 eventuali fluttuazioni periodiche della popolazione dovute al turismo, alle seconde case ecc (ad es. stagionali o nei fine settimana);
- 5 produzione dei rifiuti negli ultimi 5 anni con indicazione, per ciascun anno, di:
 - 5.1 codice CER¹⁷,
 - 5.2 percentuale di raccolta differenziata per tipologia di rifiuto,
 - 5.3 analisi merceologiche (rappresentative dei rifiuti prodotti nel territorio oggetto dell'appalto) per le diverse frazioni raccolte e stima della composizione media del rifiuto totale prodotto,
 - 5.4 frequenza e modalità di raccolta delle diverse frazioni merceologiche per tipo di utenza (domestica e non domestica, suddivise per categorie secondo la legge),
 - 5.5 dati sul compostaggio domestico (numero dei compostatori, quantità di rifiuti trattate, sistemi di compostaggio utilizzati, ecc.),
 - 5.6 numero di eventi, mercati, sagre e feste e relativa produzione e caratterizzazione dei rifiuti, compresi quelli da eventuali servizi di ristorazione collettiva,
 - 5.7 centri per il riutilizzo dei beni e per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti,
 - 5.8 impianti di trattamento, recupero e smaltimento, comprese le piattaforme di selezione e valorizzazione dei materiali raccolti in maniera differenziata e gli impianti di smaltimento/discariche utilizzati/utilizzabili dal servizio di gestione dei rifiuti,
 - 5.9 numero dei mezzi correntemente impiegati nella raccolta, divisi per tipologia, modalità e frequenza di uso,
- 6 potenzialità del compostaggio domestico (numero di abitazioni dotate di giardino, superficie media delle aree verdi, sottratte le unità che già effettuano con certezza il compostaggio domestico);
- 7 numero, tipologia e localizzazione delle utenze iscritte al tributo/tariffa sui rifiuti.

Al fine della promozione dei comportamenti virtuosi da parte degli utenti e del successo delle iniziative previste per la riduzione degli impatti ambientali del servizio, è opportuno che la stazione appaltante dia la massima evidenza, ad esempio attraverso la rete informatica (web), al fatto di aver utilizzato i CAM adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e diffonda tutte le informazioni utili a caratterizzare la qualità ambientale del servizio di gestione dei rifiuti oggetto dell'appalto, o del conferimento, ed i risultati progressivamente ottenuti.

3.3.5 Ulteriori indicazioni

La conformità ai criteri ambientali minimi definiti in questo documento deve essere mantenuta per tutta la durata del contratto.

A questo riguardo è opportuno che nel contratto siano specificatamente previste le sanzioni (dalle "penali" alla risoluzione del contratto) da applicare nel caso di mancato rispetto degli impegni da parte dell'appaltatore.

Infine è opportuno che il servizio non sia appaltato "a corpo", con un canone mensile che copra tutti i costi complessivamente considerati, ma con voci di costo disaggregate (ad es. raccolta differenziata, indifferenziata, smaltimento, invio a recupero, centro di raccolta, ecc.) e monitorabili.

¹⁷ CER Catalogo Europeo dei Rifiuti relativo a rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'allegato D al D.lgs 152/2006.



4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

4.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Nei documenti della procedura d'acquisto la stazione appaltante deve indicare in modo esplicito che l'oggetto dell'appalto riguarda l'affidamento di un servizio di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (citare gli estremi del DM di adozione di questo documento).

I codici CPV (Common Procurement Vocabulary) per il servizio di gestione dei rifiuti urbani sono:

- 90500000-2 "Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici"
- 90510000-5 "Trattamento e smaltimento dei rifiuti"
- 90600000-3 "Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi"
- 90610000-6 "Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade"

4.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI (criteri di base)

La stazione appaltante deve provvedere affinché, oltre a rispettare tutte le leggi vigenti, i candidati ammessi alla gara d'appalto rispettino le seguenti prescrizioni:

- 1) dispongano di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. In particolare il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione agli specifici ruoli, deve essere specificatamente formato in merito a:
 - normativa pertinente,
 - elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente,
 - corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,
 - modalità di conservazione dei documenti,
 - metodi di acquisizione e gestione dati,
 - conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.
- Per il nuovo personale che dovesse essere dedicato alla realizzazione del servizio durante l'esecuzione del contratto deve essere presentata analoga documentazione, prima che questo prenda servizio, a dimostrazione del fatto che si tratta di personale già adeguatamente formato;
- 2) abbiano la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente)¹⁸.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente di:

- 1) documentazione attestante che le singole persone da adibire al servizio, con riferimento agli specifici ruoli:
 - hanno frequentato specifici corsi di formazione gestiti da personale/organizzazioni con le necessarie competenze e/o accreditamento, oppure
 - hanno esperienza almeno biennale negli stessi ruoli,
- 2) per quanto riguarda l'attuazione di un sistema di gestione ambientale (SGA), l'offerente deve dimostrare la specifica competenza di uno o più dipendenti/collaboratori.

La registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001 dell'offerente, in corso di validità, rappresentano mezzi di prova. Le stazioni appaltanti accettano parimenti altre prove attestanti l'attuazione, da parte dell'offerente, di un SGA, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale funzionante presso l'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del SGA, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit).

¹⁸ Articoli 40, 42 e 44 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e art. 281 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207.



4.3 SPECIFICHE TECNICHE (criteri di base)

4.3.1 Contenitori per i rifiuti

L'appaltatore deve utilizzare contenitori per la raccolta dei rifiuti, sia stradale (sacchi o cassonetti), sia presso l'utenza (sacchetti e/o contenitori rigidi), che:

- rechino il logo della stazione appaltante;
- siano colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili, facendo riferimento alla normativa specifica, ove esistente;
- siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi per l'arredo urbano eventualmente adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e comunque contengano almeno il 30% di materiale riciclato, con l'eccezione dei sacchetti per la raccolta domiciliare della frazione organica che debbono essere in materiale compostabile¹⁹;
- rechino l'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con l'elenco dettagliato dei singoli rifiuti che vi debbono essere messi, formulato in modo semplice e chiaro;
- limitatamente ai contenitori rigidi, siano dotati di codice identificativo del contenitore.

I contenitori destinati a condomini qualora posti in aree accessibili al pubblico debbono essere dotati di sistema di accesso personalizzato riservato all'utenza di riferimento (ad es. tessera magnetica, chiave, ecc.).

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di scheda tecnica del produttore dei contenitori e/o di certificazione di parte terza.

La stessa documentazione deve essere presentata alla stazione appaltante per i nuovi contenitori che vengano eventualmente forniti durante l'esecuzione del contratto.

4.3.2 Automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti

Fermo restando il rispetto di specifici CAM sugli automezzi eventualmente adottati dal Ministro dell'Ambiente, almeno il 30 % (in numero) degli automezzi utilizzati dall'appaltatore, nell'ambito dello svolgimento del contratto, per la raccolta e il trasporto di rifiuti debbono:

- avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure
- essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.

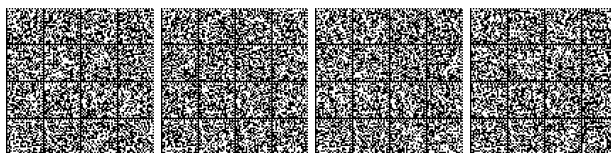
Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, delle carte di circolazione e delle schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende utilizzare. La stessa documentazione deve essere presentata alla stazione appaltante per ulteriori mezzi che vengano eventualmente utilizzati durante l'esecuzione del contratto.

4.3.3 Proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali

Nella relazione tecnico-illustrativa prevista dall'art. 202 del D.Lgs 152/2006, redatta sulla base delle informazioni e dei dati forniti dalla stazione appaltante nei documenti di gara, l'offerente deve proporre alla stazione appaltante, tra l'altro:

- obiettivi finali ed intermedi (annuali) relativi a:
 - riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire,
 - riduzione degli impatti ambientali della gestione dei rifiuti
- azioni per il conseguimento di detti obiettivi, indicando per ciascun flusso di rifiuti,
 - modalità e tempi di attuazione e competenze e numerosità del personale necessario,
 - eventuale peso previsto sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico,
- ulteriori suggerimenti utili alla riduzione della produzione di rifiuti e dell'impatto ambientale ad essa associato.

¹⁹ Articolo 182 Ter del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. lgs. 205/2010: "La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002".



Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di relazione tecnico-metodologica.

4.4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE (*Criteri di base*)

4.4.1 Realizzazione / adeguamento normativo dei centri di raccolta

Questo criterio non si applica se i centri di raccolta esistono e sono a norma o se il loro adeguamento non rientra nell'oggetto dell'appalto.

L'appaltatore deve attuare tutti gli interventi necessari ad assicurare che i centri di raccolta previsti nelle località indicate nei documenti di gara, per i quali siano state ottenute le necessarie autorizzazioni, siano realizzati e funzionanti nel rispetto delle norme vigenti²⁰.

A questo scopo l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, entro tre mesi dall'aggiudicazione un progetto degli interventi. Il progetto, approvato dalla stazione appaltante, deve essere realizzato ed i centri di raccolta debbono essere funzionanti entro nove mesi dall'aggiudicazione.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

4.4.2 Gestione dei centri di raccolta

Questo criterio non si applica se la gestione dei centri di raccolta non rientra nell'oggetto dell'appalto.

L'appaltatore deve:

- mantenere i centri di raccolta aperti al pubblico in orari che tengano conto del numero e della tipologia degli utenti potenziali; tali orari comunque non dovranno essere inferiori a 12 ore a settimana e dovranno comprendere almeno il sabato o la domenica,
- accettare nel centro di raccolta tutti i rifiuti di cui al DM 8 Aprile 2008 e s. m. i. o, se autorizzato con procedure ordinarie, tutti quelli previsti dall'autorizzazione,
- predisporre i centri di raccolta in modo tale che i rifiuti siano raccolti per flussi omogenei, così da poter essere trasportati separatamente agli impianti di trattamento, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero,
- mettere a disposizione degli utenti, presso i centri di raccolta, le informazioni e le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti (ad es. attraverso video e altri strumenti informatici, cartellonistica o materiale cartaceo) ed inoltre contenitori per rifiuti, sacchetti e compostiere.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

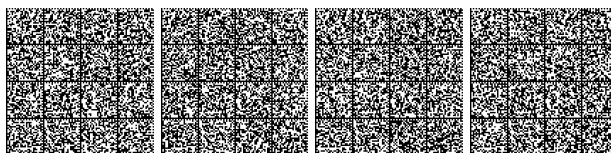
4.4.3 Raccolta differenziata

L'appaltatore deve effettuare il servizio di raccolta differenziata in modo tale da massimizzare quantità e qualità dei materiali raccolti affinché, nel rispetto delle norme vigenti, questi possano essere recuperati, con priorità alle operazioni di riciclo, con i migliori risultati. A questo scopo:

- la **raccolta differenziata domiciliare** (c. d. "porta a porta") deve riguardare almeno:
 - le seguenti frazioni di rifiuti:
 - rifiuti organici (frazione umida)²¹

²⁰ Vedi DM 8 Aprile 2008 "recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche" e s. m. e i.

²¹ La frazione umida dei rifiuti domestici ha un peso specifico elevato e quindi può dare un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Inoltre, raccolta in modo da garantire un elevato livello qualitativo grazie al sistema porta a porta, può alimentare impianti di compostaggio in grado di produrre un prodotto competitivo.



- frazione residua
 - il 70% o il 50% delle utenze, a seconda che il servizio riguardi complessivamente fino a 100.000 utenze o più di 100.000 utenze.
- Inoltre:
 - l'appaltatore deve dotarsi di un sistema di verifica della qualità dei conferimenti, registrare gli errati conferimenti e segnalarli all'utenza, applicando eventuali sanzioni, e alla stazione appaltante,
 - l'appaltatore deve assicurare, su richiesta, la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti, compresi i RAEE, presso le utenze domestiche,
 - la raccolta differenziata domiciliare deve essere a regime entro il primo anno dall'aggiudicazione del contratto,
- la **raccolta differenziata non domiciliare** deve riguardare:
 - nel caso in cui la raccolta domiciliare si limiti alla raccolta separata dei soli rifiuti organici e di quelli indifferenziati, almeno le seguenti frazioni di rifiuti (a meno che una o più di queste non siano specificatamente escluse dalla stazione appaltante, nei documenti di gara, sulla base di analisi merceologiche):
 - carta e cartone,
 - plastica e metalli, sia singolarmente che in combinazione tra loro,
 - pile e farmaci scaduti,
 - vetro,
 - i rifiuti ingombranti, attraverso raccolte itineranti svolte con i mezzi e nei luoghi indicati nei documenti di gara e con periodicità non inferiore a 3 volte/anno.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

4.4.4 Raccolta di rifiuti prodotti nel corso di eventi

In occasione dei mercati, delle feste, delle fiere o sagre periodiche, di cui la stazione appaltante ha indicato il numero e la dimensione nei documenti di gara, l'appaltatore deve svolgere un servizio specifico di raccolta differenziata predisponendo in loco i contenitori carrellabili e la cartellonistica necessari. Tale raccolta deve riguardare almeno le seguenti frazioni:

- carta/cartone,
- plastica e metalli, sia singolarmente sia in combinazione tra loro,
- vetro,
- frazione umida,
- frazione secca residua.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

4.4.5 Realizzazione ed utilizzo di sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio

Questo criterio non si applica se un tale sistema è già realizzato e funzionante presso la stazione appaltante.

L'appaltatore deve realizzare un sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. A questo scopo l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, entro tre mesi dall'aggiudicazione, un progetto di tale sistema che consenta di evidenziare l'andamento temporale (su base mensile), in relazione all'estensione ed al tipo di territorio servito, in particolare delle seguenti informazioni:

- numero e tipo di utenze servite,
- numero di abitanti serviti,
- estensione, localizzazione e modalità della raccolta differenziata,



- quantità di rifiuti raccolti, in funzione del tipo di rifiuto (come identificato dai codici CER²², compresi i RAEE, i rifiuti ingombranti ed i rifiuti speciali assimilati agli urbani), della frequenza e delle modalità di raccolta (porta a porta, cassonetto stradale, centri di raccolta), del tipo di utenza (domestica e non domestica e delle altre categorie previste dalle norme) e delle modalità di rilevazione (manuale o automatica),
- flussi giornalieri di utenti e di materiali nei centri di raccolta,
- tipo e frequenza dei disservizi verificatisi,
- destinazione delle frazioni di rifiuti raccolte: centri di trattamento, di recupero e di smaltimento (comprese le piattaforme di selezione e valorizzazione dei materiali raccolti in maniera differenziata e gli impianti di smaltimento/discariche) utilizzati, ecc.)²³,
- dati sul compostaggio domestico e di comunità (numero dei compostatori, quantità di rifiuti trattate, sistemi di compostaggio utilizzati, ecc.).
- numero dei mezzi impiegati nella raccolta, divisi per tipologia e per produttività (quantità di rifiuti trasportate),
- numero di eventi, mercati, sagre e feste e relativa produzione di rifiuti specificatamente individuati e comprensivi di quelli prodotti da eventuali servizi di ristorazione collettiva compresi nei singoli eventi,
- tutte le informazioni necessarie al rispetto dei successivi criteri "informazioni agli utenti" e "rapporti periodici sul servizio".

Il sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio deve accettare e gestire anche informazioni relative alle precedenti gestioni del servizio ed in particolare informazioni "storiche" eventualmente messe a disposizione dalla stazione appaltante. Esso inoltre deve essere strutturato in modo da poter essere coordinato con la banca dati gestita da ANCITEL Energia e Ambiente.

Il progetto del sistema deve comprendere la descrizione degli strumenti e delle apparecchiature necessari al suo funzionamento.

Il progetto, approvato dalla stazione appaltante, deve essere realizzato e funzionante entro sei mesi dall'aggiudicazione e mantenuto in funzione per tutta la durata del contratto. Al termine del contratto il sistema deve essere ceduto alla stazione appaltante o ad organizzazione da questa indicata.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

4.4.6 Informazioni

Entro tre mesi dall'inizio del contratto l'appaltatore deve rendere disponibili per l'utenza:

- un numero telefonico (eventualmente con chiamata gratuita - numero verde) attivo:
 - in modalità automatica, per 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana,
 - con operatore, per almeno 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana,
- un numero di fax,
- un indirizzo e-mail e un sito web.

Alle comunicazioni ricevute attraverso internet l'appaltatore deve dare riscontro entro 48 ore. Il sito deve rispettare gli standard di cui alla legge n.4 del 9 gennaio 2004 (c. d. "Legge Stanca"), le linee guida inerenti ai siti della Pubblica Amministrazione e le linee guida del WCAG 2.0²⁴ e s. m. i.

I contatti telefonici e internet debbono consentire agli utenti di:

- segnalare particolari esigenze, disservizi o criticità nell'erogazione del servizio,
- prenotare interventi di raccolta di ingombranti, RAEE ecc,

²² CER Catalogo Europeo dei Rifiuti relativo a rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'allegato D al D.lgs 152/2006.

²³ Legge 24 marzo 2012, n. 27 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture (G.U. del 24 marzo 2012, n. 71), Art. 25. Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali, c. 6 "I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazioni necessaria per definire i bandi"

²⁴ Web Content Accessibility Guidelines



- fornire suggerimenti sulla corretta gestione dei rifiuti,
- ottenere informazioni su:
 - orari e modalità di erogazione del servizio,
 - modalità corrette di utilizzo del servizio,
 - ubicazione e funzionamento dei centri di raccolta,
 - ubicazione e funzionamento dei centri cui si possono conferire beni usati riutilizzabili,
 - mercatini dell'usato, eventi per lo scambio e il baratto ecc,
 - produzione dei rifiuti, raccolta differenziata e destinazione dei rifiuti raccolti, su base annuale,
 - compostaggio domestico e di comunità (ove tali attività siano praticate sul territorio) e istruzioni utili al corretto funzionamento delle compostiere domestiche,
 - modalità di contatto con la ditta e con la stazione appaltante.

Queste informazioni devono essere redatte in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e comprensione e debbono essere messe a disposizione degli utenti, ove necessario, anche attraverso dépliant, lettere ed altro materiale informativo cartaceo; debbono inoltre essere a disposizione del pubblico presso i centri di raccolta, le scuole e gli edifici pubblici.

Infine, allo scopo di facilitare il recupero dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, l'appaltatore deve fornire a tutti i soggetti interessati, anche attraverso il sito web, le informazioni relative a:

- tipo,
- quantità,
- qualità

dei rifiuti raccolti separatamente disponibili presso ciascun centro di raccolta.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

4.4.7 Rapporti periodici sul servizio

L'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante un rapporto almeno semestrale sul servizio che consenta di valutare l'efficacia del servizio stesso rispetto alle esigenze degli utenti e ne evidenzi gli impatti ambientali e le eventuali criticità.

Nei rapporti periodici deve essere evidenziato il confronto con dati relativi a periodi precedenti eventualmente forniti dalla stazione appaltante.

In particolare i rapporti periodici debbono contenere i seguenti dati:

- modalità di raccolta dei rifiuti, per ambito territoriale e numero di utenti serviti,
- orari di apertura dei singoli centri di raccolta,
- quantità di rifiuti delle diverse frazioni giunte mensilmente ai singoli centri di raccolta,
- numero, gravità e localizzazione degli errati conferimenti,
- quantità di rifiuti delle diverse frazioni, provenienti dalla raccolta differenziata domiciliare, in rapporto alle diverse tipologie di utenti,
- quantità di rifiuti delle diverse frazioni, provenienti dalla raccolta differenziata stradale, in rapporto all'ubicazione dei punti di raccolta,
- quantità di rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale, in rapporto alle aree di provenienza,
- quantità di rifiuti delle diverse frazioni consegnate mensilmente dall'appaltatore ai diversi centri di trattamento, riciclaggio (compreso il compostaggio), recupero, smaltimento e alle piattaforme di selezione e valorizzazione,
- somme eventualmente pagate dall'appaltatore a tali impianti,
- somme eventualmente pagate all'appaltatore da tali impianti, nonché i corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di Filiera del sistema Conai o dagli altri Consorzi per la raccolta il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti,
- qualità documentata dei lotti di rifiuti raccolti in modo differenziato e loro destinazione,
- numero, tipo e caratteristiche di contenitori utilizzati per la raccolta differenziata domiciliare e per quella stradale,
- numero, tipo e caratteristiche dei mezzi impiegati nella raccolta, divisi per modalità di raccolta e produttività (quantità di rifiuti trasportati),



- ogni altra informazione necessaria alla compilazione del MUD o documento equivalente,
- descrizione sintetica delle comunicazioni fatte agli utenti e delle campagne effettuate per la sensibilizzazione degli utenti e degli studenti,
- numero e qualifica degli addetti al servizio e durata delle loro prestazioni in relazione alle diverse modalità di realizzazione della raccolta dei rifiuti,

ed inoltre, se la stazione appaltante ha utilizzato nella procedura d'acquisto il criterio premiante "Compostiere domestiche e di comunità":

- numero degli iscritti nel Registro dei compostatori e risultati delle relative verifiche ispettive, infine
- i rapporti periodici debbono essere corredati dalla documentazione relativa a:
 - i rapporti dell'appaltatore con i Consorzi di Filiera del sistema Conai e con gli altri Consorzi per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti,
 - le somme pagate o incassate dall'appaltatore per il conferimento dei rifiuti ad organizzazioni autorizzate alla raccolta ed al trattamento dei rifiuti,
- i dati numerici debbono essere forniti alla stazione appaltante anche in formato elettronico.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate. La certificazione relativa alla classificazione dei rifiuti nelle fasce di qualità di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI costituisce mezzo di prova della qualità dei lotti di rifiuti interessati.

4.4.8 Elementi per l'individuazione di azioni di riduzione dei rifiuti

Entro un anno dall'aggiudicazione del contratto l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante una relazione contenente elementi utili alla definizione, da parte della stazione appaltante stessa o di organismo altrimenti competente, di azioni per la riduzione dei rifiuti. Tali elementi possono, ad esempio, essere:

- elenco dei principali produttori di rifiuti,
- metodi per la diffusione del compostaggio domestico e/o per migliorarne l'efficacia,
- individuazione di situazioni idonee alla diffusione del compostaggio di comunità,
- modalità di promozione del riutilizzo di beni usati, del miglioramento della qualità della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti,
- individuazione di luoghi e modalità per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alle attività di riutilizzo dei beni,

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

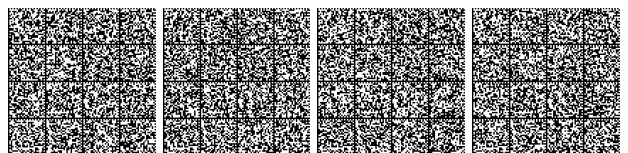
4.4.9 Campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti

Questo criterio non si applica se campagne di sensibilizzazione di utenti e studenti, sufficientemente capillari ed efficaci vengono realizzate o sono programmate dalla stazione appaltante o da altro ente/organizzazione preposto e se non rientrano nell'oggetto dell'appalto.

L'appaltatore deve realizzare campagne di sensibilizzazione sia degli utenti sia degli studenti, delle scuole indicate nei documenti di gara, sul tema della minimizzazione degli impatti ambientali dei rifiuti. Le campagne devono essere mirate in particolare alla riduzione dei rifiuti (prevenzione, riciclaggio e recupero) attraverso la raccolta differenziata ed il compostaggio domestico.

A questo scopo, se progetti di campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti, dotati del necessario livello di qualità, aggiornamento e dettaglio per la loro realizzazione non sono già compresi nel Piano di prevenzione fornito dalla stazione appaltante tra i documenti di gara e se non lo ha già fatto in sede di offerta in attuazione del criterio premiante "Progetto di campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti" (4.5.5), entro tre mesi dall'aggiudicazione del contratto, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante un progetto di tali campagne redatto secondo i requisiti descritti nel citato criterio premiante.

Il progetto, approvato dalla stazione appaltante, deve iniziare entro sei mesi dall'aggiudicazione del contratto.



Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

4.4.10 Pubblicità

L'appaltatore deve fornire ed installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all'esterno ed all'interno degli ambienti di ingresso degli edifici pubblici indicati nei documenti di gara (come minimo le sedi dei Comuni e delle ASL e le scuole primarie e secondarie), appositi cartelloni/targhe che informino il pubblico che il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto nel rispetto dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente. Tali cartelloni/targhe debbono riportare almeno le seguenti informazioni:

- gli estremi del Decreto del Ministro dell'Ambiente di approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;
- i dati annuali relativi a: produzione dei rifiuti, raccolta differenziata e destinazione dei rifiuti raccolti.

Entro tre mesi dall'aggiudicazione del contratto l'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante, per accettazione, il progetto dei cartelloni/targhe, comprensivo dell'indicazione della loro collocazione. I cartelloni/targhe devono essere realizzati e collocati nelle sedi previste entro sei mesi dall'aggiudicazione del contratto.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme appropriate.

4.5 CRITERI PREMIANTI (*criteri di aggiudicazione*)

Fermo restando il rispetto dei criteri di base (selezione dei candidati, specifiche tecniche e condizioni di esecuzione), nel caso di appalti con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa possono essere utilizzati i seguenti criteri.

4.5.1 Automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che per la raccolta e il trasporto dei rifiuti prevede l'utilizzo di automezzi con le seguenti caratteristiche:

- più del 40 % (in numero) degli automezzi hanno motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure sono elettrici, ibridi o alimentati a gas e
- almeno il 50% (in numero) degli automezzi per la raccolta dei rifiuti sono dotati di vasche di carico monomateriali e/o di dispositivo di lettura automatica dell'identificativo dell'utenza.

Il punteggio premiante è assegnato in relazione al numero di veicoli che rispettano i requisiti sopra descritti.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, delle carte di circolazione e delle schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende utilizzare. La stessa documentazione deve essere presentata alla stazione appaltante per ulteriori mezzi che vengano eventualmente utilizzati durante l'esecuzione del contratto.

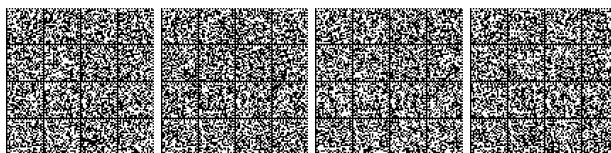
4.5.2 Orari dei centri di raccolta

Questo criterio non si applica se la gestione dei centri di raccolta non rientra nell'oggetto dell'appalto.

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che preveda che i centri di raccolta siano aperti al pubblico oltre che nell'orario di cui al criterio di base "Gestione dei centri di raccolta" (4.4.2.) anche il sabato per l'intera giornata e la domenica per almeno mezza giornata.

Il punteggio premiante è assegnato in relazione alla percentuale dei centri di raccolta che effettuano tale orario esteso.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di descrizione degli orari di apertura dei singoli centri di raccolta.



4.5.3 Raccolta separata del vetro chiaro

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che preveda la raccolta separata del vetro chiaro e di quello scuro.

Il punteggio premiante è assegnato in relazione all'estensione di tale raccolta sul territorio oggetto del servizio.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, del progetto di sistema di raccolta separata del vetro chiaro e di quello scuro, comprensivo dell'indicazione dell'utenza servita, delle modalità di realizzazione del sistema e della frequenza della raccolta.

4.5.4 Compostiere domestiche e di comunità

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che, sulla base delle indicazioni fornite dalla stazione appaltante nei documenti di gara in relazione alla fattibilità e alla potenzialità del compostaggio domestico (ad es. numero di abitazioni dotate di giardino e superficie media delle aree verdi, sottratte le unità che già effettuano con certezza il compostaggio domestico, ecc.), preveda la realizzazione di un servizio relativo alle compostiere domestiche. Tale servizio deve comprendere:

- la realizzazione di seminari informativi e/o la distribuzione, ai potenziali interessati e nei centri di raccolta, di materiale informativo sul compostaggio,
- la distribuzione di compostiere, complete dell'attrezzatura necessaria per il loro corretto utilizzo (attuatori, attrezzi per rivoltare il materiale, ecc), in comodato gratuito o con altra modalità agevolata se esplicitamente previsto nei documenti di gara, agli utenti domestici con giardino/orto che ne facciano motivata richiesta e che accettino di sottoporre tali compostiere ai previsti controlli presso i luoghi di impiego,
- la verifica del corretto utilizzo delle compostiere, attraverso ispezioni effettuate annualmente su un campione scelto sulla base di selezione casuale,
- la rilevazione e la gestione, in apposito registro, dei dati relativi alle compostiere domestiche attive (distribuite dall'appaltatore o meno).

Un ulteriore punteggio premiante è attribuito all'offerente che preveda la realizzazione di un servizio relativo alle compostiere di comunità per le grandi utenze (mense, grandi condomini, ecc) specificatamente individuate nei documenti di gara e munite delle necessarie autorizzazioni o in procinto di ottenerle. Tale servizio deve comprendere:

- l'assistenza tecnica per la scelta di compostiere di caratteristiche e prestazioni adeguate alle specifiche situazioni e per la loro gestione,
- la rilevazione e la gestione, in apposito registro, dei dati relativi alle compostiere di comunità attive.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di progetto relativo al servizio di gestione delle compostiere domestiche e/o di comunità.

4.5.5 Progetto di campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che presenti in sede di offerta il progetto delle campagne di sensibilizzazione sia degli utenti sia degli studenti, delle scuole indicate nei documenti di gara, sul tema della minimizzazione degli impatti ambientali dei rifiuti. Le campagne devono essere mirate in particolare alla riduzione dei rifiuti (prevenzione, riciclaggio e recupero) attraverso la raccolta differenziata ed il compostaggio domestico (vedi criterio di base "Campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti" 4.4.9).

Tali campagne devono:

- svilupparsi lungo l'intero arco di tempo della durata del contratto di servizio, anche attraverso la ripetizione di singoli eventi specificamente progettati,
- comprendere l'organizzazione di almeno una giornata ecologica all'anno caratterizzata da eventi dimostrativi,

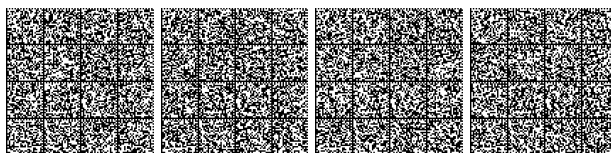
Il progetto deve contenere:

- la descrizione dettagliata delle attività,
- l'indicazione delle modalità e dei tempi per la loro realizzazione,
- l'indicazione delle competenze e del numero delle persone necessarie.



Nel caso in cui il personale da utilizzare nell'attività di sensibilizzazione non sia dipendente dell'appaltatore, questi deve fornire alla stazione appaltante indicazioni esaustive riguardo alle modalità di collaborazione di tale personale.

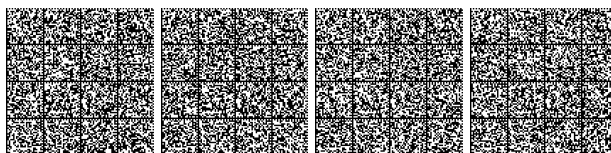
Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, del progetto di campagna di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti delle scuole indicate nei documenti di gara, corredato dalla documentazione attestante qualifica e rapporto di lavoro del personale da impiegare.



PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ovvero
PIANO D'AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT
(PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
LE FORNITURE DI CARTUCCE TONER E A GETTO DI
INCHIOSTRO

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E
FORNITURA DI CARTUCCE TONER E A GETTO DI
INCHIOSTRO



1 PREMESSA

Questo documento è **parte integrante** del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*, di seguito PAN GPP¹ ed inoltre tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400), dell'Unione Europea.

In relazione a quanto indicato al punto 4.5 “obiettivo nazionale” della Revisione 2013 del Piano², l'obiettivo proposto è di raggiungere entro l'anno 2014, la quota del 50% di appalti “verdi” così come definiti nel successivo punto 2, sul totale degli appalti pubblici aggiudicati su questa categoria di forniture. La percentuale verrà valutata sia sulla base del numero che del valore totale degli stessi.

Per consentire l'attuazione del monitoraggio previsto al punto 6.4 della Revisione del PAN GPP, le stazioni appaltanti debbono comunicare, ai sensi dell'art. 7 comma 8 del D. Lgs. 163/06, all'Osservatorio dei contratti pubblici, nel rispetto delle modalità indicate nelle apposite schede di rilevamento predisposte dal citato Osservatorio, i dati riguardanti i propri acquisti, relativi all'applicazione dei criteri ambientali minimi adottati con il presente allegato³.

2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene i “**criteri ambientali minimi**” e alcune indicazioni di carattere generale per gli appalti di fornitura di **cartucce di toner e cartucce a getto d'inchiostro**, prodotti compresi nella categoria “Elettronica” prevista dal PAN GPP.

Le stazioni appaltanti che introducono i “criteri ambientali minimi” nelle proprie procedure d'appalto e seguono i suggerimenti indicati nel capitolo “Indicazioni specifiche per la stazione appaltante”, sono in linea con i principi del PAN GPP e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.

Le fasi di definizione della procedura d'appalto per le quali sono stati identificati i criteri sono:

- **Oggetto dell'appalto:** è descritto l'oggetto dell'appalto evidenziandone la sostenibilità ambientale con relativo CPV, quest'ultimo inserito al fine di facilitare il monitoraggio da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Si invitano le stazioni appaltanti ad indicare nell'oggetto dell'appalto il decreto ministeriale di adozione dei criteri ambientali utilizzati.

- **Specifiche tecniche:** tali criteri ambientali costituiscono un riferimento per le stazioni appaltanti che vogliano ottemperare a quanto previsto dall'art. 68, c.1, del D.Lgs. 163/06 “Specifiche tecniche” che stabilisce che le specifiche tecniche, “Ogniquale sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto”omissis”...., della tutela ambientale”

- **Selezione dei candidati:** in questa sezione sono riportati i requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire l'appalto in modo di recare i minori danni possibili sull'ambiente.

- **Clausole contrattuali:** in questa sezione sono prescritte delle azioni da svolgere in corso di esecuzione contrattuale.

Per ogni criterio ambientale è indicata una “**verifica**” ovvero:

- ✓ la documentazione che l'offerente, l'aggiudicatario o l'aggiudicatario provvisorio è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito richiesto;

¹ Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).

² La revisione 2013 del PAN GPP è stata adottata con DM del 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).

³ Cfr. <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi>.



- ✓ ove esistenti, i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette.

Si prevede altresì che l'amministrazione aggiudicatrice possa richiedere un *audit* da parte di un organismo riconosciuto per le attività di ispezione e verifica su alcune informazioni rese durante la procedura di gara.

Per "organismi riconosciuti" si intendono, secondo quanto previsto dal c.11 dell'art. 68 del d.lgs. 163/2006 "*gli organismi di ispezione e certificazione conformi alle norme europee*", quali quelli accreditati in base alle norme tecniche pertinenti.

L'appalto di fornitura di cartucce per stampanti, fotocopiatrici e multifunzione è definito "verde" se:

- prevede la **fornitura di cartucce rigenerate conformi ai criteri ambientali minimi (punti 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3) per un quantitativo almeno pari al 30% rispetto al quantitativo totale di cartucce fornite.**

L'appalto del servizio di raccolta di cartucce esauste e la fornitura di cartucce di toner e di cartucce a getto di inchiostro è definito "verde" se ha ad oggetto un:

- **appalto integrato di fornitura di cartucce e di raccolta di cartucce esauste, conforme ai criteri ambientali minimi indicati nel presente documento al punto 5.**

Nel sito del Ministero dell'Ambiente, alla pagina dedicata ai Criteri Ambientali Minimi http://www.minambiente.it/menu/menu_ministero/Criteri_Ambientali_Minimi.html, potranno essere pubblicate, qualora ritenuto necessario, note su specifici aspetti tecnici, metodologici o normativi.

3 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO

3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

I criteri ambientali corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi vigenti il cui rispetto deve comunque essere assicurato.

Riguardo ad alcuni profili normativi, si tenga conto che alle cartucce di toner e di inchiostro esauste, quando classificate come rifiuti, vengono attribuiti i codici CER 16.02.16 (componenti rimossi da apparecchiature fuori uso) e, se l'inchiostro o la polvere di toner contenuta è costituita anche da sostanze pericolose il CER 16.02.15* (componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso). Il codice CER 08.03.18 corrisponde alla categoria toner per stampa esauriti (intesi come polvere di toner), diversi da quelli di cui alla CER 08.03.17* (toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose).

Inoltre è d'uopo precisare che tale categoria di prodotti non ricade nell'ambito di applicazione della Direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica e pertanto non è soggetta alla marcatura «CE» obbligatoria.

Riguardo all'appalto di affidamento del servizio di ritiro di cartucce si ricorda la sentenza n. 23971/2011 in cui la Corte di Cassazione ha ribadito la corresponsabilità del produttore dei rifiuti che non si avvale di soggetti autorizzati, che non ottempera alla preventiva verifica di tutte le autorizzazioni e che non si accerti dell'effettiva ed oggettiva attività di recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti, ciò in base ai principi posti dall'art. 178, comma 3, D. Lgs. n. 152 del 2006.

Per quanto riguarda la raccolta e il trasporto di questa categoria di rifiuti è invece stabilito che si debbano utilizzare imballi tipo «eco-box» non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo, idonei ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri.



Per appalti di importi significativi, sarebbe opportuno, infine, valutare la fattibilità dell'applicazione della “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” emanata con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, GU n. 159 del 10 luglio 2012⁴ ciò in considerazione della frammentazione internazionale della filiera di produzione delle cartucce, dalle materie prime all'assemblaggio finale, sia originali che rigenerate.

3.2 ANALISI E RIDUZIONE DEI FABBISOGNI – definizione dell'oggetto dell'appalto.

Prima della definizione di un appalto, la stazione appaltante deve fare un'analisi delle proprie esigenze per valutare le possibilità di razionalizzare il fabbisogno tenendo in considerazione la necessità di favorire il *decoupling* del sistema economico, ovvero conseguire crescita economica riducendo gli impatti ambientali.

Le stazioni appaltanti dovrebbero impegnarsi, ove funzionalmente e tecnicamente possibile, ad acquistare ed impiegare consumabili da stampa rigenerati conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) ed acquistare cartucce originali (dette OEM, Original Equipment Manufacturer, fabbricati dal produttore dei sistemi di stampa) o cartucce prodotte nel rispetto dei diritti di proprietà industriale negli altri casi, per esempio nell'ipotesi di indisponibilità di prodotti rigenerati di qualità.

L'acquisto di consumabili da stampa rigenerati conformi ai CAM è infatti in linea con l'obiettivo di politica ambientale di favorire il recupero di materia, risponde al mandato conferito dall'art. 180 bis, lett. c) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte IV ed è coerente con gli obiettivi di riduzione di spesa pubblica intrapresi a livello governativo. Ai sensi della citata disposizione del Testo Unico Ambientale infatti, le pubbliche amministrazioni sono tenute a promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti anche tramite l'adozione degli specifici Criteri Ambientali Minimi elaborati a tal fine nell'ambito del PAN GPP.

A proposito degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica si fa presente che sono diffusi consumabili da stampa “compatibili” a prezzi molto competitivi e prodotti “originali” contraffatti. In tale categoria di prodotti è opportuno però non considerare dirimente l'elemento prezzo ma valutare l'effettiva “qualità” anche invisibile, del prodotto. Infatti questo settore è afflitto da fenomeni di contraffazione e di clonazione illegale che, tra l'altro, hanno determinato la crisi di numerose imprese di produzione di cartucce rigenerate eticamente corrette. Per far ciò si invita a introdurre il criterio sulla tracciabilità dei prodotti formulato in questo documento in quanto tale criterio assolve una duplice funzione:

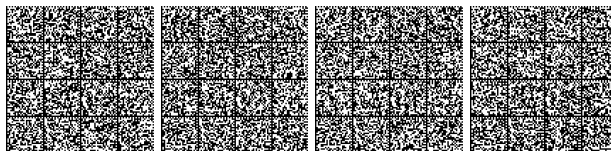
- quella di far emergere le caratteristiche “invisibili” di qualità ambientale ed etico-sociale dei prodotti
- quella di contrastare la concorrenza sleale

Tale criterio, unito al criterio sulla qualità di resa e di stampa, favorisce pertanto la selezione di prodotti con un miglior rapporto di qualità/prezzo.

In relazione all'obiettivo di conseguire il miglior risultato ambientale nonché obiettivi di promozione di uno sviluppo sostenibile, è altresì opportuno, in luogo della fornitura, prevedere l'appalto di un “servizio integrato di ritiro di cartucce esauste e di fornitura di cartucce toner e cartucce d'inchiostro rigenerate e conformi ai criteri ambientali minimi”. Ciò consentirebbe di ottimizzare la filiera del recupero e riutilizzo favorendo la creazione delle cosiddette “economie circolari” con vantaggi economici ed ambientali, in linea con le indicazioni della (COM(2011)571 “Tabella di marcia verso un Europa efficiente nell'impiego delle risorse”. Obiettivi di riduzione di spesa pubblica e di riduzione dei rifiuti prodotti potrebbero essere ancor meglio conseguiti tramite la realizzazione in proprio dell'attività di rigenerazione delle cartucce, ciò nel caso di fabbisogni rilevanti⁵.

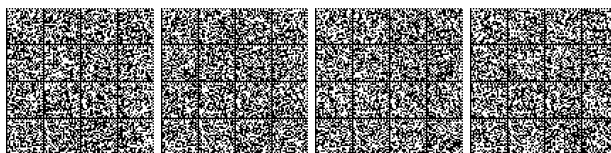
⁴ Cfr. sito www.minambiente.it, sezione “argomenti”, link: “GPP – Acquisti verdi”, sezione “I Criteri Ambientali Minimi (CAM)”.

⁵ Per informazioni cfr. http://www.minambiente.it/menu/menu_ministero/Contatti___GPP.html



Qualora invece si provveda ad effettuare acquisti tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, al fine di salvaguardare le economie del territorio, di razionalizzare la logistica delle merci e ridurre gli impatti ambientali associati al loro trasporto, è auspicabile che si tenga conto di selezionare i propri distributori favorendo la filiera corta.

E' opportuno precisare che le prestazioni ambientali delle apparecchiature per stampa, per copia e multifunzione, garantite da un ente terzo sulla base dell'eventuale adesione ad un sistema di etichettatura ambientale o dichiarate dalla casa madre nelle schede tecniche o in altra documentazione tecnica dell'apparecchiatura, sono valutate in base al funzionamento di tali apparecchiature con le cartucce originali.



4 CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI CONSUMABILI DA STAMPA

4.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Acquisto di cartucce di toner (c.p.v. 30125100-2) e cartucce a getto di inchiostro (c.p.v. 30192113-6) a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare del... G.U.....

Fornitura, per un quantitativo almeno pari al 30% rispetto al totale delle cartucce fornite, di cartucce rigenerate conformi ai Criteri ambientali minimi per le seguenti apparecchiature:

- (elenco a cura della stazione appaltante).

4.2 SPECIFICHE TECNICHE

4.2.1 *Tracciabilità di prodotto e caratteristiche produttive.*

Gli involucri (detti anche "gusci") delle cartucce di toner e delle cartucce a getto di inchiostro devono provenire da attività di recupero di cartucce originali e/o prodotte nel rispetto dei diritti di proprietà industriale esauste, effettuata in base alle normative vigenti.

La cartuccia rigenerata/ricostruita deve riportare la ragione sociale del produttore, l'anno e il mese di produzione, il codice del produttore dell'involucro originale ricostituito e l'Asserzione ambientale auto-dichiarata, conforme alla norma UNI EN ISO 14021, "rigenerata" o "ricostruita" o, meglio, "preparata per il riutilizzo".

Verifica: L'offerente deve indicare il tipo di cartuccia che si impegna a fornire specificando l'eventuale possesso delle etichette Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel, Umweltzeichen, o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (ISO 14024) conformi rispetto al criterio, l'eventuale possesso di una dichiarazione ambientale di prodotto ISO di Tipo III, detta comunemente EPD (Environmental Product Declaration), conforme alla norma ISO 14025 che riporti l'informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto, oppure in possesso dell'asserzione ambientale auto-dichiarata ISO di Tipo II "Rigenerata", conforme alla norma ISO 14021, convalidata da un organismo riconosciuto.

Per i prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra richiamati, l'offerente deve allegare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 del produttore o dell'importatore recante:

- la ragione sociale e la sede legale di tutte le imprese della filiera (l'impresa produttrice delle cartucce rigenerate, l'eventuale impresa importatrice, l'impresa che ha curato l'attività di raccolta e recupero, se diversa dall'impresa produttrice etc.);
- la sede degli impianti di trattamento e recupero delle cartucce, gli estremi delle relative autorizzazioni per tipologia di attività autorizzata
- l'attestazione che l'attività di rigenerazione è effettuata su cartucce originali e/o prodotte nel rispetto dei diritti di proprietà industriale esauste e che indichi altresì i bacini dove avviene il recupero di tali cartucce esauste
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa produttrice delle cartucce rigenerate di accettare una verifica ispettiva presso l'impianto/gli impianti di rigenerazione.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva infatti, tenuto conto del valore dell'appalto, nei casi di offerta di prodotti non in possesso delle etichette sopra richiamate, né in possesso di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025⁶ o di un'asserzione ambientale auto dichiarata convalidata da un organismo riconosciuto, di verificare la veridicità dell'asserzione

⁶ ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations – Type III environmental declarations – Principles and procedures



ambientale “rigenerata” o “ricostituita” mediante verifica condotta da parte di un organismo riconosciuto su un campione “X”⁷ di prodotti, scelti casualmente.

Le indicazioni relative alla tracciabilità di prodotto possono essere rese in modo alternativo (per esempio attraverso sistemi di identificazione informatizzata che possano in maniera univoca ricostruire l'intera filiera).

4.2.2 Garanzia di qualità di stampa, durata e compatibilità delle cartucce

I consumabili da stampa (cartucce toner e inkjet) rigenerati, devono essere compatibili con le apparecchiature cui sono destinati e devono avere funzionalità, resa e qualità di stampa equivalente a quella dei modelli originali. Tali caratteristiche, nonché eventuali danni alla stampante correlati all'uso di tali prodotti, debbono essere garantiti dal produttore.

Le caratteristiche prestazionali di resa e di qualità di stampa devono essere valutate in base alle seguenti norme tecniche:

Resa di stampa per le cartucce di toner:

- ISO/IEC 19752 - Information technology - Method for the determination of toner cartridge yield for monochromatic electrophotographic printers and multi-function devices that contain printer components; (*Metodo per la determinazione del rendimento delle cartucce toner per stampanti monocromatiche elettrofotografiche e apparecchiature multifunzione che contengono componenti stampanti*);
- ISO/IEC 19798 - Method for the determination of toner cartridge yield for colour printers and multi-function devices that contain printer components; (*Metodo per la determinazione del rendimento delle cartucce toner per stampanti a colori e apparecchiature multifunzione che contengono componenti stampanti*);

Resa di stampa per le cartucce d'inchiostro:

- ISO/IEC 24711:2007 - Method for the determination of ink cartridge yield for colour inkjet printers and multi-function devices that contain printer components (*Metodo per la determinazione del rendimento delle cartucce d'inchiostro per stampanti a getto d'inchiostro a colori e apparecchiature multifunzione che contengono componenti stampanti*);

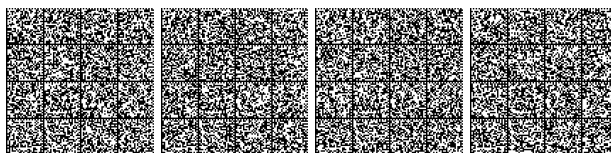
Qualità di stampa cartucce di toner rigenerate:

- DIN 33870-1 Office machines – Requirements and tests for the preparation of refilled toner modules for electrophotographical printers, copiers and facsimile machines – Part 1: Monochrome”
- DIN 33870-2 Office machines - Requirements and tests for the preparation of refilled toner modules for electrophotographical printer, copiers and facsimile machines- Part 2: 4-Colour-printers
- DIN Technical report No. 155:2007-09 Information Technology -- Office machines: Requirements for remanufactured print engines with toner -- Monochrome/colour
- ASTM F: 2036 Standard Test Method for Evaluation of Larger Area Density and Background on Electrophotographic Printers

Qualità di stampa cartucce di inchiostro rigenerate:

- DIN 33871-1 Office machines, inkjet print heads and inkjet tanks for inkjet printers – Part 1: Preparation of refilled inkjet print heads and inkjet tanks for inkjet printers
- DIN 33871-2 Office machines, inkjet print heads and inkjet tanks for inkjet printers – Part 2: Requirements on compatible ink cartridges (4-colour system) and their characteristic features

⁷ Il numero dei campioni deve essere stabilito nei documenti di gara in proporzione al valore dell'appalto. Stabilirà ciascuna stazione appaltante, secondo la propria discrezionalità, se effettuare tali verifiche in sede di aggiudicazione provvisoria o in corso di esecuzione contrattuale (per esempio nel caso di contratti di somministrazione o nei contratti del servizio integrato ritiro/fornitura), su quali “criteri ambientali minimi” richiedere la verifica di parte terza, la ripartizione dei costi di verifica.



Verifica: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente o produttrice. Per i prodotti non in possesso di una etichetta ISO 14024 che include il requisito in oggetto tra i requisiti previsti per la sua assegnazione o di una EPD riportante l'informazione richiesta dal criterio convalidata da un organismo riconosciuto né di certificazione rilasciata da parte di un organismo riconosciuto, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva, tenuto conto del valore dell'appalto, di richiedere la verifica della conformità relativa alla qualità e alla resa di stampa attestata nella dichiarazione, secondo le indicazioni metodologiche ed i test riportati nelle norme tecniche sopra menzionate, su un campione "X" di cartucce.

4.2.3 Sostanze pericolose e metalli pesanti: limiti ed esclusioni

Le polveri di toner o l'inchiostro non devono contenere coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche riportate nell'All. XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) né devono contenere mercurio, cadmio, piombo, cromo esavalente. I metalli pesanti possono essere presenti solo sotto forma di contaminazioni derivate dal processo produttivo e non possono superare le 100ppm.

Le polveri dei toner e gli inchiostri non debbono contenere inoltre sostanze classificate come cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, né debbono contenere con le seguenti frasi di rischio o le indicazioni di pericolo:

- H351/R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti)
- H350/R45 (può provocare il cancro)
- H350i/R49 (può provocare il cancro per inalazione)
- H360F/R60 (può ridurre la fertilità)
- H360D/R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati)
- H361f/R62 (possibile rischio di ridotta fertilità)
- H601d/R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati)
- H340/R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie)
- H 341/R68 (possibilità di effetti irreversibili)
- H331 H330/R23 (tossico per inalazione)
- H311/R24 (tossico a contatto con la pelle)
- H372 H373/R48 (rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata)
- H330/R26 (altamente tossico per inalazione)
- H310/R27 (molto tossico a contatto con la pelle)
- H334/R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione)
- H362/R64 (possibile rischio per i bambini allattati al seno)

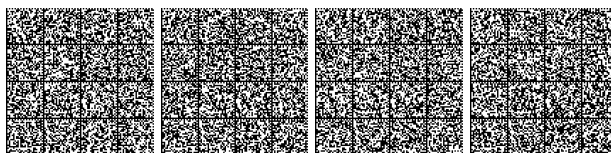
Le polveri dei toner e gli inchiostri non devono essere classificate con le seguenti frasi di rischio o indicazioni di pericolo:

- R50/H400; H413/R53; H400 H410/ R50/53; H412/ R52/53; H411/ R51-53; EUH059/R59.

Verifica: L'offerente, nel presentare l'elenco con i riferimenti delle cartucce che si impegna a fornire, per le cartucce non in possesso di una dichiarazione ambientale di Tipo III, detta comunemente EPD (Environmental Product Declaration) convalidata e riportante specificatamente l'informazione richiesta dal criterio, e per le cartucce di toner non in possesso dell'etichetta ambientale ISO di Tipo I "Nordic Ecolabel", presunte conformi, dovrà altresì allegare una dichiarazione di conformità sulla base dei dati acquisiti dai produttori tramite le schede di dati di sicurezza delle polveri di toner e degli inchiostri usati.

Per i prodotti che non siano in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra richiamati, l'aggiudicatario provvisorio dovrà fornire le schede di dati di sicurezza delle polveri di toner e degli inchiostri presenti nelle cartucce, conformi al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e contenenti le informazioni richieste dal criterio.

Per i prodotti che non siano in possesso dell'etichetta ambientale Nordic Ecolabel, né di una EPD (Environmental Product Declaration) riportante l'informazione richiesta dal criterio convalidata, né di altra etichetta ambientale ISO di Tipo I, conforme rispetto al criterio, l'amministrazione



aggiudicatrice si riserva, tenuto conto del valore dell'appalto, di richiedere una certificazione da parte di un organismo riconosciuto per attestare il rispetto del criterio su un campione "X" di cartucce.

5 CRITERI AMBIENTALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI CARTUCCE TONER E A GETTO D'INCHIOSTRO.

5.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Servizio di raccolta consumabili da stampa esausti e fornitura di cartucce toner e a getto d'inchiostro a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare del... G.U.....

L'aggiudicatario deve provvedere alla raccolta presso gli uffici degli enti delle cartucce di toner e di inchiostro esauste e alla fornitura, per un quantitativo almeno pari al 30%, di cartucce rigenerate conformi alle specifiche tecniche definite al punto 4.2, compatibili con le apparecchiature seguenti:
..... (elenco a cura della stazione appaltante).

5.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI

5.2.1 Autorizzazioni

L'offerente, per poter essere aggiudicatario del servizio, deve dimostrare di possedere direttamente o di avvalersi di soggetti che possiedano le autorizzazioni in corso di validità per le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti, con riferimento ai codici CER interessati (16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*; 16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso). In particolare le autorizzazioni per le attività di recupero devono includere le operazioni corrispondenti al codice R12 dell'Allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Verifica: l'offerente deve indicare:

- gli eventuali soggetti che compongono la filiera della raccolta e della produzione delle cartucce
- gli estremi delle autorizzazioni possedute anche da tali eventuali soggetti.

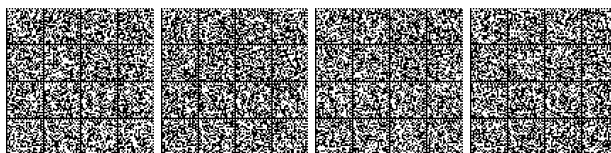
In particolare l'offerente deve presentare per se stesso e per i componenti, ove esistenti, della filiera sopra descritta, anche in formato elettronico, il provvedimento di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali rilasciato dalla CCIAA regionale di competenza e le autorizzazioni in corso di validità per quanto concerne le attività di gestione dei rifiuti sopra richiamate. Ove dovessero cambiare gli operatori di tale filiera, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi a darne comunicazione al committente, indicando le relative autorizzazioni possedute.

5.3 SPECIFICHE TECNICHE

5.3.1 Tracciabilità delle cartucce

L'aggiudicatario, in sede di esecuzione contrattuale, dovrà utilizzare un sistema di tracciabilità informatizzato che consenta di individuare in maniera certa le successive "fasi di vita" delle cartucce raccolte presso l'amministrazione singolarmente identificate (la loro movimentazione, la loro destinazione e l'eventuale rigenerazione o altro genere di recupero, il loro eventuale smaltimento).

Tale sistema informatizzato dovrebbe altresì essere in grado di ricostruire in maniera univoca le fasi di vita delle cartucce rigenerate fornite. Qualora non sia disponibile un sistema di tracciabilità informatizzato, l'aggiudicatario dovrà produrre, a cadenza annuale, un rapporto, anche in formato elettronico, che descriva le successive "fasi di vita" delle cartucce raccolte presso l'amministrazione singolarmente identificate, che evidenzii il rapporto tra il totale cartucce raccolte ed il totale delle



cartucce rigenerate prodotte nel corso dell'anno di riferimento. L'aggiudicatario, ove adotti il SISTRI, si considera in linea con tale prescrizione in materia di tracciabilità.

Verifica: in sede di offerta l'offerente deve dichiarare se utilizza il SISTRI o, in alternativa, deve fornire una breve descrizione del sistema informatico per la tracciabilità che utilizzerà o, in mancanza, una rappresentazione schematica del rapporto annuale.

5.4 CLAUSOLE CONTRATTUALI

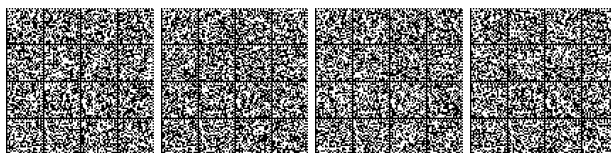
5.4.1 Autorizzazioni

Qualora l'aggiudicatario del servizio si dovesse avvalere di altri soggetti per l'attività di gestione della raccolta e del trasporto delle cartucce esauste, diversi da quelli indicati in gara, deve darne comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice, dichiarando altresì gli estremi delle autorizzazioni possedute.

Verifica: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

5.4.2 Caratteristiche delle cartucce di toner e di inchiostro da fornire

Per le forniture vale quanto indicato nella scheda 4 del presente documento.



DECRETO 13 febbraio 2014.

Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 ed in particolare l'art. 7, che attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, la competenza ad istituire il catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l'art. 38, il quale istituisce l'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici), nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto legislativo, trasferendo all'APAT le attribuzioni dell'ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente), quelle dei Servizi Tecnici Nazionali, istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del Servizio Sismico Nazionale;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», al fine di garantire la razionalizzazione delle strutture tecniche statali, che ha istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che sostituisce ad ogni effetto ed ovunque presente le denominazioni APAT, INFS ed ICRAM;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, «Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», così come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»;

Vista la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;

Visto l'art. 8 (Sistema informativo e di monitoraggio ambientale) del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997 n. 335 «Regolamento concernente la disciplina delle modalità di organizzazione dell'Agenzia

nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative», così come richiamato dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2001, n. 36;

Sentiti il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 in merito all'istituzione del Catasto Nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha lo scopo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) e dell'art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, di istituire il Catasto Nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (di seguito denominate 'sorgenti') e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente.

Art. 2.

Istituzione del Catasto Nazionale

1. In attuazione dell'art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il Catasto Nazionale è realizzato nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio ambientale (SINA) di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335.

2. L'attività di realizzazione e gestione del Catasto Nazionale è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che a tal fine si avvale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA), il quale opera sulla base dei contenuti dell'allegato che costituisce parte integrante al presente decreto.

3. Il Catasto Nazionale è costituito da una base dati informatica la cui struttura è rappresentata nell'allegato al presente decreto contenente le informazioni relative alle sorgenti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto.

4. Le modalità di inserimento dei dati relative alle sorgenti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto sono indicate nei decreti attuativi ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

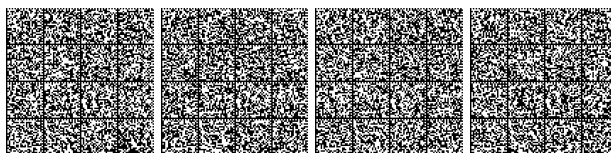
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 3.

Finalità del Catasto Nazionale

1. In materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il Catasto Nazionale permette la produzione di informazioni per le attività di monitoraggio e controllo ambientale necessarie a:

a) fornire supporto alle decisioni riguardante l'ambiente ed il territorio;



b) consentire di costruire indicatori ed indici di esposizione che forniscano la rappresentazione più efficace dello stato ambientale;

c) costituire supporto informativo utile per la valutazione d'impatto di nuove singole sorgenti o per la pianificazione complessiva dell'installazione di nuove sorgenti;

d) fornire supporto alle Pubbliche Amministrazioni in fase di procedimenti autorizzativi in materia di edilizia, in relazione alle fasce di rispetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DPCM 8 luglio 2003 (50 Hz).

In particolare il Catasto Nazionale dovrà consentire:

di conoscere l'ubicazione delle sorgenti sul territorio;

di conoscere le caratteristiche tecniche delle sorgenti;

l'identificazione dei gestori degli impianti nel rispetto della normativa esistente sulla riservatezza e sulla tutela dei dati personali;

di costruire le mappe territoriali di campo elettrico e magnetico, per rappresentare lo stato dell'ambiente.

2. Il Catasto Nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'art. 8, comma 1, lettera d) della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Il Catasto Nazionale è collegato ai catasti regionali mediante la rete telematica del sistema informativo di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto. I catasti regionali forniscono al Catasto Nazionale i dati e/o le informazioni di competenza regionale in essi presenti. Il Catasto Nazionale fornisce ai catasti regionali i dati e/o le informazioni inerenti ai dati di competenza nazionale relativi al territorio regionale. È consentito alle regioni e province autonome l'accesso, in modalità di visualizzazione, ai dati presenti nel Catasto Nazionale di loro competenza, secondo le modalità indicate nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, con particolare riguardo alle modalità di accesso, segretezza e riservatezza dell'informazione.

Art. 4.

Disciplina dell'accesso alle informazioni e gestione dei dati

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce la piena integrazione del Catasto Nazionale nel sistema informativo di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto secondo le modalità di accesso alle informazioni previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335 e secondo quanto indicato nell'allegato al presente decreto.

2. Le informazioni ed i dati contenuti nel Catasto Nazionale sono definiti sulla base degli standard informativi riportati nell'allegato al presente decreto. Essi garantiscono omogeneità delle basi dati sia dal punto di vista della tipologia di informazione da acquisire e da gestire, sia da quello della loro struttura relazionale agevolando le modalità di comunicazione delle informazioni tra il livello regionale e quello nazionale. Eventuali aggiornamenti degli standard informativi che si rendano necessari saranno definiti con successivi decreti dirigenziali della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'informazione contenuta nel Catasto Nazionale deve essere messa a disposizione del pubblico e diffusa in formati facilmente consultabili ed accessibili, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 1, 4 ed 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e secondo le procedure autorizzative di accesso indicate nei decreti di modalità di inserimento dei dati di cui all'art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

4. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta dall'autorità pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile», avvalendosi dell'ISPRA.

5. Gli standard informativi ed informatici utilizzati per gestire il Catasto Nazionale e il suo collegamento con i catasti regionali, nonché i protocolli di comunicazione fra i medesimi, saranno definiti ed aggiornati secondo le disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

6. I dati costituenti il Catasto Nazionale saranno resi disponibili, secondo quanto previsto dal comma 3, dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la pubblicazione sul:

Geoportale Nazionale,

portale della DVA dedicato alle Valutazioni Ambientali,

portale di ISPRA.

Art. 5.

Disposizioni finali

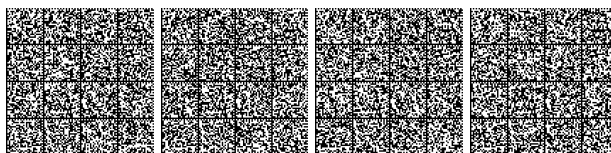
1. L'allegato al presente decreto potrà essere modificato con decreto dirigenziale della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, qualora si dovesse rendere necessario, previa acquisizione del parere dei Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2014

Il Ministro: ORLANDO



*Allegato . Definizione della base dati***1. INTRODUZIONE**

Il presente documento descrive la struttura della base di dati che costituisce il Catasto Nazionale indicando il tipo di informazioni e di dati che devono essere contenuti. Essi devono garantire omogeneità delle basi dati sia dal punto di vista della tipologia di informazione da acquisire e da gestire, sia da quello della loro struttura relazionale agevolando le modalità di comunicazione delle informazioni tra il livello regionale e quello nazionale.

Le informazioni sulle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici consentono di rappresentare lo stato dell'ambiente anche mediante la produzione di mappe tematiche territoriali e l'utilizzo di modelli di previsione di campo.

Le informazioni sono relative a:

- sorgenti a radiofrequenze quali impianti per telecomunicazione (stazioni radio base per telefonia mobile, trasmettitori radiotelevisivi, ponti radio ecc.) e radar,
- sorgenti a frequenze ELF di maggiore interesse per l'impatto sull'esposizione della popolazione e, più in generale, sull'ambiente ed il territorio: linee elettriche di distribuzione e trasporto dell'energia elettrica ad alta ed altissima tensione relative alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e gli impianti ad esse collegati.

2. STRUTTURA DELLA BASE DATI - SORGENTI A RADIOFREQUENZE

La base dati contiene informazioni di dettaglio riguardanti le sorgenti a radiofrequenze di maggiore interesse in relazione all'inquinamento elettromagnetico prodotto in ambiente quali impianti per telecomunicazione (stazioni radio base per telefonia mobile, trasmettitori radiotelevisivi, ponti radio ecc.) e radar.

Le informazioni contenute nella base dati consentono, in particolare, di:

- localizzare gli impianti sul territorio,
- individuarne i proprietari e gestori,
- determinare teoricamente, con opportuni modelli di calcolo, le emissioni elettromagnetiche ed il loro impatto sul territorio.



La tipologia di dati da gestire e le strutture relazionali da costituire sono quindi le seguenti:

- dati anagrafici e legali dei gestori;
- dati anagrafici e geografici del sito;
- caratteristiche fisiche dei sistemi irradianti, compresi i diagrammi di irraggiamento orizzontale e verticale.

Prima di procedere alla descrizione delle base dati si riporta il glossario dei termini utilizzati.

2.1 Glossario base dati radiofrequenze

Sorgente

Elemento del catasto a cui sono associate la maggior parte o la totalità delle informazioni elettriche che permettono di calcolare il campo generato. Si suddividono in tre classi: sorgenti radar, sorgenti radiotelevisive e sorgenti di telefonia mobile, avendo ciascuna delle caratteristiche peculiari. Fisicamente una sorgente può essere composta da uno o più elementi radianti (ossia può essere un sistema di antenne elementari), purché il sistema complessivo sia caratterizzato da grandezze elettriche univoche (un solo valore di potenza, una direzione di massimo irraggiamento, un solo valore di tilt).

Per quanto riguarda le sorgenti di telefonia mobile (SRB Stazioni Radio Base) e radar, la sorgente costituisce l'elemento minimo del catasto, mentre per gli impianti radio-TV è possibile scendere ad un livello maggiore di dettaglio definendo l'antenna elementare.

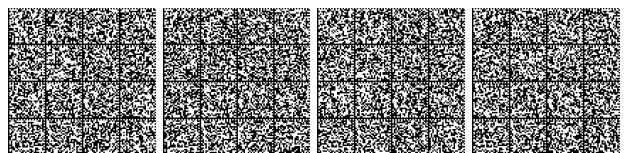
Definizione delle informazioni tecniche associate alla sorgente:

FREQUENZA = frequenza di trasmissione della portante radio per la radiofonia (AM/FM). Banda di frequenza (es. 900 GSM, 900 UMTS, 1800 DCS, 2000 UMTS, ecc.) per la telefonia mobile. Per le trasmissioni radio digitali (DAB) e televisive (DVB) si fa riferimento al centro banda.

DIREZIONE = direzione di massimo irraggiamento in gradi rispetto al nord, cioè la direzione in cui risulta puntare il lobo principale del diagramma di radiazione.

TILT MECCANICO = inclinazione fisica dell'antenna rispetto al piano orizzontale, espressa in gradi (il tilt è positivo se l'antenna è rivolta verso il suolo).

POTENZA = potenza al connettore d'antenna in Watt (potenza autorizzata per singolo settore per le SRB di telefonia mobile).



ALTEZZA DEL CENTRO ELETTRICO = altezza in metri sul livello del suolo (m s.l.s.) del centro elettrico dell'antenna rispetto alla base di installazione.

NUMERO PORTANTI = negli impianti che erogano servizi di comunicazione digitale mobile quali quelli per telefonia mobile (es. GSM, DCS, UMTS, LTE) è il numero di portanti che possono essere attivate per ciascuna sorgente.

TILT ELETTRICO = inclinazione, espressa in gradi e rispetto al piano orizzontale, della direzione di massimo irraggiamento dell'antenna in condizioni di tilt meccanico nullo (il tilt è positivo se l'antenna è rivolta verso il suolo).

GUADAGNO = rapporto (espresso in dBi) tra la potenza irradiata da un'antenna nella direzione di massimo irraggiamento e la potenza che irradierebbe un'antenna isotropa nella stessa direzione se fosse alimentata con la stessa potenza.

DIAGRAMMA D'ANTENNA = indicazione, sui due piani orizzontale e verticale, dei valori di attenuazione (espressi in dB) rispetto alla direzione di massimo irraggiamento.

POLARIZZAZIONE = polarizzazione del vettore campo elettrico generato da una certa tipologia di antenna (orizzontale, verticale, $\pm 45^\circ$, ecc.).

Nel caso dell'antenna elementare, oltre ai parametri sopra definiti, è necessario introdurre:

FASE = fase di alimentazione della singola antenna all'interno della schiera.

Sostegno

Il sostegno è l'elemento di supporto meccanico per uno o più impianti di tele-radiocomunicazione. È individuato geograficamente da una coppia di coordinate e dalla sua quota sul livello del mare, misurata alla base del sostegno.

Impianto

La definizione dell'entità "impianto" è differente a seconda della tipologia. Per impianto di telefonia mobile (SRB) si intende l'insieme di sorgenti appartenenti ad uno specifico concessionario (gestore) ed installato in un determinato punto del territorio, su sostegno.



Per impianto radio-TV si intende invece l'elemento associabile ad una determinata frequenza di trasmissione, installato in un determinato punto del territorio, su sostegno.

Tipo servizio

Indica la tipologia del sistema di trasmissione implementato; ad esempio: FM/AM/DAB per le radio GSM/ DCS/UMTS per la telefonia, analogico/DVB-T per la televisione.

Concessionario

Soggetto titolare di autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni (di cui all'art.25 del d.lgs.259/2003) e titolato a richiedere parere ARPA/APPA e autorizzazione all'installazione per un determinato impianto. All'interno dell'autorizzazione generale, il concessionario/licenziatario è anche titolare del diritto d'uso della frequenza (quando l'uso delle frequenze radio è subordinato alla concessione dello stesso – art.27 del d.lgs.259/2003). Corrisponde di norma:

- al proprietario dell'emittente nel caso di impianti radiotelevisivi tradizionali;
- al gestore degli impianti di telefonia mobile;
- agli operatori di rete o comunque ai titolari del diritto di installazione ed esercizio di impianti per la diffusione di segnali di altre emittenti, come nel caso degli impianti radiotelevisivi di tipo digitale.

Marchio

Denominazione con cui viene identificato ogni segnale diffuso da un impianto.

Proprietario

Soggetto titolare del marchio.

2.2 Informazioni necessarie al Catasto Nazionale

Nel corrente paragrafo, vengono elencate le informazioni richieste per l'alimentazione del Catasto Nazionale delle Sorgenti di Campo Elettrico, Magnetico ed Elettromagnetico:

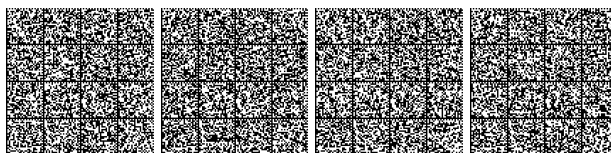


Tabella TBL_SORGENTI

Informazioni comuni a tutte le tipologie di sorgente e poste in relazione con:

- l'impianto di appartenenza;
- la tipologia del servizio;
- il nome del marchio trasmesso;
- la tipologia di antenna tipo utilizzata.

Nome Campo	Nota
ID_SORGENTE	Identificativo progressivo
FK_IMPIANTO	Puntatore a TBL_IMPIANTI
DIREZIONE	Gradi
FREQUENZA1	Banda per le SRB (es. 900 GSM, 900 UMTS, 1800 DCS, 2000 UMTS, ecc.), portante video TV, portante Radio analogica, centro banda DAB e DVB, ecc. (MHz)
FREQUENZA2	Portante audio TV, ecc. (MHz)
POTENZA_AUTORIZ	Potenza al connettore d'antenna (W)
GUADAGNO	dBi
TILT_COMPLESSIVO1	(opzionale) Gradi
TILT_MECCANICO	Gradi
TILT_ELETTRICO	Gradi
CENTRO_EL_X2	(opzionale) Distanza X dal centro sostegno (metri)
CENTRO_EL_Y2	(opzionale) Distanza Y dal centro sostegno (metri)
CENTRO_EL_Z	Altezza da terra del centro elettrico (metri)
STATO_ATTIVAZIONE	0 Non Attivo, 1 Attivo, 2 Non determinato
FK_TIPO_SERVIZIO	Puntatore alla tabella tipologia del servizio: ad esempio telefonia cellulare (GSM, DCS, UMTS, LTE, ecc.), sistemi di comunicazione mobili (DVB-H), radiofonia, ecc.
FK_ANTENNA_	Puntatore all'antenna Tipo



TIPO	
------	--

1 Questo campo è opzionale e da compilare solo quando non è disponibile il dato sui tilt elettrico e meccanico

2 Questi campi sono opzionali e si riferiscono alle coordinate di un piano cartesiano posto ortogonalmente alla direzione del sostegno (asse Z), con l'asse Y nella direzione del Nord geografico e l'asse X nella direzione dell'Est geografico.

Tabella TBL_SORGENTI_RADAR

La tabella specifica le informazioni peculiari delle sorgenti di tipo radar.

Nome Campo	Nota
FK_SORGENTE	Puntatore a TBL_SORGENTI
FK_MODALO_O	Puntatore a TBL_MODALO_O
VELOCITA_ANGOLARE	Radiani/secondi
DURATA_IMPULSI	Secondi
PERIODO_RIPETIMPIULSI	Secondi
FK_MODALO_V	Puntatore a TBL_MODALO_V
PERIODO_BRANDEGGIO	Secondi
FK_TIPO_MODULAZIONE	Puntatore a TBL_TIPO_MODULAZIONE

Tabella TBL_SORGENTI_SRB

La tabella specifica le informazioni peculiari delle sorgenti di tipo SRB.

Nome Campo	Nota
FK_SORGENTE	Puntatore a TBL_SORGENTI
FK_POLARIZZAZIONE	Puntatore a TBL_TIPO_POLARIZZ
PORTANTI1	(opzionale) N° portanti autorizzate



¹ Questo campo è opzionale, in quanto la sua comunicazione non è prevista dal d.lgs.259/2003, ed è quindi da compilare solo quando disponibile (ad es. laddove la sua comunicazione sia prevista da vigenti Leggi Regionali)

Tabella TBL_SORGENTI_RTV_e_DVB-H

La tabella specifica le informazioni peculiari delle sorgenti di tipo RadioTelevisivo.

Nome Campo	Nota
FK_SORGENTE	Puntatore a TBL_SORGENTI
FK_POLARIZZAZIONE	Puntatore a TBL_TIPO_POLARIZ
FK_TIPO_MODULAZIONE	Puntatore a TBL_TIPO_MODULAZIONE

Tabella TBL_SOSTEGNI

La tabella dei sostegni specifica le caratteristiche geografiche e anagrafiche degli elementi che ospitano gli impianti.

Nome Campo	Note
ID_SOSTEGNO	Identificativo progressivo
FK_COMUNE	Puntatore a TBL_COMUNI
VIA_CIVICO	Nome della strada comprensivo di numero civico
COORD_X	Coordinata Est UTM/WGS842
COORD_Y	Coordinata Nord UTM/WGS842
COORD_Z	Quota slm1
FUSO	Fuso di riferimento

¹ La quota s.l.m. è la quota ortometrica rispetto al geoide (quota ellissoidica misurata con GPS meno ondulazione del geoide)

² Il dato sulla geo-referenziazione può essere espresso anche in sistemi di riferimento differenti, tenendo conto ad esempio dei dati storici presenti in archivi già popolati. In questi casi verrà gestita la conversione in UTM/WGS84 al livello di gestione del Catasto Nazionale.



Tabella TBL_IMPIANTI

La tabella degli impianti specifica per ogni impianto il codice identificativo del sostegno che lo ospita, quello del concessionario delle frequenze utilizzate e la tipologia dell'impianto.

Nome Campo	Note
ID_IMPIANTO	Identificativo progressivo
FK_SOSTEGNO	Puntatore a TBL_SOSTEGNI
FK_CONCESSIONARIO	Puntatore a TBL_SOGGETTI
FK_TIPO_IMPIANTO	Puntatore a TBL_TIPO_IMPIANTO
CODICE	Codice Impianto fornito dal gestore

Tabella TBL_SOGGETTI

La tabella dei concessionari raccoglie tutte le informazioni anagrafiche relative ai soggetti che detengono la concessione delle frequenze utilizzate.

Nome Campo	Note
ID_SOGGETTO	Identificativo progressivo
RAG_SOCIALE	Ragione Sociale
INDIRIZZO	Indirizzo sede
CAP	CAP
COMUNE	Comune Sede
PROVINCIA	Provincia
PARTITA_IVA	Partita IVA
FL_CONCESSIONARIO	Indica se il soggetto è un concessionario di frequenza
FL_PROPRIETARIO	Indica se il soggetto è un proprietario di marchi



Tabella TBL_MARCHI

La tabella specifica il nome dei marchi utilizzati nei segnali trasmessi e la relativa proprietà.

Nome Campo	Note
ID_MARCHIO	Identificativo progressivo
DENOMINAZIONE	Nome Marchio
FK_TIPO_EMITTENTE	Puntatore a TBL_TIPO_IMPIANTO
FK_PROPRIETARIO	Puntatore a TBL_SOGGETTI

Tabella TBL_RLZ_MARCHI

La tabella gestisce la relazione tra la tabella delle sorgenti e la tabella dei marchi, anche nel caso di marchi multipli associati ad una frequenza di trasmissione (es. TV digitale).

Nome Campo	Note
FK Sorgente	Puntatore a TBL_SORGENTI
FK_MARCHIO	Puntatore a TBL_MARCHI

Tabella TBL_ANTENNE_TIPO

La tabella specifica le caratteristiche del diagramma di irradiazione bidimensionale delle antenne tipo utilizzate per semplificare la gestione del catasto.

Nome Campo	Note
ID_ANTENNA_TIPO	Identificativo progressivo
DESCRIZIONE	Descrizione Antenna
DIAGRAMMA_H	Attenuazioni diagramma orizzontale
DIAGRAMMA_V	Attenuazioni diagramma verticale

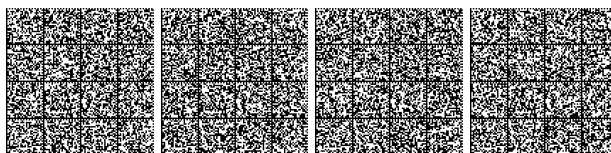


Tabella TBL_ANTENNE_ELEM

La tabella specifica le caratteristiche tecniche delle antenne elementari, nel caso in cui venga gestito questo livello di informazione.

Nome Campo	Note
ID_ANTENNA	Identificativo progressivo
FK_SORGENTE_RTV	Puntatore a TBL_SORGENTI_RTV_e_DVB-H
DIR_IRRAGGIAMENTO	Direzione irraggiamento (gradi)
POTENZA_CONN	Potenza al connettore d'antenna elementare (W)
TILT_MECCANICO	Tilt meccanico in gradi
FASE	Fase di alimentazione
CENTRO_EL_X	Distanza X dal centro sorgente (metri)
CENTRO_EL_Y	Distanza Y dal centro sorgente (metri)
CENTRO_EL_Z	Altezza da terra del centro elettrico (metri)
FK_ANTENNA_TIPO	Puntatore a TBL_ANTENNE_TIPO

Tabella TBL_TIPO_SERVIZIO

La tabella specifica le possibili tipologie di servizio fornito (es. GSM, Tv analogica, DVBT, ecc.).

Nome Campo	Note
ID_TIPO_SERVIZIO	Identificativo progressivo
FK_TIPO_IMPIANTO	Puntatore a TBL_TIPO_IMPIANTO
DESC_SERVIZIO	Descrizione



Valori consentiti:

ID_TIPO_SERVIZIO	DESC_SERVIZIO	FK_TIPO_IMPIANTO
1	GSM	1
2	GSM-R	1
3	DCS	1
4	UMTS	1
5	PONTE RADIO	1
6	Wi-Max	1
7	DVB-H	1
8	ALTRO	1
9	FM	2
10	AM	2
11	LW	2
12	SW	2
13	MW	2
14	DAB	2
15	DRM	2
16	PONTE RADIO	2
17	ALTRO	2
18	TV ANALOGICA	3
19	DVB-T	3
20	DVB-H	3
21	PONTE RADIO	3
22	SATELLITARE	4
23	ALTRO	4
24	RICERCA ORIZZONTALE	5
25	INSEGUIMENTO_O_ QUOTA	5
26	METEO	5
27	RADIOFARO	5
28	CIVILE	5
29	ALTRO	5
30	PONTE RADIO	6
31	PASSIVO-SPECCHIO	6



Tabella TBL_MODALO_O

La tabella specifica le possibili tipologie di modalità Orizzontale delle sorgenti di tipo Radar.

Nome Campo	Note
ID_MODALO_O	Identificativo progressivo
DESCRIZIONE	Tipo Modo Orizzontale

Valori consentiti:

ID_MODALO_O	DESCRIZIONE
1	FISSO
2	ROTANTE

Tabella TBL_MODALO_V

La tabella specifica le possibili tipologie di modalità Verticale delle sorgenti di tipo Radar.

Nome Campo	Note
ID_MODALO_V	Identificativo progressivo
DESCRIZIONE	Tipo Modo Verticale

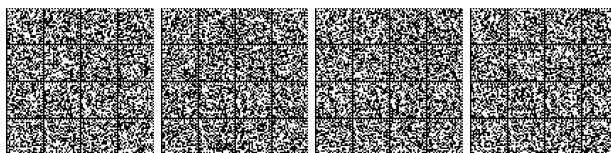
Valori consentiti:

ID_MODALO_V	DESCRIZIONE
1	BRANDEGGIO
2	IMPRECISATO

Tabella TBL_TIPO_MODULAZIONE

La tabella specifica le possibili tipologie di modulazione per le sorgenti radio e radar.

Nome Campo	Note
ID_MODULAZIONE	Identificativo progressivo
DESCRIZIONE	Tipo Modulazione



Valori consentiti:

ID_MODULAZIONE	DESCRIZIONE
1	AM
2	FM
3	PULSE
4	DAB
5	DVB
9	ALTRO

Tabella TBL_TIPO_POLARIZZ

La tabella specifica le possibili tipologie di polarizzazione dei segnali.

Nome Campo	Note
ID_POLARIZZ	Identificativo progressivo
DESC_POLARIZZ	Tipo Polarizzazione

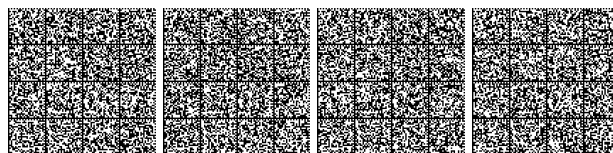
Valori consentiti:

ID_POLARIZZ	DESC_POLARIZZ
1	ORIZZONTALE
2	VERTICALE
3	INCROCIATA
4	DOPPIA

Tabella TBL_TIPO_IMPIANTO

La tabella specifica le tipologie di impianto.

Nome Campo	Note
ID_TIPO_IMPIANTO	Identificativo progressivo
DESC_TIPO_IMPIANTO	Descrizione tipologia impianto



Valori consentiti:

ID_ TIPO_IMPIANTO	DESC_TIPO_IMPIANTO
1	TELEFONIA e DVB-H
2	RADIOFONIA
3	TELEVISIONE e DVB-T
4	ALTRO
5	RADAR
6	PONTE RADIO
7	WiFi
8	WiMAX

Tabella TBL_COMUNI

La tabella contiene l'elenco dei comuni di tutta l'Italia, secondo la codifica ISTAT, ed è messa in relazione con la provincia di appartenenza.

Nome Campo	Note
ID_ISTAT_COMUNE	Identificativo ISTAT
DENOMINAZIONE	Denominazione Comune
FK_PROVINCIA	Puntatore a TBL_PROVINCE

Tabella TBL_PROVINCE

La tabella contiene l'elenco di tutte le province italiane, secondo la codifica ISTAT, ed è messa in relazione con la regione di appartenenza.

Nome Campo	Note
ID_ISTAT_PROVINCIA	Identificativo ISTAT
DENOMINAZIONE	Denominazione Provincia
SIGLA	Sigla
FK_REGIONE	Puntatore a TBL_REGIONI



Tabella TBL_REGIONI

La tabella contiene l'elenco di tutte le regioni italiane, secondo la codifica ISTAT.

Nome Campo	Note
ID_ISTAT_REGIONE	Identificativo ISTAT
DENOMINAZIONE	Denominazione Regione

3. STRUTTURA DELLA BASE DATI – ELF

In questa sezione del catasto vengono trattate le sorgenti di campo elettrico e magnetico a frequenze ELF di maggiore interesse per l'impatto sull'esposizione della popolazione e, più in generale, sull'ambiente ed il territorio: linee elettriche di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica ad alta ed altissima tensione appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e gli impianti ad esse collegati.

L'entità principale su cui è basata la struttura della base dati è la linea (suddivisa, a sua volta, in tronchi, tratte e campate) intesa come un insieme di sostegni e relativi conduttori appartenenti ad uno specifico gestore ed installati in un determinato punto del territorio. Tale entità viene normalmente definita attraverso le caratteristiche anagrafiche o geografiche consentendo successivamente di entrare nel dettaglio ed accedere alle caratteristiche fisiche di ogni suo elemento.

Le tipologie di dati da gestire e le relazioni da costituire interessano i seguenti dati:

- dati anagrafici e legali dei gestori;
- dati anagrafici della linea;
- dati anagrafici e geografici dell'impianto, sostegno, tronco, tratta e campata;
- caratteristiche fisiche dell'impianto, sostegno, tronco, tratta e campata.

Le informazioni previste per la base dati consentono:

- la localizzazione delle sorgenti sul territorio per mezzo di sistemi GIS;
- il calcolo dei campi elettrici e magnetici generati;
- la rappresentazione dei campi elettrici e magnetici calcolati sul territorio.



Le informazioni contenute nella base dati consentono di determinare le fasce di rispetto previste dal DPCM 08/07/2003 (art. 6).

Prima di procedere alla descrizione delle base dati si riporta il glossario dei termini utilizzati.

3.1 Glossario base dati frequenze ELF

RETE ELETTRICA AT /AAT

Insieme di linee e impianti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica ad alta (AT) ed altissima (AAT) tensione relativi alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

Le entità principali della rete elettrica AT/AAT sono: la linea (a sua volta suddivisa in tronchi, tratte e campate), i sostegni e gli impianti.

LINEA (o TERNA)

Le linee corrispondono ai collegamenti metallici aerei o in cavo, delimitati da organi di manovra, che permettono di unire due o più impianti allo stesso livello di tensione.

Le linee a tre o a più estremi sono sempre definite come più tronchi di linea a due estremi.

Gli organi di manovra connettono tra loro componenti delle rete (es. interruttori, sezionatori, ...) e permettono di interrompere il passaggio di corrente.

TRONCO

I tronchi di linea corrispondono ai collegamenti metallici che permettono di unire fra loro due impianti gestiti allo stesso livello di tensione (compresi gli allacciamenti).

Si definisce tronco fittizio il tronco che unisce due impianti adiacenti.

TRATTA

La tratta è una porzione di tronco di linea ed è composta da una sequenza di campate contigue aventi caratteristiche omogenee di tipo elettrico, meccanico (es. tipologia del conduttore, configurazione spaziale dei conduttori sui tralicci, tratta singola/doppia/ammazzettata...) e relative alla proprietà e appartenenza alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). Ad ogni variazione delle caratteristiche si individua una nuova tratta.



CAMPATA

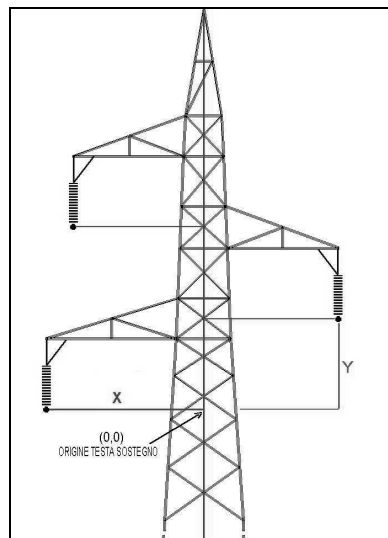
La campata è l'elemento minimo di una linea elettrica; è sottesa tra due sostegni o tra un sostegno e un portale (ultimo sostegno già all'interno dell'impianto).

SOSTEGNO

Il sostegno è l'elemento di supporto meccanico della linea, sia essa aerea o interrata. I sostegni possono essere: sostegni aerei (o tralicci), punti di giunzione, portali, sostegni porta terminali.

- **Sostegno aereo (o traliccio)**

È l'elemento di sostegno delle campate delle linee aeree; una particolare tipologia di sostegno aereo è rappresentato dall'"allacciamento" che funge da nodo elettrico e quindi da estremo di più tronchi di linea (si veda definizione Allacciamento alla voce Impianto). Per le linee aeree il "centro sostegno" è il punto di intersezione tra l'asse verticale del sostegno e il piano orizzontale passante per il punto di sospensione più basso (nella figura seguente coincide con l'origine del sistema di riferimento).



Sistema di riferimento del sostegno

- **Punto di giunzione**

È l'estremo delle campate interrate (o in cavo) cioè il punto in cui si collegano due spezzoni di cavo. Ogni giunzione è ispezionabile attraverso un suo pozzetto d'ispezione.



- **Portale**
È l'ultimo sostegno di una linea, posizionato già all'interno dell'impianto.
- **Sostegno porta terminali**
È il sostegno per il passaggio linea aerea/interrata.

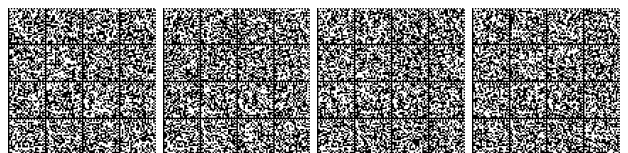
IMPIANTO

Nell'ambito di una rete elettrica l'impianto corrisponde ad un'officina elettrica destinata, simultaneamente o separatamente, alla produzione, allo smistamento, alla regolazione ed alla modifica (trasformazione e/o conversione) dell'energia elettrica transitante in modo da renderla adatta a soddisfare le richieste della successiva fase di destinazione. Gli impianti possono essere: centrali di produzione, stazioni elettriche, cabine di trasformazione primaria, cabine utente AT. Inoltre rientrano in questa categoria anche quelle stazioni talvolta chiamate "di allacciamento".

- **Centrale di produzione idroelettrica:** impianto che trasforma l'energia dell'acqua di un fiume o di uno sbarramento in energia elettrica. Una centrale idroelettrica può comprendere una o più unità di generazione (unità/gruppi), anche se separate, di proprietà e/o controllate dallo stesso produttore e/o autoproduttore.
- **Centrale di produzione termoelettrica:** impianto che trasforma l'energia termica dei combustibili in energia elettrica attraverso la creazione di vapore o utilizzando i gas derivati dalla combustione.
- **Stazione di trasformazione primaria:** impianto in cui avviene la trasformazione da AAT ad AT.
- **Sezionamento:** impianto in cui entra una linea ad un determinato livello di tensione (AAT o AT) ed escono più linee allo stesso livello di tensione.
- **Cabina di trasformazione primaria:** stazione elettrica dove si effettua la trasformazione dell'energia elettrica da Alta Tensione a Media Tensione.
- **Cabina Utente AT:** impianto elettrico che alimenta uno o più stabilimenti industriali.
- **Allacciamento:** è il nodo elettrico che costituisce una giunzione tra più tronchi appartenenti ad una stessa linea elettrica. Nella maggior parte dei casi coincide con un sostegno aereo, mentre in rari casi l'allacciamento può essere realizzato a metà di una campata.

SEZIONE

Per sezione si intende un insieme di sbarre allo stesso livello di tensione elettricamente connettabili tramite organi di manovra.



3.2 Informazioni necessarie al Catasto Nazionale

Nel seguente paragrafo vengono elencate le informazioni richieste per l'alimentazione del Catasto Nazionale delle Sorgenti di Campo Elettrico, Magnetico ed Elettromagnetico.

Tabella TBL_SOGGETTI

La tabella dei soggetti consente di specificare le informazioni anagrafiche di ciascun gestore di linea, proprietario di impianti, proprietario di tratte, proprietario di sostegno.

Nome Campo	Note
ID_SOGGETTO	Identificativo progressivo
RAG_SOCIALE	Ragione Sociale
CAP	CAP
COMUNE	Comune della sede (anche estero)
INDIRIZZO	Indirizzo Sede
PROVINCIA	Provincia Sede
NAZIONE	Nazione Sede se diversa da Italia
LEGALE_RAPP	Nominativo Legale rappresentante
PARTITA_IVA	Partita IVA
FL_GESTORE	Indica se il soggetto è un Gestore
FL_PROPRIETARIO	Indica se il soggetto è un Proprietario



Tabella TBL_LINEE

La tabella delle linee specifica, per ogni linea, il codice terna utilizzato dal gestore, la denominazione della linea, la tipologia della corrente trasportata e la tensione nominale.

Nome Campo	Note
ID_LINEA	Identificativo progressivo
DENOMINAZIONE	Nome Linea
COD_TERNA	Codice identificativo della linea, dato dal gestore
FL_AC	Tipo corrente: 0 Alternata, 1 Continua
TENSIONE	Valore tensione nominale espressa in kV

Tabella TBL_TRONCHI

La tabella dei tronchi specifica, per ogni tronco, il codice di identificazione utilizzato dal gestore, l'identità del gestore di appartenenza e definisce le stazioni poste agli estremi del tronco.

Nome Campo	Note
ID_TRONCO	Identificativo progressivo
FK_ID_LINEA	Puntatore a TBL_LINEE
COD_TRONCO	Identificativo del Tronco, dato dal gestore
FK_IMPIANTO_DA	Puntatore tabella TBL_IMPIANTI (Partenza)
FK_IMPIANTO_A	Puntatore tabella TBL_IMPIANTI (Arrivo)
FK_GESTORE	Puntatore tabella TBL_SOGGETTI
DATA_COSTRUZIONE	Data di costruzione (gg/mm/aaaa)
DATA_PRIMA_ATTIVAZIONE	Data della prima attivazione (gg/mm/aaaa)
DATA_DEMOLIZIONE	Data di demolizione (gg/mm/aaaa)
LUNGHEZZA_TOT	Lunghezza del tronco in km



Tabella TBL_CORRENTI

La tabella delle correnti specifica i valori di corrente mediana e della tensione di esercizio di ogni tronco e permette di mantenere memoria storica dei valori secondo la periodicità stabilita dal decreto relativo alle modalità di inserimento dei dati ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

Nome Campo	Note
ID_CORRENTE	Identificativo progressivo
FK_TRONCO	Puntatore a TBL_TRONCHI
DATA_AGGIORNAMENTO	Data di aggiornamento dei valori (gg/mm/aaaa)
CORRENTE_MEDIANA	Valore del 95° percentile della distribuzione dei valori di mediana su 24 ore nel periodo considerato (A)
TENSIONE_ESERCIZIO	Valore della tensione di esercizio (kV)

Tabella TBL_TIPO_TRATTA

La tabella delle tipologie di tratta definisce se una tratta è a terna semplice, doppia terna, interrata o doppia terna ammazzettata.

Nome Campo	Note
ID_TIPO_TRATTA	Identificativo progressivo
DESCRIZIONE	

Valori consentiti:

ID_ TIPO_TRATTA	DESCRIZIONE
1	SEMPLICE TERNA AEREA
2	DOPPIA TERNA AEREA
3	DOPPIA TERNA AMMAZZETTATA AEREA
4	CAVO INTERRATO
5	NON SPECIFICATO
6	ALTRO



Tabella TBL_TRATTE

La tabella delle tratte specifica la parte di linea, appartenente allo stesso soggetto, compresa tra due sostegni in cui i conduttori utilizzati presentano caratteristiche tecniche omogenee.

Nome Campo	Note
ID_TRATTA	Identificativo progressivo
FK_ID_TRONCO	Puntatore tabella TBL_TRONCHI
FK_PROPRIETARIO	Puntatore tabella TBL_SOGGETTI
FK_SOSTEGNO_DA	Puntatore tabella TBL_SOSTEGNI (Partenza)
FK_SOSTEGNO_A	Puntatore tabella TBL_SOSTEGNI (Arrivo)
CORRENTE_MAX	Portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto ai sensi della norma CEI 11-60 (A)
CORRENTE_ROTtura	Corrente limite di funzionamento transitorio (A)
FK_TIPO_TRATTA	Puntatore tabella TBL_TIPO_TRATTA
FK_CONDUTTORI	Puntatore tabella TBL_CONDUTTORI
PROGRESSIVO_TRONCO	N° progressivo di tratta nel tronco
N_CAVIXFASE	Numero di conduttori per ogni fase

Tabella TBL_CAMPATE

La tabella delle campate definisce per ogni campata quali sono i sostegni che la delimitano, l'ordine progressivo nella tratta e il valore del parametro della catenaria nelle condizioni EDS (Every Day Stress).

Nome Campo	Note
ID_CAMPATA	Identificativo progressivo
FK_TRATTA	Puntatore TBL_TRATTE
FK_SOSTEGNO_DA	Puntatore tabella TBL_SOSTEGNI (Partenza)
FK_SOSTEGNO_A	Puntatore tabella TBL_SOSTEGNI (Arrivo)
CAVI_INTERRATI	1=Trifoglio, 2=Terna piana
CATENARIA_CONDUTTORI	Parametro della catenaria (in condizioni EDS) per i conduttori
CATENARIA_FUNE_GUARDIA	Parametro della catenaria (in condizioni EDS) per la fune di guardia



PROGRESSIVO_TRATTA	N° progressivo di campata nella tratta
--------------------	--

Tabella TBL_CONDUTTORI

La tabella specifica le tipologie di conduttori utilizzati nei cablaggi delle linee.

Nome Campo	Note
ID_CONDUTTORE	Identificativo progressivo
MATERIALE	
SEZIONE	Sezione del conduttore (mm ²)
DIAMETRO	Diametro del conduttore (mm)

Tabella TBL_SOSTEGNI

La tabella dei sostegni, insieme con alcune tabelle secondarie, permette di descrivere tutte le caratteristiche di ogni sostegno, partendo dalle coordinate geografiche del sostegno fino alla geometria dei punti di sospensione e alla configurazione delle fasi applicate ai conduttori.

Nome Campo	Note
ID_SOSTEGNO	Identificativo progressivo
FK_PROPRIETARIO	Puntatore a TBL_IMPIANTI
FK_TIPO_SOSTEGNO	Puntatore a TBL_TIPO_SOSTEGNO
X_COORD	Coordinata Est UTM/WGS84
Y_COORD	Coordinata Nord UTM/WGS84
Z_COORD	Quota del terreno in metri s.l.m.
VALIDAZ_COORD	0=da rilievo, 1=da cartografia
FUSO	Fuso di riferimento coordinate
ORIENTAMENTO	Orientamento del sostegno
TIPO_ORIENTAMENTO	0=rispetto al Nord, 1=rispetto alla Linea
FK_COMUNE	Puntatore a TBL_COMUNI
DATA_COSTRUZIONE	Data di costruzione del sostegno (gg/mm/aaaa)
DATA_DEMOLIZIONE	Data di demolizione del sostegno (gg/mm/aaaa)



Tabella TBL_TIPO_SOSTEGNO

La tabella specifica le tipologie di sostegno gestite.

Nome Campo	Note
ID_TIPO_SOSTEGNO	Identificativo progressivo
DESCRIZIONE	Tipo di sostegno

Valori consentiti:

ID_ TIPO_SOSTEGNO	DESCRIZIONE
1	NON SPECIFICATO
2	PORTALE
3	AEREO
4	PORTA- TERMINALI
5	PUNTO DI GIUNZIONE
6	ALLACCIAMENTO
7	ALTRO

Tabella TBL_SOST_PORTALI

La tabella specifica qual è l'impianto a cui si collega il portale (cioè l'ultimo sostegno di una linea).

Nome Campo	Note
FK_ID_IMPIANTO	Puntatore a TBL_IMPIANTI
FK_SOSTEGNO	Puntatore a TBL_SOSTEGNI

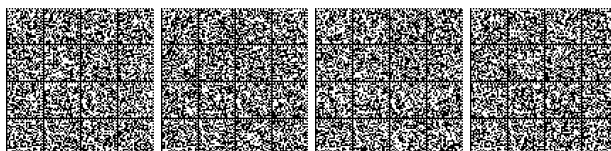


Tabella TBL_SOST_GIUNZIONI

La tabella specifica la profondità della giunzione nel caso di linee interrate.

Nome Campo	Note
FK_SOSTEGNO	Puntatore a TBL_SOSTEGNI
H_GIUNZIONE	Profondità della giunzione dal livello del terreno (metri)

Tabella TBL_DENOM_SOSTEGNO

La tabella permette di specificare la denominazione del sostegno in base alle terne che ospita, come avviene nella realtà con i cartellini posti sui tralicci.

Nome Campo	Note
ID_DENOM_SOST	Identificativo progressivo
FK_SOSTEGNO	Puntatore a TBL_SOSTEGNI
FK_COD_TERNA	Codice terna
N_SOSTEGNO	Numero del cartellino sul sostegno

Tabella TBL_SOST_AEREI

La tabella raggruppa le informazioni relative ai sostegni aerei e definisce la quota dal piano campagna del conduttore più basso, da utilizzarsi per calcolare la quota dei punti di sospensione.

Nome Campo	Note
FK_SOSTEGNO	Puntatore a TBL_SOSTEGNI
FL_ALLACCIAMENTO	Flag con valore 1 se sostegno di allacciamento
FK_TIPOTESTA	Puntatore a TBL_TIPO_TESTA_SOSTEGNO
FK_TIPOBASE	Puntatore a TBL_TIPO_BASE_SOSTEGNO
FK_ID_IMPIANTO	Puntatore a TBL_IMPIANTI
H_COND_BASSO	Altezza da terra del conduttore più basso (quota dal piano campagna da cui dipendono tutte le altezze dei punti di sospensione)



Tabella TBL_TIPO_TESTA_SOSTEGNO

La tabella raggruppa le varie tipologie di teste presenti sui sostegni di tipo aereo (per le linee unificate specificare il tipo di sostegno associato al gruppo mensole).

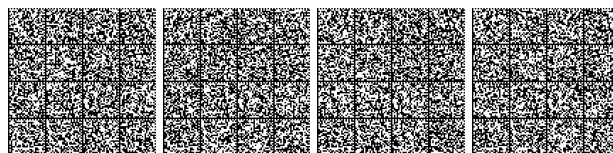
Nome Campo	Note
ID_TESTA_SOSTEGNO	Identificativo progressivo
DESCRIZIONE	Descrizione della tipologia di testa
N_TERNE	Numero di terne
N_CAVI	Numero di conduttori

ID_TESTA_SOSTEGNO	DESCRIZIONE	N_TERNE	N_CAVI
1	Delta singola terna	1	5
2	Testa di gatto singola terna	1	5
3	Albero doppia terna	2	7
4	Troncopiramidale doppia terna	2	7
5	Bandiera singola terna	1	4
6	Pino singola terna	1	4
7	Altro	0	0
8	Delta unificato con terna semplice binata	2	8
9	Delta unificato	1	9
10	Semplice terna con mensola normale	1	4
11	Delta singola terna	1	4
12	Semplice terna con mensola normale	1	5

Tabella TBL_TIPO_BASE_SOSTEGNO

La tabella specifica la tipologia di base per i sostegni di tipo aereo.

Nome Campo	Note
ID_BASE_SOSTEGNO	Identificativo progressivo
DESCRIZIONE	Descrizione della tipologia di base



Valori consentiti:

ID_BASE_SOSTEGNO	DESCRIZIONE
1	TRALICCIO
2	PALO IN CEMENTO
3	PROFILATO IN METALLO
4	ALTRO

Tabella TBL_PUNTI_SOSPENSIONE

La tabella definisce la posizione spaziale dei punti di sospensione per ogni tipologia di testa sostegno.

Nome Campo	Note
ID_PUNTO	Identificativo progressivo
FK_TIPOTESTA_SOSTEGNO	Puntatore a TBL_TIPO_TESTA_SOSTEGNO
N_PROGRESSIVO	Identificativo progressivo del punto relativo alla singola testa sostegno
Y_CAVO	Spiazzamento dal centro sostegno (mm)
X_CAVO	Spiazzamento dal centro sostegno (mm)
FL_CAVODIGUARDIA	0=No, 1=Si

Tabella TBL_FASI

La tabella permette di specificare per ogni punto di sospensione il valore di fase applicata al relativo conduttore, in relazione al singolo sostegno.

Nome Campo	Note
ID_FASE	Identificativo progressivo
FK_PUNTO	Puntatore a TBL_PUNTI_SOSPENSIONE
FASE	Valore di fase
FK_SOSTEGNO	Puntatore al relativo sostegno in TBL_SOSTEGNI



Tabella TBL_IMPIANTI

La tabella specifica, per ogni impianto, il codice identificativo univoco utilizzato dal gestore, la denominazione, la proprietà e le informazioni di tipo geografico.

Nome Campo	Note
ID_IMPIANTO	Identificativo progressivo
COD_IMPIANTO	Codice identificativo dato dal gestore
DENOMINAZIONE	Denominazione impianto
FK_TIPOIMPIANTO	Puntatore a TBL_TIPO_IMPIANTO
X_COORD	Coordinata Est UTM/WGS84
Y_COORD	Coordinata Nord UTM/WGS84
Z_COORD	Quota del terreno in metri s.l.m.
FUSO	Fuso di riferimento coordinate
FK_COMUNE	Puntatore a TBL_COMUNI
INDIRIZZO	Località
FK_PROPRIETARIO	Puntatore a TBL_SOGGETTI
DATA_COSTRUZIONE	Data di costruzione (gg/mm/aaaa)
DATA_ATTIVAZIONE	Data di prima attivazione (gg/mm/aaaa)
DATA_DEMOLIZIONE	Data demolizione (gg/mm/aaaa)



Tabella TBL_TIPO_IMPIANTO

La tabella definisce le tipologie di impianto possibili.

Nome Campo	Note
ID_TIPO_IMPIANTO	Identificativo progressivo
TIPOLOGIA	Sigla
DESCRIZIONE	Descrizione tipologia

Valori consentiti:

ID_TIPO_IMPIANTO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
1	AL	STAZIONE ELETTRICA ALLACCIAMENTO IN CAMPAGNA
2	CP	STAZIONE ELETTRICA CARICO (Cabina Primaria)
3	CU	STAZIONE ELETTRICA CARICO (Utenza Industriale)
4	EO	CENTRALE PRODUZIONE EOLICA
5	ID	CENTRALE PRODUZIONE IDROELETTRICA
6	ST	STAZIONE ELETTRICA SMISTAMENTO (Sezionamento)
7	TE	CENTRALE PRODUZIONE TERMOELETTRICA
8	PU	CENTRALE PRODUZIONE UTENTE
9	TP	STAZIONE DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA
10	NS	NON SPECIFICATO
11		ALTRE (es. Impianto fotovoltaico)



Tabella TBL_COMUNI

Tabella dei comuni con codifica ISTAT.

Nome Campo	Note
ID_ISTAT_COMUNE	Identificativo ISTAT
DENOMINAZIONE	Denominazione Comune
FK_PROVINCIA	Puntatore a TBL_PROVINCE

Tabella TBL_PROVINCE

Tabella delle province con codifica ISTAT.

Nome Campo	Note
ID_ISTAT_PROVINCIA	Identificativo ISTAT
DENOMINAZIONE	Denominazione Provincia
SIGLA	Sigla
FK_REGIONE	Puntatore a TBL_REGIONI

Tabella TBL_REGIONI

Tabella delle regioni con codifica ISTAT.

Nome Campo	Note
ID_ISTAT_REGIONE	Identificativo ISTAT
DENOMINAZIONE	Denominazione Regione
CODICE_CATASTO	Sigla Regione



**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 10 febbraio 2014.

**Attuazione del comma 19 dell'articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183.****IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO**

Visto il comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come modificato dal comma 538 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in cui è previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>, il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del citato art. 31, la cui definizione e modalità di trasmissione sono definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

Visto il comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, così come modificato dal comma 532 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013, in cui è prevista, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per l'anno 2014, l'applicazione alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2009-2011, come desunta dai certificati di conto consuntivo, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

Visto il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel definire lo specifico obiettivo da assegnare a ciascun ente soggetto al patto di stabilità interno, fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli riportati nei certificati di conto consuntivo;

Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti soggetti al patto di stabilità interno devono conseguire, per gli anni 2014 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 2, diminuito di un importo pari alla

riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visti il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2012, il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2012 e il decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2012, con i quali è operata, a decorrere dal 2012, la riduzione delle erogazioni dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010;

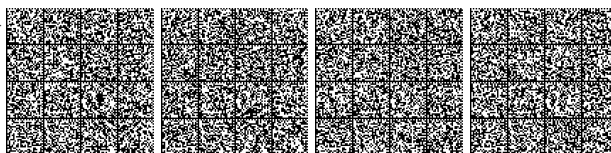
Visto il comma 2-*quinquies* dell'art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, così come inserito dall'art. 1, comma 533, della citata legge n. 147 del 2013 che per l'anno 2014 dispone che l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, attraverso decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente;

Visto il comma 4-*bis* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, inserito dall'art. 9, comma 6, lett. a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 5, lett. b), del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, che per gli anni 2013 e 2014 prevede la sospensione delle disposizioni di cui all'art. 20, commi 2, 2-*bis* e 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il comma 4-*ter* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, inserito dall'art. 9, comma 6, lett. a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che per l'anno 2014 stabilisce che il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione agli enti locali che non partecipano alla sperimentazione delle percentuali di cui al comma 6 del medesimo art. 31 e, comunque, non oltre un saldo pari a zero;

Visto il comma 4-*quater* che stabilisce che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e d'indebitamento netto derivanti dal comma 4-*ter* si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante l'utilizzo, per 120 milioni di euro, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali;

Visto il comma 6, primo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 9, comma 6, lett. b) e c), del citato decreto legge 31 agosto 2013,



n. 102, che per l'anno 2014 prevede l'applicazione alle province e ai comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle percentuali di cui al comma 2 del medesimo art. 31, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 10574 del 5 febbraio 2014 che, in attuazione del primo periodo del comma 6 del citato art. 31 della legge n. 183 del 2011, individua le percentuali da applicare agli enti che non partecipano alla sperimentazione nonché i saldi obiettivo ridotti degli enti che partecipano alla sperimentazione, ai sensi del richiamato comma 4-ter del ripetuto art. 31;

Visto il comma 6, secondo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 534 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, che per gli anni 2015 e 2016 prevede, per le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, risultano collocati nella classe non virtuosa, l'applicazione delle percentuali di cui al comma 2 del citato art. 31 come rideterminate con decreto annuale del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione del medesimo comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011. Le percentuali rideterminate non possono essere superiori, per le province, a 20,25 per cento per l'anno 2015 e a 21,05 per cento per l'anno 2016, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, a 15,07 per cento per l'anno 2015 e a 15,62 per cento per l'anno 2016;

Ritenuto opportuno che, ai fini della determinazione del saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli anni 2015 e 2016, tutti gli enti assumano, in via prudenziale, le percentuali massime individuate per gli enti non virtuosi, salvo poi operare l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi solo successivamente all'emanazione del decreto annuale sulla virtuosità di cui al comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

Visto il comma 23 dell'art. 31 della stessa legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 540 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, che prevede che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono assoggettati alle regole del patto di stabilità interno a partire dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima e che quelli istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011;

Visto il comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dal comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 438, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, da ultimo, dal comma 545 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obietti-

vi annuali del patto di stabilità interno degli enti assoggettati alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della richiamata sanzione operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna;

Visto il comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come inserito dall'art. 1, comma 534, lettera d), della legge n. 147 del 2013, che al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, prevede la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata nonché il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine è previsto che entro il 30 marzo di ciascun anno l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> della Ragioneria Generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno.»;

Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, che, per gli anni 2013 e 2014, prevede che le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale istituito dal comma 380, lettera b), del medesimo art. 1 della legge di stabilità 2013;

Visto il comma 17, ultimo periodo, dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011, come da ultimo modificato dal comma 505 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, che conferma, anche per gli anni 2014 e 2015, le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno;

Visto, in particolare, l'ultimo periodo del comma 138 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, introdotto dal comma 506 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che, per gli anni 2014 e 2015, prevede che le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile riducendoli dello stesso importo;

Visto il comma 138-bis dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, come introdotto dall'art. 2, comma 33, lettera d), del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che, ai fini dell'applicazione del richiamato comma 138, prevede che le regioni definiscono criteri di virtuosità e



modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali;

Visto il comma 139 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 che prevede che a decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo;

Visto il comma 140 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni, il quale dispone che, ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il 1° marzo di ogni anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno, e che le stesse regioni, entro il 15 marzo, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Visto il comma 354 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, prevede per l'anno 2014 la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province - individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - da operare mediante le procedure previste per il patto regionale verticale e nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione di tale disposizione, si prevede altresì che le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto;

Visto il comma 141 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione e che tali disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata;

Visto, in particolare, il comma 142 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, come modificato dall'art. 4, comma 12-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 141, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determina-

to anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali e comunica, altresì, entro il termine perentorio del 31 ottobre, al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

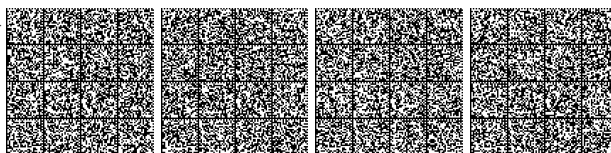
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2011, n. 0104309, concernente la regionalizzazione orizzontale del patto di stabilità interno di cui all'art. 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto il comma 122 dell'art. 1 della legge 228 del 2012, come modificato dall'art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che ripropone per gli anni 2013 e 2014 il meccanismo del cosiddetto patto verticale incentivato introdotto dall'art. 16, comma 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

Visto il comma 123 dell'art. 1 della citata legge n. 228 del 2012, come sostituito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, e da ultimo modificato dal comma 542 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo;

Visto l'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 luglio 2013 concernente la ripartizione, per gli anni 2013 e 2014, degli importi degli spazi finanziari ceduti dalle singole Regioni e attribuiti ai comuni ed alle province ricadenti nel proprio territorio indicati nella tabella 1 allegata all'art. 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni;

Visto l'art. 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012, e successive modificazioni, che disciplina il cosiddetto Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale»;



Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012, che stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari acquisiti nell'ambito del Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, all'emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del predetto art. 31;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 6 febbraio 2014;

Decreta:

Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016, ai sensi del comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, secondo i prospetti e le modalità contenute nell'allegato A al presente decreto.

2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> - entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto degli obiettivi nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 19, ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, inadempienti al patto di stabilità interno.

4. Terminato l'anno di riferimento non è più consentito trasmettere il prospetto dell'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2014, pertanto, eventuali comunicazioni, rettifiche o variazioni possono essere effettuate esclusivamente tramite il sistema web all'indirizzo <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>, entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a

modificare le regole per l'individuazione dell'obiettivo, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO A

1. Le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo

Gli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come modificati e integrati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), nonché dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), disciplinano il patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016. In particolare, i commi da 2 a 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 definiscono le modalità di determinazione del saldo obiettivo degli enti locali per i predetti anni.

Le novità più significative rispetto alla disciplina previgente riguardano, in particolare:

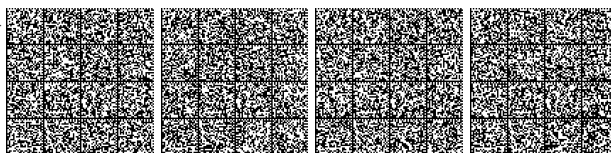
1. l'aggiornamento della base di calcolo dal triennio 2007-2009 al triennio 2009-2011 con conseguente revisione dei coefficienti da applicare alla spesa media registrata nel periodo di riferimento (art. 1, comma 532, della legge di stabilità 2014);

2. la sospensione, per l'anno 2014, del meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno fra gli enti di ciascun livello di governo, basato su criteri di virtuosità, definito dall'art. 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con conseguente aggravio della manovra complessiva dovuto all'aumento dell'aliquota di correzione rispetto a quella ordinaria (art. 31, comma 4-bis, della legge n. 183 del 2011, inserito dall'art. 9, comma 6, lett. a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 5, lett. b), del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120);

3. l'introduzione di un incentivo per gli enti locali che adottano la sperimentazione in tema di armonizzazione dei bilanci, prevista dall'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, consistente in una riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2014, fino al conseguimento di un saldo obiettivo pari a zero, la cui distribuzione dovrà avvenire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La riduzione è operata proporzionalmente per un importo pari a 120 milioni di euro. Tale ammontare è ulteriormente aumentato di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione, agli enti locali che non partecipano alla sperimentazione, di percentuali maggiorate, da determinarsi anch'esse con il predetto decreto ministeriale (commi 4-ter, 4-quater e 6, primo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011).(1)

4. l'introduzione di una clausola di salvaguardia per i comuni che, per il solo anno 2014, prevede che l'obiettivo di saldo finanziario sia rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014, in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con

(1) I commi 4-ter e 4-quater dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 sono stati introdotti dall'art. 9, comma 6, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Il comma 6 del medesimo art. 31 della legge n. 183 del 2011, limitatamente al primo periodo, è stato modificato dalle lettere b) e c) del comma 6 dell'art. 9 del citato decreto legge 31 agosto 2013, n. 102.



le modalità previste dalla normativa previgente (comma 2-*quinquies* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011(2));

5. la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata mediante il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila al fine di neutralizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata (comma 6-*bis* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011(3)).

Il saldo finanziario di riferimento, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media impegnata nel periodo 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per ogni anno del triennio dal comma 2 del richiamato art. 31 della legge di stabilità 2012(4), da rideterminare per l'anno 2014 e per il biennio 2015-2016 secondo le procedure previste, rispettivamente, dal primo e secondo periodo del comma 6 del ripetuto art. 31 della legge di stabilità 2012.

In particolare, per l'anno 2014, la riduzione dei saldi obiettivo per gli enti in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è stata attuata con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13397 del 14 febbraio 2014. Conseguentemente, con il medesimo decreto, sono state rideterminate le percentuali da applicare agli enti che non partecipano alla suddetta sperimentazione nella misura di seguito indicata:

per le province è pari a 20,25%;

per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti è pari a 15,07%.

Per i comuni, gli obiettivi di saldo finanziario determinati in funzione della partecipazione o meno alla sperimentazione in tema di armonizzazione dei bilanci sono ridefiniti, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che il peggioramento dell'obiettivo di saldo attribuito a ciascun comune non sia superiore al 15% rispetto all'obiettivo calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014 (clausola di salvaguardia di cui al precitato comma 2-*quinquies* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011).

Per gli anni 2015 e 2016, invece, le province ed i comuni che a seguito dell'applicazione dei parametri di virtuosità individuati dall'art. 20, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011, risulteranno collocati nella classe non virtuosa dovranno applicare le percentuali rideterminate dal decreto annuale attuativo della virtuosità; percentuali che, comunque, non potranno essere superiori di un punto percentuale rispetto alle percentuali di cui al comma 2 del richiamato art. 31 della legge n. 183 del 2011. Più precisamente i valori massimi che le percentuali potranno assumere sono i seguenti:

per le province, pari a 20,25% per l'anno 2015 e a 21,05% per l'anno 2016;

per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, pari a 15,07% per l'anno 2015 e a 15,62%, per l'anno 2016.

2. Definizione del saldo finanziario

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'art. 31 della legge di stabilità 2012 individua, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti).

I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.

Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione e il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del patto di stabilità interno in quanto, in base alle regole europee del-

(2) Come introdotto dall'art. 1, comma 533, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

(3) Come inserito dall'art. 1, comma 534, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

(4) Come da ultimo modificato dal comma 532 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014.

la competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

3. Metodologia di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole

Per l'anno 2014, al fine di semplificare la procedura di calcolo dei saldi obiettivo attribuiti a ciascun ente per il triennio considerato, si è ritenuto di eliminare dal prospetto di calcolo la «Fase I» presente nei prospetti degli anni precedenti (relativa alla determinazione del saldo obiettivo «provvisorio» come percentuale data della spesa media, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011), in quanto le percentuali da prendere a riferimento per la determinazione dell'obiettivo di ciascun ente per l'anno 2014 sono state rideterminate con il richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13397 del 14 febbraio 2014 attuativo del nuovo meccanismo premiale in favore degli enti che partecipano alla sperimentazione dei nuovi principi contabili.

Per gli anni 2015 e 2016 si ritiene opportuno che gli enti, in via prudenziale, assumano gli obiettivi calcolati utilizzando i coefficienti massimi stabiliti dal comma 6, ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011(5).

La procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il triennio 2014-2016 è costituita da 5 fasi, di seguito elencate e schematizzate negli Allegati OB/14/P e OB/14/C relativi, rispettivamente, alle province e ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. Il prospetto OB/14/C contiene una ulteriore fase per la rideterminazione del saldo obiettivo dei comuni in esito all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 2-*quinquies* dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011.

3.1 Fase 1: determinazione del saldo obiettivo provvisorio sulla base della spesa corrente media.

Come già anticipato nel precedente paragrafo, per il solo anno 2014, il comma 4-*ter* dell'art. 31 della legge n. 183 del (6) ha significativamente ampliato il sistema premiale per gli enti sperimentatori del nuovo sistema contabile previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, prevedendo in favore degli stessi una riduzione del saldo obiettivo del patto di stabilità interno, comunque non oltre un saldo pari a zero, da operare proporzionalmente per un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dalla sospensione del sistema premiale in favore degli enti virtuosi e dalla conseguente applicazione, agli enti locali che non partecipano alla sperimentazione, di una maggiorazione delle percentuali, da determinarsi con decreto ministeriale, nei limiti stabiliti dal comma 6 dell'art. 31 della legge di stabilità 2012. Tale ammontare complessivo è ulteriormente aumentato di un importo pari a 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. La distribuzione della predetta riduzione degli obiettivi in favore degli enti che partecipano alla sperimentazione, nonché le percentuali da applicare per il calcolo del saldo obiettivo delle province e dei comuni che non partecipano alla sperimentazione sono state stabilite con il citato decreto ministeriale n. 13397 del 14 febbraio 2014.

Per gli anni 2015 e 2016 continua, invece, ad applicarsi il meccanismo di distribuzione del concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari fra gli enti locali basato su criteri di virtuosità introdotto dall'art. 20, commi 2, 2-*bis* e 3 del decreto legge n. 98 del 2011(7), la cui definizione è demandata ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanare annualmente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Pertanto, relativamente agli anni 2015 e 2016, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, si ritiene opportuno, in via prudenziale, che tutti gli enti assumano provvisoriamente l'obiettivo massimo individuato per gli enti non virtuosi e che l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale.

(5) Come modificato dall'art. 9, comma 6, lett. b) e c), decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

(6) 2011 Come introdotto dall'art. 9, comma 6, lettera a), del decreto legge n. 102 del 2013.

(7) Come modificato dall'art. 1, commi 428 e 429, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013).



Alla luce di quanto sopra esposto, per il triennio 2014-2016, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante, salvo poi operare, nella successiva Fase 3, la riduzione dell'obiettivo prevista per l'anno 2014 in favore degli enti sperimentatori di cui al più volte citato decreto ministeriale n. 13397 del 14 febbraio 2014:

	Anno 2014 DM 13397 del 14/02/2014 (Art. 31, comma 6, primo periodo)	Anno 2015 Art. 31, comma 6, lett. a)	Anno 2016 Art. 31, comma 6, lett. b) e c)
Province	20,25%	20,25%	21,05%
Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti	15,07%	15,07%	15,62%

Come l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dei richiamati allegati, è inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2009, 2010 e 2011.

Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra.

Si ribadisce che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2014 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione. Inoltre, poiché le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2014-2016 nella misura quantificata dalle disposizioni vigenti, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica amministrativa di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2009, 2010, 2011) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. È, altresì, da escludere la possibilità di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio già presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.

3.2 Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti

Il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010 (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011).

Il predetto importo è quantificato, a decorrere dall'anno 2012, in 500 milioni di euro per le province e in 2.500 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Pertanto, i comuni non coinvolti dalla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al richiamato art. 14 non opereranno alcuna riduzione a valere sul saldo programmatico.

Si specifica, inoltre, che la diminuzione di cui sopra attiene solo alla riduzione delle risorse erariali operata con il citato art. 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 e non anche alle riduzioni attuate con altri interventi legislativi.

Il calcolo dell'obiettivo, al netto degli effetti della riduzione dei trasferimenti, è effettuato automaticamente dalla procedura web ed è visualizzato nelle celle (n), (o) e (p).

Le riduzioni dei trasferimenti previste a decorrere dal 2012 sono state definite per le province con il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2012, e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti con il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2012, nonché con il decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2012.

3.3 Fase 3: riduzione del saldo obiettivo per gli enti in sperimentazione

Con il più volte citato decreto ministeriale n. 13397 del 14 febbraio 2014 è stata attuata la riduzione dei saldi obiettivi del patto di stabilità interno prevista per gli enti in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ai sensi dei commi 4-ter e 4-quater dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 (al riguardo si rinvia ai paragrafi 1 e 3.1). In particolare, l'obiettivo delle province che partecipano alla sperimentazione è ridotto del 17,20 per cento, mentre l'obiettivo dei comuni è ridotto del 52,80 per cento.

L'obiettivo rideterminato trova evidenza nella Fase 3 del prospetto degli obiettivi programmatici.

3.4 Fase «Clausola di Salvaguardia» dell'allegato OB/14/C: rideterminazione del saldo obiettivo dei comuni in esito all'applicazione della clausola di salvaguardia

Per i comuni, il comma 2-quinquies dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 dispone che, per l'anno 2014, l'obiettivo derivante dall'applicazione dei commi da 2 a 6 del medesimo articolo, individuato con le prime tre fasi, è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che per nessuno di essi si realizzi un peggioramento superiore al 15% rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato con le modalità previste dalla normativa previgente alla legge di stabilità 2014. La rideterminazione è operata con apposito decreto ministeriale da emanare, entro il 31 gennaio 2014, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'obiettivo rideterminato in esito all'applicazione della suddetta clausola di salvaguardia trova evidenza nella Fase «Clausola di Salvaguardia» del prospetto degli obiettivi programmatici di cui all'allegato OB/14/C.

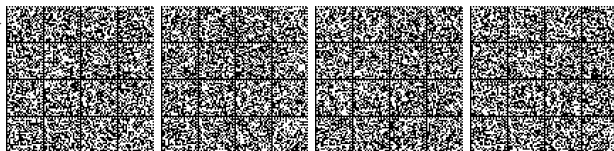
3.5 Fase 4: rideterminazione del saldo obiettivo 2014 (Patti di solidarietà)

L'obiettivo individuato con le fasi sopra descritte è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto di solidarietà fra enti territoriali (Patto regionalizzato orizzontale, verticale e verticale incentivato e patto nazionale orizzontale e verticale).

Per l'anno 2014 è infatti confermata l'applicazione del Patto regionale verticale e orizzontale di cui ai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), nonché l'applicazione del cosiddetto patto verticale incentivato di cui all'art. 1, commi 122 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), previsto sia per i comuni che per le province, in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidità finalizzata alla estinzione dei debiti (Fase 4 del prospetto degli obiettivi programmatici delle province e Fase 4-A del prospetto degli obiettivi programmatici dei comuni).

Resta, altresì, vigente per il 2014 la disposizione secondo la quale ciascuna regione debba destinare almeno il 50% degli spazi finanziari ceduti con il patto verticale incentivato a favore dei comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Al riguardo, il comma 542 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), ha previsto che per l'anno 2014 gli eventuali spazi finanziari non assegnati a valere sulla predetta quota riservata del 50% sono destinati ai comuni aventi una popolazione inferiore a 5.000 dislocati su tutto il territorio nazionale che presentino ancora un obiettivo positivo. A tal fine, entro il 10 aprile 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari non utilizzati a valere sulla predetta quota alla cui ripartizione, da operare in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo, si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro il 30 aprile 2014. La variazione dell'obiettivo conseguente al cosiddetto «Patto nazionale verticale» trova evidenza nella Fase 4-B del prospetto degli obiettivi programmatici dei comuni, in un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo finale che sarà valorizzata automaticamente dal sistema applicativo web sulla base degli importi individuati con il citato decreto ministeriale.

Inoltre, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il comma 354 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 ha previsto la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province interessati - individuati



ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74(8) e dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012(9), n. 83 - da operare con le procedure previste per il patto regionale verticale, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Al fine dell'attuazione di tale disposizione, si prevede altresì che le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

Resta, infine, vigente per i comuni il cosiddetto patto nazionale orizzontale di cui all'art. 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012 (Fase 4-B).

Il saldo obiettivo 2014 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle fasi precedentemente descritte e la variazione dell'obiettivo determinata in base ai Patti di solidarietà. L'applicazione calcolerà automaticamente il valore obiettivo per il 2014, rideterminato sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, per i patti regionalizzati, e sulla base del decreto e delle comunicazioni di questo Ministero, rispettivamente, per il patto nazionale verticale e per il patto nazionale orizzontale.

3.6 Fase 5: riduzione degli obiettivi annuali

Anche per il 2014 continua ad operare la disposizione di cui all'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010(10), che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno - in base a criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali - per un importo commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, agli enti locali che nell'anno precedente non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui alla lettera a) del comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della regione Siciliana e della Sardegna.

Il comma 545 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 ha, altresì, precisato che possono beneficiare della predetta riduzione degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno esclusivamente gli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla precitata lettera a) del comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 (operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio o sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna), escludendo conseguentemente dal suddetto beneficio gli enti ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che, in virtù della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, finanziano i propri enti con risorse del proprio bilancio.

Tale riduzione dell'obiettivo finale trova riscontro nella Fase 5 del prospetto degli obiettivi programmatici, con un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo finale che sarà valorizzata automaticamente nel sistema applicativo web quando verrà definita, con il citato decreto, la riduzione di cui al richiamato comma 122.

Inoltre, il comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011(11), al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, dispone un'ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata nonché il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine è previsto che entro il 30 marzo di ciascun anno l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> della Ragioneria Generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno.

Anche tale variazione trova riscontro nella Fase 5 del prospetto degli obiettivi programmatici per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo finale che sarà valorizzata automaticamente dal sistema applicativo web

(8) Convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2012, n. 122.

(9) Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

(10) Come sostituito dal comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 438, della legge n. 228 del 2012 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 545, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).

(11) Come inserito dall'art. 1, comma 534, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

sulla base dei dati comunicati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

4. Comunicazione dell'obiettivo

Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 con le modalità ed i prospetti definiti dal decreto di cui al comma 19 del richiamato art. 31 della legge n. 183 del 2011. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nella *Gazzetta Ufficiale* costituisce inadempimento al patto di stabilità interno ai sensi dell'ultimo periodo del richiamato comma 19.

Si rappresenta che, terminato l'anno di riferimento, non è più consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2014, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema web, entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Ne consegue, tra l'altro, che, terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potrà più essere comunicato.

L'obiettivo è comunicato utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno all'indirizzo <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>.

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede all'aggiornamento degli allegati al citato decreto a seguito di nuove disposizioni volte a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

5. Enti di nuova istituzione

Il comma 23 dell'art. 31 della legge di stabilità 2012 (come modificato dall'art. 1, comma 540, della legge di stabilità 2014), stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente è stato istituito nel 2011, sarà soggetto alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2014.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione. Gli enti istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011.

6. Unioni di comuni

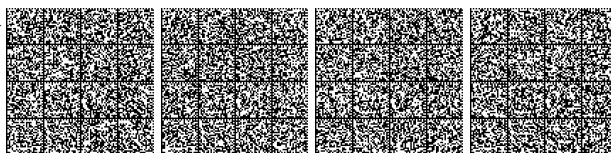
Il comma 3 dell'art. 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, le unioni costituite dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, di cui al comma 1 del medesimo art. 16, sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, le richiamate unioni di comuni applicano alla spesa corrente, come desunta dai certificati di conto consuntivo, la percentuale indicata al comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, pari a 14,07%.

Alle unioni di comuni costituite nell'anno 2012 ai sensi del richiamato art. 16, comma 3, del decreto legge n. 138 del 2011, si applicano le disposizioni di cui al comma 23 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. Pertanto, le unioni di comuni in parola sono assoggettate al patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione e cioè a decorrere dal 2015, ed assumono come base di riferimento su cui applicare la predetta percentuale la spesa corrente impegnata nell'anno 2013.

7. Elenco prospetti allegati

Nei prospetti di seguito allegati sono evidenziate, per il triennio 2014-2016, le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra, rispettivamente, per le province (All. OB/14/P) e per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (All. OB/14/C).



All. OB/14/P - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista				
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016				
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO				
(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n. 228 e legge 27 dicembre 2013, n. 147)				
PROVINCE				
(migliaia di euro)				
Modalità di calcolo Obiettivo 2014-2016				
FNS1	SPESA CORRENTI (Impegni)	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
		(a)	(b)	(c)
	MEDIA delle spese correnti (2009-2011) ⁽¹⁾			Media
				0
				(d)=Media(a,b,c)
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011) ⁽²⁾	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	(e)	(f)	(g)	
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
	0	0	0	
	(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(j)=(d)*(g)	
FNS2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010 (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
		(k)	(l)	(m)
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	0	0	0	
	(n)=(h)-(k)	(o)=(i)-(l)	(p)=(j)-(m)	
FNS3	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - ENTI IN SPERIMENTAZIONE ⁽³⁾ (commi 4-ter e 4-quater dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	Anno 2014		
	(q)			
FNS4	PATTO REGIONALE "Verticale" ⁽⁴⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)	Anno 2014		
		(r)		
	PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" ⁽⁴⁾ Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg. dell'art. 1 della legge n. 228/2012	Anno 2014		
		(s)		
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" ⁽⁴⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 141 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
		(t)	(u)	(v)
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE: enti IN sperimentazione	Anno 2014		
	0			
	(w)=(q)-(r)-(s)-(t)			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
	0	0	0	
	(x)=(n)-(r)-(t)-(w)-(v)	(y)=(o)-(s)-(u)	(z)=(p)-(v)	
FNS5	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010	Anno 2014		
		(aa)		
	SALDO OBIETTIVO FINALE: enti IN in sperimentazione	Anno 2014		
	0			
	(ab)=(w)-(aa)			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
	0	0	0	
	(ac)=(x)-(aa)	(ad)=(y)	(ae)=(z)	

Legenda	
Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti o dalla normativa (non modificabile dall'utente)	
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente	

Note

⁽¹⁾ Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011).

⁽²⁾ Per l'anno 2014 gli obiettivi sono calcolati applicando le percentuali determinate con il decreto di cui al primo periodo del comma 6 (enti non sperimentatori). Per gli anni 2015-2016, in via prudenziale, gli obiettivi del patto sono calcolati applicando i coefficienti massimi stabiliti dal comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (enti non virtuosi).

⁽³⁾ Con decreto n. 13397 del 14/02/2014 il saldo obiettivo per l'anno 2014 delle province in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è stato ridotto del 17,20%.

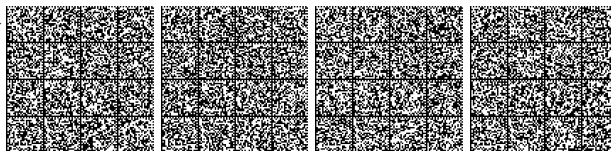
⁽⁴⁾ Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo).

⁽⁵⁾ Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita).



All. OB/14/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016 DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO <i>(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228 e legge 27 dicembre 2013, n. 147)</i> COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti (migliaia di euro)				
Modalità di calcolo Obiettivo 2014-2016				
ENR1	SPESA CORRENTI (Impegni)	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
		(a)	(b)	(c)
	MEDIA delle spese correnti (2009-2011) ⁽¹⁾			Media
				0
				(d)=Media(a,b,c)
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011) ⁽²⁾	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	15,07%	15,07%	15,62%	
	(e)	(f)	(g)	
ENR2	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media ⁽³⁾ (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
		0	0	0
		(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(j)=(d)*(g)
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
		(k)	(l)	(m)
ENR3	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
		0	0	0
		(n)=(h)-(k)	(o)=(i)-(l)	(p)=(j)-(m)
		Anno 2014		
		(q)		
ENR4	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - ENTI IN SPERIMENTAZIONE ⁽⁴⁾ (comma 4-ter e 4-quater dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	Anno 2014		
		(r)		
ENR5	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (DM n. 11390 del 10/02/2014 attuativo del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 183/2011) ⁽⁵⁾	Anno 2014		
		(s)=(r)	(t)=(o)	(u)=(p)
ENR6	PATTO REGIONALE "Verificale" ⁽⁶⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 138 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)	Anno 2014		
		(v)		
ENR7	PATTO REGIONALE "Verificale incentivata" ⁽⁶⁾ Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg. dell'art. 1 della legge n. 228/2012	Anno 2014		
		(w)		
ENR8	PATTO REGIONALE "Orizzontale" ⁽⁶⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
		(x)	(y)	(z)
ENR9	PATTO NAZIONALE "Orizzontale" ⁽⁷⁾ Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
		(aa)	(ab)	(ac)
ENR10	PATTO NAZIONALE "Verificale" ⁽⁶⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 542 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)	Anno 2014		
		(ad)		
ENR11	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI TERRITORIALI	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	0	0	0	
		(ae)=(x)+(y)+(w)+(z)+(aa)+(ad)	(af)=(t)+(y)+(ab)	(ag)=(u)+(z)+(ac)
ENR12	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO (22 dell'art. 1 della legge n. 220/2010)	Anno 2014		
		(ah)		
ENR13	VARIANZA DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI ⁽⁸⁾ (comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011)	Anno 2014		
		(ai)		
ENR14	SALDO OBIETTIVO FINALE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	0	0	0	
		(aj)=(ae)-(ah)-(ai)-(am)	(ak)=(af)	(al)=(ag)

Legenda	
Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti o dalla normativa (non modificabile dall'utente)	
Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente	
Note	
⁽¹⁾ Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011). ⁽²⁾ Per l'anno 2014 gli obiettivi sono calcolati applicando le percentuali determinate con il decreto di cui al primo periodo del comma 6 (enti non sperimentatori). Per gli anni 2015-2016, in via prudenziale, gli obiettivi del patto sono calcolati applicando i coefficienti massimi stabiliti dal comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (enti non virtuosi). ⁽³⁾ Con decreto n. 13397 del 14/02/2014 il saldo obiettivo per l'anno 2014 dei comuni in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, è stato ridotto del 52,80%. ⁽⁴⁾ Ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 183 del 2011, come inserito dal comma 533 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi 2 e 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014 in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa vigente. ⁽⁵⁾ Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo). ⁽⁶⁾ Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita). ⁽⁷⁾ Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita). ⁽⁸⁾ Riduzione dell'obiettivo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (valorizzato con segno negativo). ⁽⁹⁾ Come inserito dall'articolo 1, comma 534, lett. d), della legge n. 147/2013 (valorizzato con segno "+" se ente associato NON capofila e segno "-" se ente capofila).	



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 30 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «General Service Società cooperativa sociale», in Massa e nomina del commissario liquidatore.**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 7 febbraio 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 25 febbraio 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «General Service società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza, conclusa in data 30 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancia;

Considerato che in data 3 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Sentita l'Associazione nazionale di rappresentanza;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza, alla quale il sodalizio risulta aderente, non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «General Service Società cooperativa sociale» con sede in Massa (codice fiscale 01122060450), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marcella Galvani, nata a Città di Castello (Perugia) il 13 aprile 1968, domiciliata in Perugia, Piazza Italia n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2014

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI*

14A01900

DECRETO 30 gennaio 2014.

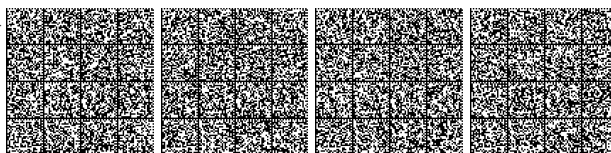
Liquidazione coatta amministrativa della «Cosenza Europea 1 - Società cooperativa sociale a r.l.», in Cosenza e nomina del commissario liquidatore.**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione ministeriale, conclusa in data 31 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cosenza Europea 1» società cooperativa sociale a r.l.;

Considerato quanto emerge dalla visiva camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;



Considerato che in data 26 giugno 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cosenza Europea 1 - Società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Cosenza (codice fiscale 02595630787), e posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Calabria, nato a Paludi (Cosenza) il 4 gennaio 1940, domiciliato in Rossano (Cosenza), via Bernardino Telesio, n. 17.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2014

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI*

14A01901

DECRETO 30 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Don Luigi Nicoletti Società cooperativa a r.l.», in Cosenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione ministeriale, conclusa in data 30 aprile 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativo «Don Luigi Nicoletti società cooperativa a r.l.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Don Luigi Nicoletti Società cooperativa a r.l.», con sede in Cosenza (codice fiscale 01344010788), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Calabria, nato a Paludi (Cosenza) il 4 gennaio 1949, domiciliato in Rossano (Cosenza), via Bernardino Telesio n. 17.



Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2014

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI*

14A01902

DECRETO 30 gennaio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giovifrutta Società cooperativa», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 19 gennaio 2013, e del successivo accertamento ispettivo seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, conclusa in data 23 aprile 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Giovifrutta società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 luglio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Giovifrutta società cooperativa» con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) (codice fiscale 02722730781), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Giuseppina De Aloe, nata a Cosenza il 4 settembre 1981, domiciliata in Cerisano (Cosenza), Viale Vaccaro, n. 54.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2014

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI*

14A01903

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 5 marzo 2014.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana. (Ordinanza n. 157).

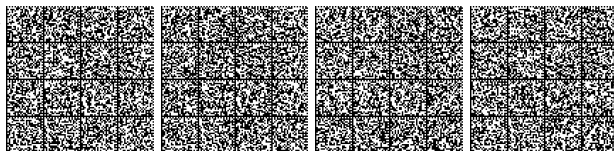
IL CAPO

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;



Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana;

Considerato che con la predetta delibera sono state quantificate in 16.118.000,00 euro le risorse da destinare all'emergenza in oggetto, a carico del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che viene reintegrato, in esito alla ricognizione di cui all'art. 5, comma 5-septies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con le disponibilità risultanti presso i pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota della regione Toscana del 4 marzo 2014, con cui si rende disponibile la somma di 3.000.000,00 euro per fronteggiare l'emergenza in rassegna relativamente al crollo delle mura medievali della città di Volterra;

Vista la nota del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo del 5 marzo 2014, con cui si rende disponibile la somma di 1.000.000,00 euro per le medesime finalità;

Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota del 28 febbraio 2014;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Dirigente del Settore sistema regionale di protezione civile della regione Toscana è nominato Commissario delegato.

2. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dall'evento in argomento, anche avvalendosi di soggetti attuatori individuati, di norma, tra i predetti comuni, le province interessate e le strutture organizzative della regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede:

a) all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento nonché il rientro tempestivo della stessa nelle proprie abitazioni;

b) all'esecuzione degli interventi provvisori urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione;

c) all'attuazione degli interventi urgenti volti alla riduzione del rischio residuo, nonché, con riferimento ai movimenti franosi verificatisi in loc. Piaggia Grande in comune di Barga, in loc. Iacco nel comune di Stazzema, nell'abitato di Volterra, in loc. Panicaglia nel comune di Borgo San Lorenzo e nel comune di Roccalbegna SP 160 Amiata, le necessarie attività di monitoraggio nonché gli interventi di previsione e di mitigazione attiva e passiva necessari a far fronte ai potenziali effetti diretti ed indiretti prodotti dagli stessi movimenti franosi.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 10, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

b) gli interventi urgenti già completati ovvero da realizzare.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 10, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

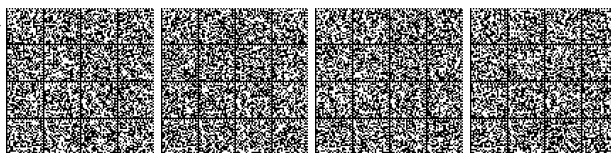
6. Le risorse sono erogate ai soggetti attuatori previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

7. Il Commissario delegato provvede altresì all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi, se necessario, delle deroghe di cui all'art. 3.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non in-



feriore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli altri Soggetti attuatori degli interventi previsti nel piano, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-bis e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,

191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;

decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 4.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992.

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 8.

Art. 5.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzo regionale e, ove necessario, ad altri prezzi ufficiali di riferimento.

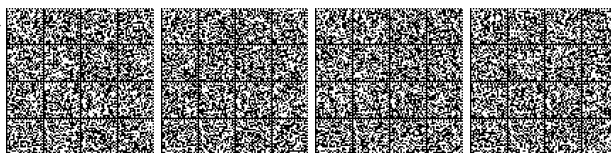
3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.



Art. 6.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 7.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 5, 6 e 7 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 5, 6 e 7 corredata da uno

schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziare con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 5, 6 e 7, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 9.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attività di cui agli articoli 1, 2 e 4 si provvede:

a) nel limite di euro 16.118.000,00 con le risorse stanziare con la delibera del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014 citata in premessa;

b) nel limite di euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse rese disponibili dal Ministero per i beni e le attività culturali, per interventi conseguenti al crollo delle mura medievali della città di Volterra;

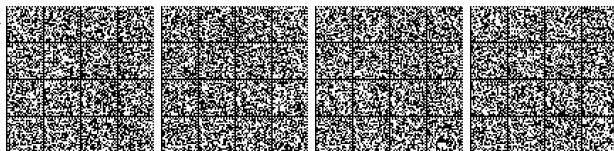
c) Nel limite di euro 3.000.000,00, a valere sulle risorse rese disponibili dalla regione Toscana per interventi conseguenti al crollo delle mura medievali della città di Volterra;

2. Per la realizzazione delle attività previste nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato. In detta contabilità confluiscono le risorse di cui al comma 1.

3. La Regione Toscana è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza è identificata la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 1, lettere b) e c) e al comma 3 del presente articolo e, relativamente a quest'ultimo, l'eventuale relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 11.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa citati che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei Comuni individuati dal Commissario delegato, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per sei mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano – almeno presso le filiali ed i propri siti internet - i mutuatari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 agosto 2014 le rate in scadenza entro la predetta data.

Art. 12.

Materiali litoidi e vegetali

1. I materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, in attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane o pedemontane, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il commissario delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.

Art. 13.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Per accelerare le attività finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei soggetti attuatori degli interventi, all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, ad apposita conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi uno o più rappresentanti di Ammini-

strazioni invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori. Si applicano, in ogni caso, le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

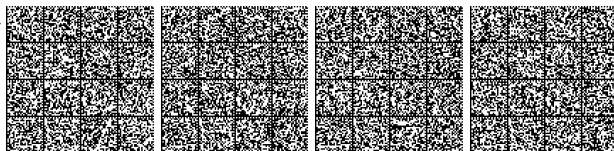
3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi e opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa alla Giunta regionale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2014

Il Capo del dipartimento
GABRIELLI

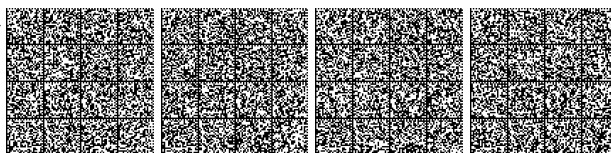




Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Protezione Civile

Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1 gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione Toscana.



Introduzione

Il presente documento costituisce il riferimento procedurale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

L'obiettivo del documento è quello di favorire l'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni del patrimonio pubblico e privato, nonché delle attività economiche e produttive, nel rispetto dei tempi di cui all'articolo 8 dell'Ordinanza.

1. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni competenti sui singoli beni, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

La quantificazione del danno e degli interventi di ripristino, in mancanza di idonei elaborati progettuali di riferimento, può avvenire sulla base della stima quantitativa delle superfici/volumi interessati, anche su base percentuale rispetto all'intero immobile/oggetto.

In ogni caso dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezzari ufficiali di riferimento.

Al termine delle singole valutazioni le Amministrazioni competenti, dovranno compilare per ogni intervento l'allegata scheda A "*analitica tecnico economica*" in cui dovranno essere indicate anche l'eventuale incidenza della copertura assicurativa e l'eventuale risorsa di cofinanziamento che può essere destinata al singolo intervento.

Nella scheda, oltre all'indicazione del Soggetto Pubblico richiedente l'intervento, dovrà essere proposto l'eventuale Soggetto Attuatore dell'appalto.

Nell'individuazione dell'intervento, oltre alla toponomastica viene chiesto di indicare, se significativo, anche l'utilizzo del bene (cioè l'uso cui la struttura pubblica danneggiata è adibita, ad es. caserma, scuola, sanità, etc...). Dovranno essere indicati il titolo dell'intervento, la descrizione del danno e le caratteristiche delle opere previste (ad es. ricostruzione, manutenzione straordinaria, etc...), altresì dovrà essere valutata la finalità dell'intervento previsto (ad es. riduzione del rischio, ripristino delle normali attività socio-economiche, etc...).

Infine dovrà essere indicato lo stato progettuale dell'intervento.

La scheda dovrà essere sottoscritta dell'Amministrazione competente sul bene e sottoposta al visto del Commissario Delegato.



2. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio privato

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici privati, le Amministrazioni Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, ai cui possono rispondere i proprietari degli immobili interessati.

In caso di immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o beneficiario.

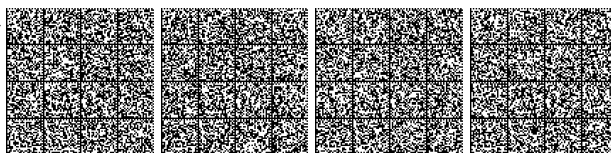
In caso di condomini le singole segnalazioni, unitamente a quella eventuale relativa alle parti comuni, sono raccolte dall'Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo, corredato da una nota di sintesi sul numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sul fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni dell'edificio.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda B di *"Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato"* che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati identificativi dell'immobile, dovranno essere indicati:

- la situazione attuale dell'immobile e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;
- una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;
- una descrizione dei danni riscontrati;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una autocertificazione che fornisca una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc...), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale. Nella stima dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezzari ufficiali di riferimento.



Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di causalità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione del danno.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

3. Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi relativi alle attività economiche e produttive, le Amministrazioni Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, a cui possono rispondere i titolari delle attività economiche/produttive interessate.

In caso di attività esercitate in immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o detentore ad altro titolo.

In caso di attività economiche/produttive ubicate in condomini le singole segnalazioni sono raccolte dall'Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo. Alla nota di trasmissione l'Amministratore del Condominio allega analoga segnalazione per la parte comune condominiale.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda C di *"Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive"* che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati dell'attività economica/produttiva, dovranno essere indicati:



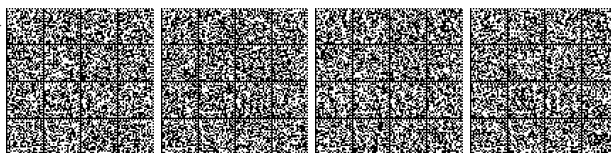
- la situazione attuale dell'immobile ove si svolge l'attività e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;
- una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;
- una descrizione dei danni riscontrati;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature;
- una valutazione sommaria del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc...), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

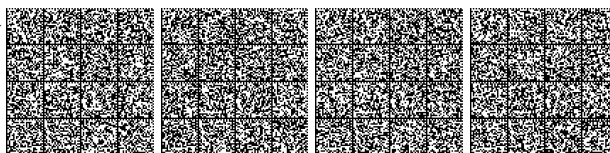
Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, le attività economiche/produttive non sono realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di causalità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.



4. Relazione conclusiva

Il Commissario Delegato in attuazione dell'articolo 8 dell'ordinanza trasmette al Dipartimento della Protezione Civile la relazione contenente la ricognizione prevista dalla medesima ordinanza e rappresenta altresì la sintesi dei dati raccolti secondo lo schema allegato, evidenziando, con riferimento al fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico, le priorità di intervento su tre classi.



AMMINISTRAZIONE

n. progressivo scheda A: _____

SCHEMA A**Ricognizione del fabbisogno per il
ripristino del patrimonio pubblico****REGIONE****EVENTI DEL** ____/____/____**SCHEMA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA**

Comune di: _____ Provincia: _____

Località/Indirizzo/Usò:

SOGGETTO DICHIARANTE: _____

SOGGETTO ATTUATORE: _____

A) TITOLO INTERVENTO:

B) DESCRIZIONE DEL BENE ANTE EVENTO E DEL DANNO SUBITO:

C) CARATTERISTICHE DELLE OPERE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO:

D) STATO PROGETTUALE:

☐ Stima sommaria☐ Studio di fattibilità☐ Progetto Preliminare☐ Progetto Definitivo☐ Progetto Esecutivo**COSTO STIMATO: EURO** _____

(in lettere € _____)

Quota di cofinanziamento EURO _____ Fondi _____



AMMINISTRAZIONE

n. progressivo scheda A: _____

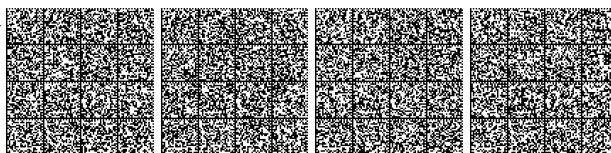
☐ Non esiste titolo a risarcimenti da compagnie assicurative☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative☐ per l'importo complessivo di Euro _____☐ importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro _____

DATA _____

*Il rappresentante
dell'Amministrazione Competente*

*VISTO:**Il Commissario Delegato*



COMUNE DI.....

n. progressivo scheda B: _____

SCHEMA B
Ricognizione del fabbisogno per il
ripristino del patrimonio edilizio privato

REGIONE**EVENTI DEL ____/____/____**

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

COMUNE DI _____ PROVINCIA _____

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ CAP _____ Indirizzo _____

Tel. _____; Cell. _____; Fax. _____

codice fiscale _____

Consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1) che l'immobile è ubicato in

via / viale / piazza _____ n. civico: _____;

località: _____ CAP _____

L'immobile è

- ☐ di proprietà ☐ in comproprietà
(nome del comproprietario: _____)
- ☐ altro diritto reale di godimento (specificare: _____)
- ☐ in locazione ☐ altro diritto personale di godimento



COMUNE DI.....

n. progressivo scheda B: _____

(nome del/i proprietario/i: _____)

☐ parte comune condominiale**ed è**☐ abitazione principale☐ abitato ad altro titolo (nome del/i proprietario/i: _____)☐ locato (nome del locatario: _____)☐ non adibito ad abitazione principale e non locato (specificare: _____)

è stato:

☐ **distrutto**☐ **dichiarato inagibile**☐ **danneggiato**☐ **danneggiato e ristrutturato (☐ in parte - ☐ totalmente)**

e che lo stesso:

☐ è stato evacuato dal _____ al _____

(citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. _____ del _____)

☐ a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente☐ a spese proprie☐ non è stato evacuatoDescrizione sommaria dell'immobile*tipologia strutturale:*

COMUNE DI.....

n. progressivo scheda B: _____

3) che da una prima sommaria valutazione, il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici) può essere così quantificato:

Ambito di intervento	Gravità del danno 0. <i>Nulla</i> 1. <i>Leggero</i> 2. <i>Medio-grave</i> 3. <i>Gravissimo-crollo</i>	Costo per il ripristino (in euro)
Strutture portanti		
Impianti		
Finiture interne ed esterne		
Serramenti		

- TOT. EURO _____ (in lettere € _____)

A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

- ☐ Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative
- ☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- ☐ per l'importo complessivo di Euro _____
- ☐ importo in corso di quantificazione
- e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro _____
- ☐ Che le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge
- ☐ Che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del _____

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. d), della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.



COMUNE DI.....

n. progressivo scheda B: _____

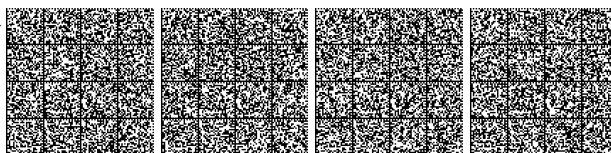
Data _____ *Firma del dichiarante* _____

Documentazione allegata:

☐ documentazione fotografica

☐ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità

☐ altro _____



COMUNE DI.....

n. progressivo scheda C: _____

SCHEMA C
Ricognizione dei danni subiti
dalle attività economiche e produttive

REGIONE**EVENTI DEL ____/____/____**

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
 (Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

COMUNE DI _____ PROVINCIA _____

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____

_____ CAP _____ Indirizzo _____

Tel. _____; Cell. _____; Fax. _____

codice fiscale _____

In qualità di rappresentante dell'Impresa

(forma giuridica _____), costituita il ____/____/____

Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di _____

N. di iscrizione _____

(imprese individuali: indicare la data di inizio dell'attività, risultante dal certificato d'iscrizione)

partita I.V.A. n. _____

Descrizione attività

Consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1) che la sede dell'attività economica/produttiva ubicata nell'immobile nel Comune di

COMUNE DI.....

n. progressivo scheda C: _____

_____ Prov. _____

CAP _____ Indirizzo _____

Tel. _____; Cell. _____; Fax. _____

- ☐ di proprietà dell'impresa
☐ in locazione (nome del proprietario: _____)
☐ utilizzata ad altro titolo (nome del proprietario: _____)
☐ parte comune condominiale

è stata:

- ☐ **distrutta**
☐ **dichiarata inagibile**
☐ **danneggiata**
☐ **danneggiata e ristrutturata** (☐ in parte - ☐ totalmente)

e che la stessa:

- ☐ è stata oggetto di verifica di agibilità post-evento da parte di (es. VV.F, tecnici comunali, squadre Aedes, ecc..) _____
il _____ con esito _____
- ☐ è stata evacuata dal _____ al _____
(citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. _____ del _____)
☐ a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente
☐ a spese proprie
- ☐ non è stata evacuata

Descrizione sommaria dell'immobile*tipologia strutturale:*☐ cemento armato ☐ muratura ☐ altro (specificare) _____

n. piani dell'edificio in cui è ubicata l'attività: _____

n. piani occupati dall'attività: _____



COMUNE DI.....

n. progressivo scheda C: _____

- il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili può essere complessivamente quantificato in:

C) EURO _____ (in lettere € _____)

TOTALE DANNO (A+B+C):

EURO _____ (in lettere € _____)

A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

- ☐ Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative
- ☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- ☐ per l'importo complessivo di Euro _____
- ☐ importo in corso di quantificazione
- e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro _____
- ☐ Che le attività economiche/produttive e le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni di legge
- ☐ Che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del _____

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. d), della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

Data _____ *Firma del dichiarante* _____

Documentazione allegata:

- ☐ documentazione fotografica



COMUNE DI.....

n. progressivo scheda C: _____

☐ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità

☐ altro _____



[illegible]

[illegible]

TABELLA C - Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive

[illegible]

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 6 febbraio 2014.

Aggiornamento delle prescrizioni dirette ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che svolgono attività di profilazione. (Delibera n. 53).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»);

Visto il provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 recante «Prescrizioni ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che svolgono attività di profilazione» (pubblicato in *G.U.* n. 159 dell'11 luglio 2009 e in www.gdp.it, doc. web n. 1629107 - di seguito «provvedimento generale»);

Vista la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica;

Vista la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

Vista la delibera n. 147/11/CIR, adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il 30 novembre 2011 recante «Revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile – approvazione del Regolamento»;

Visto il «Regolamento riguardante la portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili e personali» di cui all'Allegato 1 alla suddetta delibera;

Visti i singoli provvedimenti emanati nei confronti dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, a seguito delle specifiche istanze di verifica preliminare presentate al Garante in materia di profilazione della clientela, attraverso l'utilizzo di dati personali aggregati (di seguito «fornitori»);

Tenuto conto dell'istanza di riesame e aggiornamento, presentata all'Autorità da un fornitore destinatario di uno degli specifici provvedimenti emanati, con particolare riguardo ad una nuova previsione della base temporale di aggregazione dei dati utilizzati per finalità di profilazione;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

Premesso

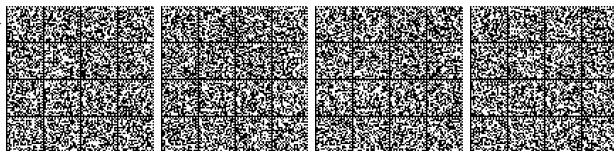
Con il provvedimento generale del 25 giugno 2009 l'Autorità ha prescritto ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che svolgevano o intendevano svolgere attività di profilazione nei confronti dei propri clienti, utilizzandone i dati personali aggregati e senza richiedere il previsto consenso, di formulare al Garante, attraverso il ricorso alla procedura prevista dall'art. 17 del Codice, un'istanza di verifica preliminare (c.d. prior checking) nella quale individuare, in maniera dettagliata, i trattamenti da effettuare, le specifiche finalità e la tipologia dei dati di cui fruire.

In particolare, la possibilità che il trattamento di profilazione attraverso dati personali aggregati degli utenti potesse essere effettuato previo esonero dalla preventiva acquisizione del consenso previsto dall'art. 23 del Codice, è stata individuata dall'Autorità in forza di un bilanciamento di interessi condotto alla stregua dell'art. 24, comma 1, lett. g) del Codice.

A seguito del provvedimento generale, all'Autorità sono pervenute, da parte delle maggiori società di telecomunicazioni che operano nel nostro Paese, numerose istanze di prior checking che hanno condotto all'emanazione di specifici provvedimenti nei confronti di ciascun titolare del trattamento, il cui legittimo interesse è stato individuato nella necessità per i fornitori di svolgere l'attività di profilazione in quanto elemento, non solo determinante della customer relationship management ma, anche, di un'efficace e corretta politica commerciale e di marketing nei confronti della clientela.

Al Garante è stato difatti prospettato come i risultati dell'attività di analisi dei comportamenti di consumo degli utenti attraverso dati aggregati consentano di supportare i processi decisionali e le strategie societarie, di implementare la progettazione delle strutture aziendali e, soprattutto, di fornire servizi e prodotti funzionali alle esigenze ed alle scelte dei clienti.

Nell'ambito dei singoli provvedimenti adottati, il Garante ha pertanto previsto l'adozione di una serie di misure ed accorgimenti, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello tecnico al fine di rendere i trattamenti di profilazione conformi alla disciplina sulla protezione dei dati personali ed a rafforzare la tutela dei soggetti interessati.



Difatti, come evidenziato nel provvedimento generale, i dati personali aggregati oggetto dell'attività di profilazione, pur derivando da dati originari dettagliati di cui il titolare continua a disporre per finalità gestionali ed esigenze operative previste anche per legge, devono essere esclusivamente dati dai quali non si possa risalire ad informazioni dettagliate relative a singoli interessati.

In ragione di ciò, tra le specifiche misure prescritte, individuate dall'Autorità nei confronti dei singoli fornitori per lo svolgimento dell'attività di profilazione, è stata individuata la previsione di un livello di aggregazione delle informazioni personali degli utenti non inferiore a trenta giorni.

Ciò in quanto detto periodo costituiva una base temporale sufficientemente ampia per evitare una ricostruzione dettagliata delle comunicazioni elettroniche riferibili a singoli interessati e risultava al contempo idonea a rappresentare fenomeni e comportamenti dell'utenza.

Infatti, dalle valutazioni effettuate dal Garante preliminarmente all'emanazione degli specifici provvedimenti rivolti ai fornitori, era emerso che periodi di osservazione inferiori, per tutto l'insieme dei dati considerati, conducevano ad un livello di dettaglio eccedente rispetto alla necessità dell'operatore di valutare i consumi dei clienti individuandone eventuali variazioni, le quali, oltre ad essere legate più a fenomeni stagionali, osservabili su scale temporali mensili anziché settimanali o giornaliere, ben potevano desumersi anche dal confronto con altri indicatori quali, ad esempio, la serie storica delle fatture emesse sulla base di una normale cadenza mensile o bimestrale, oppure la frequenza di ricarica che può riguardare periodi ancor più distanziati.

Tuttavia, a fronte di un quadro così delineato, negli ultimi tempi, all'Autorità è stato prospettato, in particolare attraverso un'apposita istanza di riesame, proposta da un fornitore rispetto alle prescrizioni impartite, un nuovo assetto del mercato delle telecomunicazioni che impone, dopo alcuni anni dall'emanazione del provvedimento generale del 2009, nonché degli specifici provvedimenti, nuove considerazioni rispetto al livello di aggregazione delle informazioni degli utenti, utilizzate per finalità di profilazione.

All'Autorità, sulla base delle più recenti dinamiche di mercato che hanno prodotto un aumento della pressione competitiva tra i soggetti che operano nel settore delle telecomunicazioni ed una crescente presenza di nuovi operatori, è stato quindi richiesto di valutare un livello di aggregazione dei dati su una base temporale più ridotta, come misura idonea a garantire un maggior equilibrio nei processi di gestione della clientela.

Ciò tenendo conto del fatto che, tra gli elementi che hanno maggiormente alterato i pregressi assetti di mercato, generando un rilevante incremento di fenomeni di natura concorrenziale, è emerso il crescente ricorso da parte degli utenti allo strumento della number portability, ovvero della portabilità del numero di telefonia mobile che consente, mantenendo detto numero, di cambiare con tempistiche molto rapide il fornitore del servizio, così da poter beneficiare di nuove e più vantaggiose offerte commerciali.

Attraverso la number portability si viene a delineare un meccanismo di mercato che coinvolge, in tempi molto brevi, oltre all'utente che chiede la portabilità del numero, sia l'operatore mobile (c.d. operatore donating) con il quale quest'ultimo ha stipulato l'originario contratto per la fornitura del servizio di telefonia mobile, sia l'operatore mobile ricevente (c.d. operatore recipient) che acquisisce tale utente.

Il regolamento, allegato alla menzionata delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 30 novembre 2011, prevede peraltro che l'operatore recipient invii all'operatore donating la richiesta di portabilità del cliente «entro le ore 19.00 del giorno in cui la medesima richiesta è immessa dalle reti di vendita dei sistemi del recipient stesso, avuto riguardo alla data eventualmente indicata dal cliente...» (cfr. art. 5) riducendo ad un giorno lavorativo il c.d. periodo di migrazione. Inoltre, ciascun operatore mobile, in quanto donating, mette a disposizione degli altri operatori mobili una capacità di evasione giornaliera degli ordinativi, ovvero delle richieste di portabilità (cfr. art. 8).

L'operatore che causa un ritardo nella realizzazione della portabilità rispetto ai tempi massimi previsti è poi tenuto a corrispondere all'operatore recipient una penale (cfr. art. 13), così come quest'ultimo, quale unico interlocutore del cliente, è tenuto a risarcire eventuali ritardi nell'attivazione della portabilità del numero, su richiesta del cliente stesso (cfr. art. 14).

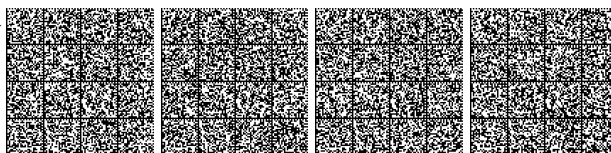
Peraltro, il numero degli utenti che attualmente richiedono il servizio di number portability è superiore ai 10 milioni su base annua ed il dato risulta in forte espansione, come emerge dalla «Relazione annuale 2013 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro» dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'opportunità offerta agli utenti di cambiare il proprio operatore di telefonia mobile in tempi così ridotti, unita alla crescente consapevolezza delle offerte che il mercato è in grado di offrire, ha quindi progressivamente accentuato la competitività tra operatori.

Oltre a tale fenomeno il mercato ha poi assistito, negli ultimi tempi, anche ad una crescita «dell'offerta dati» legata alla sempre maggiore diffusione di dispositivi radio-mobili evoluti, quali smartphone e tablet, ed alla presenza di una rete mobile a banda larga sempre più capillare ed efficace.

Tale offerta ha modificato la propensione all'uso dei servizi tradizionalmente offerti dall'operatore, orientando molti utenti verso l'uso di servizi alternativi ai classici servizi sms o di telefonia, quali quelli di messaggistica o fonia (c.d. VoIP) e i servizi internet, proposti dai vari fornitori di servizi della società dell'informazione, indicati anche come provider over the top.

La combinazione delle suddette cause ha quindi comportato una maggiore reattività dei clienti che sono in grado di «inseguire», in ragione sia dei ridotti tempi di migrazione del numero tra i diversi gestori di telefonia mobile, sia della disponibilità di servizi alternativi a quelli di mera telefonia cui accedere attraverso la rete a banda larga, i mutamenti del mercato aderendo alle offerte più vantaggiose, di volta in volta proposte dai vari competitors.



Orbene, i nuovi comportamenti dell'utenza, che si verificano su una scala temporale molto ridotta, hanno fatto emergere per i fornitori la necessità di osservare alcuni fenomeni utili per l'attività di profilazione, i quali potrebbero essere più efficacemente interpretati laddove l'arco temporale di aggregazione delle informazioni fosse più breve rispetto a quello mensile, attualmente previsto sulla base delle prescrizioni impartite dal Garante.

In tale ipotesi, infatti, all'operatore risulta difficile comprendere ed analizzare i comportamenti dei clienti con un'adeguata velocità e quindi riuscire a gestire i servizi offerti in maniera più puntuale e ritagliata sulle loro reali esigenze, tanto che spesso la clientela viene contattata sulla base di bisogni divenuti ormai obsoleti.

Siffatte condizioni rendono inoltre evidente un evento rilevante per l'operatore (come ad esempio una drastica riduzione del traffico telefonico o della spesa che costituisce un chiaro indicatore del mutamento delle esigenze del cliente), solo al termine del periodo di riferimento ed impediscono di intervenire prontamente attraverso efficaci misure di coinvolgimento dell'utente stesso in un nuovo e più adeguato piano di offerte e tariffe.

Peraltro, da quanto rappresentato al Garante, è emerso che il periodo mensile di osservazione crea un vuoto di informazioni sulle esigenze del cliente già nelle prime fasi di attivazione di una sim, le quali si rivelano invece fondamentali per un'ideale gestione dell'utenza.

Sulla base di tutte le osservazioni sopra richiamate e nell'ottica di consentire una più corretta e puntuale gestione dell'offerta rivolta all'utenza, l'Autorità ritiene quindi opportuno rivedere alcuni dei presupposti che ne hanno ispirato le scelte nel provvedimento generale del 25 giugno 2009 e negli specifici provvedimenti successivamente emanati a seguito delle diverse istanze di verifica preliminare proposte dai fornitori.

In tal senso occorre, come sempre, effettuare un contegno dei diversi interessi in gioco, tenuto conto delle necessarie tutele che devono presidiare la riservatezza delle comunicazioni elettroniche degli interessati e la protezione dei relativi dati personali, in particolare nell'ambito dei processi di profilazione.

In ragione di tali premesse possono pertanto individuarsi, nello specifico ambito in oggetto, alcune peculiarità dell'attività di profilazione come attualmente svolta dai fornitori sulla base delle prescrizioni impartite dal Garante, che offrono un sicuro ambito di tutela pure rispetto alle nuove valutazioni che sono state richieste all'Autorità in ragione dei cambiamenti evidenziati.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla circostanza che l'attività di profilazione svolta dai predetti soggetti si basa su dati aggregati come espressione di somma di tutti gli eventi di traffico (volumi di minuti generati o di byte trasmessi) i quali costituiscono una categoria sufficientemente robusta rispetto a tentativi di estrazione di singole informazioni che possono consentire l'identificazione anche indiretta dell'utente. Tale circostanza offre, quindi, un'adeguata tutela anche laddove si dovesse ridurre, al di sotto del previsto periodo di osservazione mensile, la scala temporale di riferimento per il processo di aggregazione dei dati utilizzati per profilare gli utenti.

In secondo luogo, l'attività di profilazione attualmente consentita, non si può basare su singole numerazioni, ma esclusivamente su direttrici di traffico, con la conseguenza che non appare possibile risalire a dati di dettaglio del singolo evento di comunicazione elettronica riferibile ad un utente identificato o identificabile.

Inoltre, il processo di profilazione si configura come un'attività interna dell'operatore e non prevede il coinvolgimento di terze parti, peraltro il rischio di accessi indesiderati al dato aggregato di traffico per finalità di profilazione risulta mitigato da tutte le misure di carattere tecnico-organizzativo già individuate nei singoli provvedimenti emanati nei confronti dei fornitori.

Ciò avuto particolare riguardo all'implementazione di sistemi appositamente dedicati alla profilazione, funzionalmente separati dai sistemi originari che costituiscono la fonte del dato aggregato e da ulteriori eventuali sistemi utilizzati dal titolare per altre finalità; alla definizione di specifici profili autorizzativi per gli incaricati che svolgono l'attività di profilazione, diversi da quelli di coloro che effettuano eventuali, ulteriori, attività, anche successive alla profilazione; all'adozione di meccanismi di audit che consentono il tracciamento delle operazioni realizzate dagli incaricati che svolgono l'attività di profilazione, nonché alla conservazione dei dati per un periodo di tempo limitato, decorso il quale gli stessi devono essere obbligatoriamente cancellati.

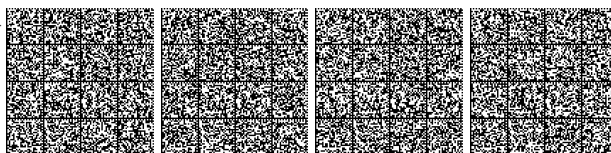
In cospetto di uno scenario come quello sopra delineato e ferme restando tutte le misure prescritte dall'Autorità per garantire un corretto ed adeguato trattamento dei dati personali degli utenti nell'ambito dell'attività di profilazione svolta dai fornitori, si ritiene quindi possibile individuare, nell'ambito della suddetta attività, una nuova scala di misurazione dei fenomeni che delineano il comportamento degli utenti.

Tuttavia, tale scala di misurazione può considerarsi solo rispetto ad alcune categorie di dati e senza che sussista la possibilità di risalire ad informazioni di dettaglio del singolo evento di comunicazione elettronica riferibile ad un utente identificato o identificabile.

Conseguentemente, il periodo minimo di riferimento per l'aggregazione dei dati personali utilizzati al predetto fine può essere individuato in un arco temporale di due giorni.

Ciò in quanto una base di osservazione ancor più ridotta potrebbe riguardare un numero di eventi talmente esiguo da consentire l'associazione alla singola utenza e vanificare così il processo di aggregazione che è posto alla base del trattamento stesso.

La riduzione del periodo di osservazione dei dati personali aggregati per finalità di profilazione può poi ritenersi ammissibile a condizione che la misurazione dei fenomeni che rilevano per tale attività riguardi esclusivamente determinate tipologie di dati, ovvero quelle relative al volume di minuti in traffico originato o terminato (in minuti o byte), al numero di eventi di ricarica, distinto per canale di ricarica, nonché al totale delle ricariche.



A fronte di tale previsione deve poi considerarsi che, per tutte le altre misurazioni, ovvero per l'analisi aggregata dei dati che riguardano altri eventi che il fornitore individua per finalità di profilazione della clientela, quali i contatti dell'utente con il customer care, le visite ai diversi punti vendita ed assistenza del fornitore, nonché le offerte relative ai terminali, la base temporale minima di riferimento deve essere di trenta giorni.

Resta peraltro inteso che anche nelle ipotesi esaminate permangono tutti gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 del Codice.

Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento può inoltre comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 162, comma 2-ter del Codice.

Tutto ciò premesso il Garante:

1. prescrive a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che svolgono attività di profilazione sulla base delle prescrizioni impartite dall'Autorità nel provvedimento generale del 25 giugno 2009 e negli specifici provvedimenti emanati a seguito delle istanze di prior checking rivolte al Garante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice:

a) di ridurre limitatamente a quanto indicato al punto successivo, il tempo di osservazione dei dati personali aggregati per finalità di profilazione della clientela dal periodo minimo di un mese, previsto negli specifici provvedimenti adottati dal Garante a seguito delle singole istanze di verifica preliminare, a quello minimo di due giorni;

b) di adottare, a garanzia degli interessati in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le misure e gli accorgimenti necessari nei termini di cui in motivazione prevedendo, in particolare, che la misurazione dei fenomeni che rilevano per la profilazione dell'utenza sulla base di un'aggregazione dei dati relativa ad un arco temporale di due giorni debba riferirsi unicamente:

1. al volume di minuti in traffico originato o terminato (in minuti o byte);

2. al numero di eventi di ricarica, distinto per canale di ricarica;

3. al totale delle ricariche;

c) di escludere, limitatamente ai dati di cui alla precedente lett. b), punto 1, dall'impiego per finalità di profilazione, i periodi a cui corrisponda un solo evento di comunicazione elettronica riferibile ad un singolo utente;

d) di trasmettere al Garante, considerata la natura e le caratteristiche tecniche degli adempimenti prescritti, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'eventuale implementazione delle misure indicate ai precedenti punti, copia della documentazione che ne comprovi l'adozione;

2. dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi degli articoli 152 del Codice e 10 del decreto legislativo n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 6 febbraio 2014

Il presidente: SORO

Il relatore: IANNINI

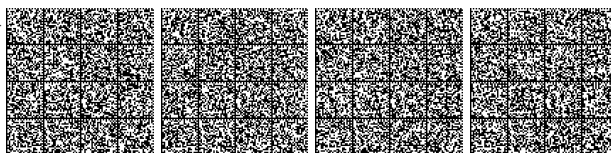
Il segretario generale: BUSIA

14A01924

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-058) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € 302,47
- semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € 86,72
- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 4 0 3 1 1 *

€ 1,00

